

Circolare 17/7

Rischi di credito – banche

Esigenze in materia di fondi propri per i rischi di credito presso le banche

Riferimento:	Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche»
Data:	7 dicembre 2016
Entrata in vigore:	1° gennaio 2017
Concordanza:	ex Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – banche» del 20 novembre 2008
Ultima modifica:	4 dicembre 2019 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LBCR art. 3 cpv. 2 lett. b, art. 3g, art. 4 cpv. 2 e 4, art. 4 ^{bis} cpv. 2 OFoP artt. 2, 18–77, 139 OBCR art. 29
Allegato 1:	Banche multilaterali di sviluppo
Allegato 2:	Approccio AS-CCR semplificato
Allegato 3:	Abrogato
Allegato 4:	Metodo del valore di mercato per i derivati (art. 57 OFoP nella versione del 1° luglio 2016)

Destinatari																																														
LBCR			LSA			LBVM	LinFi						LlCol						LRD			Altri																								
X	Banche		Assicuratori			Commercianti di val. mobiliari	Sedi di negoziazione		Controparti centrali		Depositari centrali		Repertori di dati sulle nego-		Sistemi di pagamento		Partecipanti		Direzioni dei fondi		SICAV		Società in accomandita per		SICAF		Banche depositarie		Gestori patrimoniali di ICC		Distributori		Rappresentanti di ICC esteri		Altri intermediari		OAD		IFDS		Assoggettati OAD		Società di audit		Agenzie di rating	
X	Gruppi e congl. finanziari		Gruppi e congl. assicurativi			Intermediari assicurativi																																								
	Altri intermediari																																													
X																																														

I	Oggetto	nm.	1
II.	Standard minimi di Basilea	nm.	2-10
III.	Banche multilaterali di sviluppo (art. 66 OFoP)	nm.	11
IV.	Rating esterni (art. 64–65 OFoP)	nm.	13-31
A.	Agenzie di rating riconosciute (art. 6 OFoP) e agenzie per il credito all'esportazione	nm.	13-15
B.	Ponderazione del rischio in base a rating (art. 64 OFoP)	nm.	16-18
C.	Rating dell'emittente e dell'emissione	nm.	19-24
D.	Rating a breve termine	nm.	25-29
E.	Crediti a breve termine privi di rating	nm.	30
F.	Utilizzo di rating esterni	nm.	31
V.	Approccio standard e metodo del valore di mercato per gli equivalenti di credito dei derivati AS-CCR (art. 57 e 148l OFoP)	nm.	32-122
A.	AS-CCR e AS-CCR semplificato	nm.	32
B.	Equivalenti di credito	nm.	34-36
C.	Costi di sostituzione prudenziali	nm.	37-43
D.	Potenziale futuro incremento di valore (PFE)	nm.	44-47
E.	Calcolo degli <i>add-on</i> per contratto derivato	nm.	49-72
F.	Aggregazione di <i>add-on</i> in un paniere di compensazione	nm.	73-104
G.	Parametri prudenziali per l'AS-CCR [AS-CCR, Allegato 4, §183]	nm.	105
H.	Definizioni, concetti, categorie	nm.	106-122
VI.	Metodo del modello EPE (art. 59 OFoP)	nm.	123
VII.	Misure di riduzione del rischio (art. 61 OFoP)	nm.	124-135
A.	Considerazioni generali	nm.	124-132
B.	Disallineamento delle scadenze	nm.	133-135
VIII.	Compensazione legale e contrattuale (art. 61 cpv. 1 lett. a OFoP)	nm.	136-155
A.	Compensazione dei crediti e degli impegni iscritti a bilancio	nm.	136
B.	Riconoscimento degli accordi di compensazione per operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe	nm.	137-144
C.	Riconoscimento degli accordi di compensazione per i derivati [AS-CCR, Allegato 4, §134]	nm.	145-155
IX.	Computo delle garanzie	nm.	156-162

A.	Esigenze qualitative	nm.	156-160
B.	Possibili approcci	nm.	161-162
X.	Computo delle garanzie nell'approccio semplificato (art. 61 cpv. 1 lett. d OFoP)	nm.	163-190
A.	Garanzie riconosciute	nm.	163-180
B.	Calcolo	nm.	181-190
XI.	Computo delle garanzie secondo l'approccio completo (art. 61 cpv. 1 lett. d OFoP)	nm.	191-278
A.	Garanzie riconosciute	nm.	191-195
B.	Calcolo	nm.	196-207
C.	Utilizzo di <i>haircut</i> prudenziali standard	nm.	208-211
D.	Utilizzo di <i>haircut</i> stimati internamente	nm.	212-230
E.	Aggiustamenti necessari del periodo di <i>detenzione</i> minimo e degli <i>haircut</i>	nm.	231-241
F.	Utilizzo di modelli VaR per la stima degli <i>haircut</i>	nm.	242-249
G.	Condizioni per l'applicazione di un <i>haircut</i> pari a zero	nm.	250-277
H.	Operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe	nm.	278
XII.	Garanzie e derivati creditizi (art. 61 cpv. 1 lett. b e c OFoP)	nm.	279-332
A.	Esigenze minime	nm.	279-280
B.	Riconoscimento dell'effetto di copertura	nm.	281-294
C.	Esigenze minime supplementari alle garanzie	nm.	295-296
D.	Fidejussioni e garanzia della Confederazione concernente i rischi delle esportazioni	nm.	297-298
E.	Esigenze minime supplementari relative ai derivati creditizi	nm.	299-310
F.	Calcolo	nm.	311-327
G.	Fondi propri minimi della banca che opera in qualità di garante	nm.	328-332
XIII.	Quote di patrimoni collettivi gestiti (art. 66 cpv. 3bis OFoP)	nm.	333-358
A.	Approccio <i>look through</i> (ALT)	nm.	338-344
B.	Approccio <i>mandate based</i> (AMB)	nm.	345-349
C.	Approccio <i>fallback</i> (FBA)	nm.	351
D.	Approccio semplificato (VA)	nm.	352-352.2
E.	Trattamento delle quote di un PCG che investe in altri patrimoni collettivi gestiti	nm.	353
F.	Applicazione parziale di un approccio	nm.	355

G.	Ripartizione pro rata degli RWA PCG alle quote di PCG	nm.	356-358
XIV.	Operazioni di cartolarizzazione (art. 49 cpv. 2 lett. b OFoP)	nm.	359-370
A.	Standard minimi di Basilea	nm.	359
B.	Struttura delle opzioni nazionali	nm.	360-361
C.	Consultazione dell'autorità di vigilanza o della società di audit	nm.	362-364
D.	Trattamento di una cartolarizzazione a cui viene nuovamente applicata una ripartizione in tranche	nm.	367-370
XV.	Approccio basato sui rating interni (IRB; artt. 50 e 77 OFoP)	nm.	371-485.1
A.	Standard minimi di Basilea e regolamentazione sussidiaria (art. 77 OFoP)	nm.	371-373
B.	Autorizzazione	nm.	374-383
C.	Stress test nell'approccio IRB	nm.	384-389
D.	Informazioni da fornire alla FINMA	nm.	390-392
E.	Introduzione specifica alla banca (<i>roll-out</i>)	nm.	393
F.	Classi di posizioni	nm.	394-400
G.	Definizione delle posizioni HVCRE (finanziamenti di immobili commerciali ad alta volatilità)	nm.	401-402
H.	Definizione delle posizioni retail	nm.	403-422
I.	Definizione dei titoli di partecipazione	nm.	423-427
J.	Ponderazione del rischio per imprese, governi centrali e banche	nm.	428-430
K.	Ponderazione del rischio per finanziamenti speciali e finanziamenti di immobili a reddito ad alta volatilità (SL e HVCRE)	nm.	431-434
L.	Posizioni di rango inferiore e garanzie	nm.	435-436
M.	Non applicazione di haircut nelle operazioni analoghe alle operazioni di pronti contro termine	nm.	437
N.	Garanzie nell'approccio F-IRB	nm.	438-440
O.	Garanzie e derivati creditizi nell'approccio F-IRB	nm.	441-442
P.	Valore della posizione in caso di inadempienza (EAD)	nm.	443-444
Q.	Aggiustamento delle scadenze delle ponderazioni del rischio negli approcci F-IRB e A-IRB	nm.	445-455
R.	Ponderazione del rischio delle posizioni retail	nm.	456-457
S.	Ponderazione del rischio dei titoli di partecipazione	nm.	458-466
T.	Ponderazione del rischio dei crediti acquistati	nm.	467-470
U.	Perdita attesa e rettifiche di valore	nm.	471-474
V.	Fondi propri minimi e soglia inferiore (floor)	nm.	475-476
W.	Esigenze minime in materia di quantificazione del rischio	nm.	477-485

X.	Convalida	nm.	485.1
XVI.	Direttive per una valutazione prudente delle <i>posizioni considerate al valore equo (fair value)</i>	nm.	486
XVII.	Esigenze in materia di fondi propri CVA (art. 55 OFoP)	nm.	487-518
A.	Approccio avanzato	nm.	493
B.	Approccio standard	nm.	494-513
C.	Approccio semplificato	nm.	514-518
XVIII.	Rischi di credito e rischi del valore di sostituzione nelle operazioni su derivati e nelle SFT con controparti centrali (artt. 69, 70 e 139 OFoP)	nm.	519-567
A.	Definizioni generali [CCP1 e CCP2, Allegato 4, Sezione I, A. General Terms]	nm.	520-532
B.	Ambito di applicazione	nm.	533-534
C.	Controparti centrali	nm.	535-538
D.	Posizioni nei confronti di controparti centrali non qualificate	nm.	539-540
E.	Posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate	nm.	541-567
XVIIIa	Posizioni garantite da pegno immobiliare	nm.	567.1-567.2
XIX.	Disposizioni transitorie	nm.	0-571

I. Oggetto

La presente circolare concretizza gli artt. 18–77 dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03). 1

II. Standard minimi di Basilea

Le presenti disposizioni si fondano sulla versione attuale dell’Accordo sui fondi propri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, comprensiva delle integrazioni successive (standard minimi di Basilea). Gli standard minimi di Basilea sono fissati nei seguenti documenti: 2

- «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework / Comprehensive Version» di giugno 2006 (testo base di Basilea; «B2») 3
- «Enhancements to the Basel II framework» di luglio 2009 (integrazioni di Basilea; «B2ENH») 4
- «Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems» di dicembre 2010 e rielaborato nel giugno 2011 (testo di Basilea III; «B3») 5
- «Capital requirements for banks’ equity investments in funds» di dicembre 2013 (testo di Basilea III concernente la copertura di quote di fondi con fondi propri; «FUNDS») 6
- «The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures» di marzo 2014 (approccio standard per gli equivalenti di credito dei derivati; «AS-CCR») 7
- «Capital requirements for bank exposures to central counterparties» di luglio 2012 e aprile 2014 (testo di Basilea III sulle esposizioni bancarie nei confronti di controparti centrali; «CCP1» e «CCP2») 8
- «Revisions to the securitization framework» dell’11 dicembre 2014, sottoposto a revisione nel luglio 2016, ulteriormente modificato mediante «Capital treatment for short-term “simple, transparent and comparable” securitisations» di maggio 2018 (testo di Basilea III sulle nuove norme in materia di cartolarizzazione; «SEC») 9*

Nelle argomentazioni addotte nel presente documento, i rimandi agli standard minimi di Basilea sono sempre riportati tra parentesi quadre e corredati delle abbreviazioni relative ai testi sopraccitati. Nel documento di supporto alla Circ. FINMA 17/7 concernente le modifiche apportate agli standard minimi di Basilea¹ sono elencati i documenti in cui sono stati aggiunti o modificati dei paragrafi. I paragrafi che non sono menzionati nella tabella sono stati ripresi tali e quali dal testo di base di Basilea. 10*

¹ www.finma.ch > Documentazione > Circolari > Allegati

III. Banche multilaterali di sviluppo (art. 66 OFoP) e FESF/MESF

[B2§59] Le banche multilaterali di sviluppo menzionate nell'allegato 1 beneficiano di una ponderazione del rischio preferenziale. 11

La ponderazione del rischio per le posizioni nei confronti dell'European Financial Stability Facility (EFSF) e del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) è pari allo 0%. 12

IV. Rating esterni (art. 64–65 OFoP)

A. Agenzie di rating riconosciute (art. 6 OFoP) e agenzie per il credito all'esportazione

[B2§90] Le agenzie di rating riconosciute delle quali è consentito utilizzare i rating per determinare le ponderazioni del rischio sono pubblicate, con le corrispondenti tavole di concordanza, sul sito internet della FINMA². 13*

[B2§55] Le agenzie per il credito all'esportazione sono riconosciute per il segmento di mercato *public finance*, a condizione che rispettino le corrispondenti norme emanate dall'OCSE³. 14

I loro rating possono pertanto essere utilizzati per la copertura dei rischi di credito e di mercato nella classe di posizione governi centrali e banche centrali secondo l'art. 63 cpv. 2 n. 1 OFoP, analogamente ai rating delle agenzie di rating riconosciute. 15

B. Ponderazione del rischio in base a rating (art. 64 OFoP)

[B2§68] La FINMA può vietare a una banca di passare dall'utilizzo al non utilizzo di rating esterni secondo l'art. 64 cpv. 4 OFoP, qualora ritenga che tale pratica abbia come obiettivo primario la riduzione dei fondi propri minimi. 16

[B2§96–98] Se esistono due o più rating con ponderazioni del rischio differenti, devono essere considerati i rating che corrispondono alle due ponderazioni del rischio più basse e deve essere applicato il valore più elevato delle due ponderazioni. 17

[B2§107] I rating esterni emessi per una o più società appartenenti a un gruppo non possono essere utilizzati per determinare la ponderazione del rischio di altre società dello stesso gruppo. Ciò vale anche per le società che fanno parte di un gruppo o di un conglomerato finanziario, segnatamente sia dal punto di vista esterno (banche terze) sia dal punto di vista interno della banca (nella considerazione del singolo istituto) in riferimento ad altre società del gruppo. 18

² www.finma.ch > FINMA Public > Istituti autorizzati

³ N. 25-27 dell'«OECD Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits» del 5 dicembre 2005.

C. Rating dell'emittente e dell'emissione

[B2§99, 102] [B3§118] Per i titoli con rating specifico relativo a un'emissione rilasciato da un'agenzia di rating riconosciuta è determinante il corrispondente rating dell'emissione. Se il credito della banca non corrisponde a un'emissione con rating esterno, si applica quanto riportato di seguito. 19

- Se una determinata emissione del debitore ha ottenuto un rating di buona qualità (il che implica una ponderazione del rischio inferiore a quella applicabile a un credito privo di rating), ma il credito della banca non corrisponde esattamente a tale emissione, il rating può essere utilizzato per il credito privo di rating della banca soltanto qualora quest'ultimo non sia a tutti gli effetti di rango inferiore rispetto al credito dell'emissione con rating. In caso contrario, al credito non valutato sarà applicata almeno la ponderazione del rischio dei crediti privi di rating. 20
- Se, ai fini della ponderazione del rischio, per i crediti privi di rating in conformità al nm. 20 vengono utilizzati crediti provvisti di rating comparabile, allora in linea di principio i rating in valuta estera devono essere applicati ai crediti nella stessa valuta. I rating nella valuta domestica, se pubblicati separatamente dalle agenzie di rating, devono essere utilizzati soltanto per la ponderazione del rischio di posizioni espresse nella stessa valuta domestica. 21
- Se un debitore dispone di un rating dell'emittente, questo si applica ai crediti di rango superiore non garantiti nei confronti di tale emittente. Gli altri crediti di un emittente con un rating di buona qualità vengono trattati come crediti privi di rating. 22
- Se l'emittente o l'emissione considerata presenta un rating di qualità mediocre (a cui viene assegnata almeno una ponderazione del rischio di un credito privo di rating), a un credito privo di rating nei confronti dello stesso creditore il cui rating è pari o inferiore rispetto ai crediti di rango superiore non garantiti nei confronti dell'emittente (considerato come per i rating dell'emittente) o al credito dell'emissione in questione viene assegnata una ponderazione del rischio applicabile al rating di qualità mediocre. 23

[B2§100] Indipendentemente dal fatto che la banca ricorra al rating dell'emittente o dell'emissione, essa deve garantire che la totalità degli impegni di un cliente venga considerata nella valutazione. 24

D. Rating a breve termine

[B2§103] Ai fini della ponderazione del rischio, i rating a breve termine si considerano riferiti all'emissione e possono essere utilizzati soltanto per determinare le ponderazioni del rischio dei crediti oggetto del rating. I rating a breve termine possono essere utilizzati solo per i crediti nei confronti di banche e imprese. 25

[B2§105] Nel caso di prestiti interbancari a breve termine si procede nel modo seguente: 26

- il trattamento generale dei crediti a breve termine (allegato 2 punto 4.1 OFoP) si applica a tutti i crediti bancari con una scadenza iniziale fino a tre mesi, purché non esista un rating a breve termine specifico per l'emittente. 27
- In presenza di un rating a breve termine specifico per l'emittente che, rispetto al trattamento generale in conformità all'allegato 2 punto 4.1 OFoP, consente ponderazioni del rischio più vantaggiose (cioè inferiori) o equivalenti, il rating a breve termine può essere impiegato solo per questo credito specifico. Gli altri crediti a breve termine vengono trattati conformemente al trattamento generale di cui all'allegato 2 punto 4.1 OFoP. 28
- Se un rating specifico a breve termine per un credito bancario a breve termine comporta ponderazioni del rischio meno vantaggiose (cioè superiori), non può essere impiegato il trattamento generale in conformità all'allegato 2 punto 4.1 OFoP applicato ai crediti interbancari a breve termine. Tutti i crediti a breve termine non valutati ottengono pertanto la stessa ponderazione del rischio corrispondente a questo specifico rating a breve termine. 29

E. Crediti a breve termine privi di rating

[B2§104] Se a un credito a breve termine provvisto di rating viene assegnata una ponderazione del rischio del 50%, i crediti a breve termine privi di rating non possono ricevere una ponderazione del rischio inferiore al 100%. Se un emittente riceve un rating a breve termine che comporta una ponderazione del 150%, tutti i crediti privi di rating, sia a breve che a lungo termine, devono ricevere anch'essi una ponderazione del 150%, a meno che la banca non benefici di garanzie riconosciute per questi crediti. 30

F. Utilizzo di rating esterni

[B2§94, B3§121] Se, per determinare le ponderazioni del rischio, una banca ricorre a rating emessi da agenzie di rating esterne, questi devono essere utilizzati in modo coerente nell'ambito della procedura interna di gestione dei rischi. Non è consentito operare una selezione fra i rating di più agenzie di rating riconosciute per ottenere i rating più vantaggiosi a livello di fondi propri. Inoltre, se si decide di impiegare i rating di una o più agenzie di rating per singoli o più segmenti di mercato, la decisione non può subire cambiamenti arbitrari. 31

V. Approccio standard e metodo del valore di mercato per gli equivalenti di credito dei derivati AS-CCR (art. 57 e 148/ OFoP)

A. AS-CCR e AS-CCR semplificato e metodo del valore di mercato

Per calcolare l'equivalente di credito, anziché l'AS-CCR di seguito esplicitato le banche delle categorie di vigilanza 4 e 5 possono applicare l'AS-CCR semplificato (cfr. allegato 2) o il metodo del valore di mercato (cfr. allegato 4). 32*

Le banche della categoria di vigilanza 3 possono applicare l'approccio AS-CCR semplificato o il metodo del valore di mercato se entrambe le condizioni seguenti sono adempiute: (i) le 33*

posizioni ponderate per il rischio (*risk-weighted assets*, RWA) per i derivati, compresa l'esigenza di fondi propri CVA (*credit valuation adjustment*) moltiplicata per 12,5%, ammontano a meno del 3% del totale degli RWA della banca e (ii) la banca detiene posizioni in derivati esclusivamente a titolo di copertura dei propri rischi di tasso d'interesse e di cambio e/o in relazione al regolamento di operazioni dei clienti per il tramite di una controparte centrale qualificata QCCP (v. nm. 521–526). Se, presso una banca della categoria di vigilanza 3 che impiega l'AS-CCR semplificato o il metodo del valore di mercato, la quota degli RWA per i derivati aumenta a più del 3%, ma non del 5%, la banca può continuare a utilizzare l'AS-CCR semplificato o il metodo del valore di mercato, se con l'analisi o con il calcolo è in grado di dimostrare che non ne consegue un rilevante scostamento nelle esigenze in materia di fondi propri rispetto al normale approccio standard. Le banche che non adempiono più le condizioni per l'utilizzo dell'AS-CCR semplificato o del metodo del valore di mercato menzionate nel presente numero marginale hanno un anno di tempo per passare all'AS-CCR integrale.

B. Equivalenti di credito

[AS-CCR, Allegato 4, §128] Per calcolare gli equivalenti di credito di derivati OTC, derivati negoziati su un mercato regolamentato e transazioni con lunghi termini di regolamento, le banche che non sono autorizzate a impiegare il metodo di modello EPE (*expected positive exposure*) utilizzano l'approccio standard secondo l'art. 57 OFoP (di seguito AS-CCR). Per ogni paniere di compensazione (nm. 107) di transazioni viene calcolato un equivalente di credito a sé stante (*exposure at default*, EAD), mediante la seguente formula:

34

$$EAD = \alpha * (RC + PFE)$$

dove

α = 1,4,

RC = costi di sostituzione prudenziali (*replacement cost*), calcolati in conformità ai nm. 38–43, e

PFE = potenziale futuro incremento di valore (*potential future exposure*), calcolato in conformità ai nm. 44–105.

[AS-CCR, Allegato 4, §129] I costi di sostituzione prudenziali e il potenziale futuro incremento di valore vengono calcolati in modo differente a seconda che avvenga o meno una regolare compensazione dei margini in conformità al nm. 109. In caso di operazioni su derivati con compensazione dei margini, per l'equivalente di credito può essere posto un limite superiore mediante il corrispondente equivalente di credito che sarebbe stato calcolato senza la compensazione dei margini. Per ragioni di semplicità è inoltre consentito trattare le operazioni su derivati con compensazione dei margini come se questi ultimi non venissero compensati.

35

Per i contratti con un valore di sostituzione che non può diventare positivo e che non s'iscrivono in un paniere di compensazione o in un accordo sui margini, all'equivalente di credito può essere attribuito un valore pari a zero. Analogamente, per i derivati su crediti nei quali la banca agisce come garante e che non fanno parte di un paniere di compensazione o di un accordo sui margini, l'equivalente creditizio può essere limitato alla somma dei premi in

36*

essere. In entrambi i casi, le banche sono libere di separare tali contratti dai loro panieri di compensazione previsti dalla legge secondo le disposizioni del nm. 107 e di trattarli come singole posizioni senza compensazione e senza compensazione dei margini.

C. Costi di sostituzione prudenziali

I costi di sostituzione prudenziali vengono calcolati, come descritto nei nm. 38–43, in base all'attuale valore netto di mercato (V), positivo o negativo, di tutti i contratti su derivati nel paniere di compensazione e al valore netto delle garanzie (C) in conformità al nm. 108. Devono essere utilizzati gli stessi valori di mercato dei contratti su derivati impiegati per l'allestimento dei conti.

37

a) Costi di sostituzione prudenziali per le operazioni su derivati senza compensazione dei margini

[AS-CCR, Allegato 4, §136] Per le transazioni senza compensazione dei margini, i costi di sostituzione prudenziali (RC) vengono calcolati con la formula $RC = \max\{V - C; 0\}$, dove V è l'attuale valore netto di mercato (positivo o negativo) di tutti i contratti su derivati nel paniere di compensazione e C è il valore netto delle garanzie in conformità al nm. 108.

38

b) Costi di sostituzione prudenziali per le operazioni su derivati con compensazione dei margini

[AS-CCR, Allegato 4, §144-145] Per le transazioni con compensazione dei margini si applica la seguente formula: $RC = \max\{V - C; TH + MTA - NICA; 0\}$, dove V è l'attuale valore netto di mercato (positivo o negativo) di tutti i contratti su derivati nel paniere di compensazione e C è il valore netto delle garanzie in conformità al nm. 108, TH e MTA sono i valori di soglia e gli importi minimi di trasferimento dell'accordo sui margini in conformità al nm. 109 e NICA è il valore netto delle garanzie indipendenti dal prezzo di mercato (*net independent collateral amount*) in conformità al nm. 110. Vengono così considerati non solo gli attuali valori di mercato e le garanzie ($V - C$), ma anche il valore massimo di una posizione che potrebbe essere raggiunto senza generare un *margin call* nei confronti della controparte ($TH + MTA - NICA$).

39

c) Casi particolari connotati da disallineamento tra paniere di compensazione e compensazione dei margini

[AS-CCR, Allegato 4, §185] Se l'accordo sui margini non comprende tutte le operazioni su derivati del paniere di compensazione oppure se le transazioni nel paniere di compensazione sono garantite da più accordi sui margini, il paniere di compensazione deve essere ripartito in più sottoinsiemi (*sub netting-set*), affinché coincidano con gli accordi sui margini. Ciò si applica sia ai costi di sostituzione prudenziali sia al potenziale futuro incremento di valore.

40

[AS-CCR, Allegato 4, §186] Se un accordo sui margini comprende più panieri di compensazione, e i margini di variazione vengono calcolati e scambiati al netto senza che le condizioni prudenziali per la compensazione menzionate nel nm. 107 siano adempiute, l'equivalente di credito viene eccezionalmente calcolato a livello dell'accordo sui margini. Lo stesso vale se le garanzie fornite o ottenute al di fuori di un accordo sui margini sono

41

computabili in riferimento a più panieri di compensazione. In questi casi, il calcolo dei costi di sostituzione dipende dal segno del parametro C in conformità al nm. 108 e dal fatto che la banca riceva oppure fornisca la garanzia al netto.

Se la banca riceve una garanzia al netto ($C > 0$), si applica la formula $RC = \max[\sum_{NS} \max(V_{NS}; 0) - C; 0]$: tutti i panieri di compensazione «NS» contenuti nell'accordo sui margini vengono sommati, V_{NS} è il relativo valore netto di mercato dei contratti su derivati in esso integrati e C è il valore netto delle garanzie ottenute. Il valore netto delle garanzie ottenute viene pertanto compensato con i valori di mercato positivi dei panieri di compensazione. 42

Se la banca fornisce una garanzia al netto ($C < 0$), si applica la formula $RC = \sum_{NS} \max(V_{NS}; 0) + \max[|C| + \sum_{NS} \min(V_{NS}; 0); 0]$. In questo caso i valori di mercato negativi dei panieri di compensazione vengono computati nelle garanzie costituite. 43

D. Potenziale futuro incremento di valore (PFE)

[AS-CCR, Allegato 4, §146] Il PFE si ottiene moltiplicando il moltiplicatore secondo il nm. 45 con il supplemento di garanzia (*add-on*) del paniere di compensazione in conformità ai nm. 49–104. 44

Il moltiplicatore si ottiene con la seguente formula: 45

$$\text{Moltiplicatore} = \min \left(1; 5\% + 95\% * \exp \left(\frac{V - C}{2 * 95\% * \text{add-on}} \right) \right)$$

$\exp(\dots)$ indica la funzione esponenziale, V l'attuale valore netto di mercato (positivo o negativo) di tutti i contratti su derivati nel paniere di compensazione, C è il valore netto delle garanzie in conformità al nm. 108 e *add-on* il supplemento di garanzia aggregato per il paniere di compensazione. Il moltiplicatore serve a tenere conto dell'effetto di attenuazione del rischio correlato a una garanzia eccedente e dei valori di mercato negativi. Esso comporta una riduzione del PFE se l'importo netto derivante dai valori di mercato e dalle garanzie (V - C) è negativo. In caso contrario, nella formula il moltiplicatore ammonta a 1 e il PFE è pari al valore integrale dell'*add-on*. 46

[AS-CCR, Allegato 4, §187] Se un accordo sui margini comprende più panieri di compensazione o le garanzie sono computabili in riferimento a più panieri di compensazione come esposto nel nm. 41, per ogni paniere di compensazione viene calcolato un PFE a sé stante e i risultati vengono sommati. Per il parametro C, nel calcolo dei moltiplicatori per ogni paniere di compensazione le garanzie vengono ripartite nei vari panieri di compensazione nel modo seguente. Se la banca riceve una garanzia al netto ($C > 0$), a ogni paniere di compensazione con valori di sostituzione positivi deve essere attribuito, in via prioritaria, un importo della garanzia fino all'ammontare del valore di sostituzione. Se la banca fornisce una garanzia al netto ($C < 0$), a ogni paniere di compensazione con valori di sostituzione negativi deve essere attribuito, in via prioritaria, un importo della garanzia fino all'ammontare del valore di sostituzione. Nel caso in cui $C > 0$ (o $C < 0$), tutti gli importi parziali attribuiti ai panieri di compensazione devono essere positivi (o negativi). Indipendentemente da tali restrizioni, 47

l'attribuzione avviene su base volontaria.⁴ Se l'importo delle garanzie fornite è maggiore della somma dei valori di sostituzione negativi (p. es. se $C < \sum_{NS} \min(0; V_{NS})$), allora tutti i moltiplicatori sono pari a 1 e l'attribuzione è superflua.

Nell'ottica di una semplificazione operativa e in alternativa al nm. 47, le banche possono calcolare il PFE a livello dell'accordo sui margini, calcolando per ogni paniere di compensazione (*netting-set*, NS) un *add-on* a sé stante, sommando i risultati e applicando alla somma il seguente moltiplicatore aggregato:

48

$$\text{Moltiplicatore}^{\text{aggregato}} = \min \left(1; 5\% + 95\% * \exp \left(\frac{\sum_{NS} \max(V_{NS}; 0) - C}{2 * 95\% * \sum_{NS} \text{add-on}_{NS}} \right) \right)$$

E. Calcolo degli *add-on* per contratto derivato

Il calcolo degli *add-on* si basa su un valore nominale effettivo posto in scala per il tramite di un fattore scalare (SEN). Tale valore viene definito, per ogni contratto derivato, come il prodotto di quattro componenti: (i) il valore nominale adeguato, (ii) il delta prudenziale (δ), (iii) il fattore di maturità (MF) e (iv) il fattore scalare (SF). In base al delta, i SEN sono associati a un segno, pertanto possono essere positivi o negativi, e ciò è un aspetto rilevante per l'aggregazione secondo i nm. 73–104.

49

Per un singolo contratto su derivati senza compensazione, l'*add-on* è pari all'importo assoluto del SEN.

50

Per le opzioni binarie (*binary options* o opzioni digitali), in cui l'acquirente riceve un importo fisso se il valore di riferimento supera un valore di soglia precedentemente definito, il SEN viene calcolato nel modo esplicito di seguito. In primo luogo, l'opzione binaria è rappresentata come una combinazione *collar* di un'opzione europea acquistata e una vendita dello stesso tipo (*call* o *put*), che approssima il profilo di rendimento dell'opzione binaria. Le due opzioni europee hanno lo stesso valore di riferimento e la stessa data di esercizio dell'opzione binaria. I prezzi di esercizio (parametro K) delle due opzioni europee sono scelti in modo tale che uno sia pari al 95% e l'altro al 105% del valore di soglia dell'opzione binaria. I valori nominali delle due opzioni europee sono scelti in modo tale che il profilo di rendimento della combinazione *collar*, per valori di riferimento inferiori al 95% o superiori al 105% del valore di soglia, corrisponda esattamente a quello dell'opzione binaria. Per entrambe le opzioni europee vengono calcolati due SEN distinti conformemente al nm. 49 e quindi aggregati tra loro secondo il nm. 75 (compensazione integrale). L'importo assoluto del SEN aggregato è poi limitato dall'importo di versamento dell'opzione binaria.⁵

51*

⁴ Esempio: quattro panieri di compensazione (NS) hanno i seguenti valori di sostituzione: $V1=+100$, $V2=+10$, $V3=-10$ e $V4=-100$. Se la banca riceve garanzie al netto con $C=150$ e tali garanzie sono computabili in riferimento a tutti e quattro i NS, a NS1 devono esserne attribuite almeno 100 e a NS2 almeno 10. Le restanti 40 possono essere liberamente ripartite. Se la banca riceve garanzie al netto con $C=-50$, a NS3 può essere attribuito un importo a scelta compreso fra 0 e -10 e il resto (compreso fra -50 e -40) spetta a NS4. Non sarebbe consentito, p. es., attribuire tutte le garanzie fornite (-50) a NS3, perché l'attribuzione a NS4 è prioritaria rispetto alle attribuzioni a NS3 che oltrepassano il valore di -10.

⁵ Esempio: un'opzione binaria ha un importo di versamento fisso di 100. Se l'aggiunta del SEN di entrambe le opzioni europee secondo il nm. 75 si traduce in un valore di -130, il segno negativo del SEN aggregato viene mantenuto, mentre il suo importo assoluto è limitato a 100. In questo esempio, il SEN dell'opzione binaria è quindi pari a -100.

Se un contratto derivato ha lo stesso profilo di rendimento di una combinazione di più opzioni europee (p. es. *collar*, *butterfly spread*, *calendar spread*, *straddle* o *strangle*), ciascuna di queste opzioni europee è trattata come un contratto distinto. È consentita, ma non obbligatoria, la suddivisione di *cap* su tassi d'interesse in singoli *caplet*, o di *floor* su tassi d'interesse in singoli *floorlet*. In caso di frazionamento, per ogni singolo *caplet* o *floorlet* i parametri S e T coincidono con il periodo fino alla data di inizio del periodo cedolare e il parametro E con il periodo fino alla data in cui termina il periodo cedolare.

51.1*

a) Valore nominale adeguato [AS-CCR, Allegato 4, §157-158]

Per ogni operazione su derivati viene calcolato un valore nominale adeguato (*adjusted notional*), che non coincide necessariamente con il valore nominale contrattuale del contratto derivato. Nell'AS-CCR è considerato valore nominale adeguato il risultato finale delle disposizioni riportate di seguito nei nm. 53–61.

52

Per i derivati su tassi d'interesse e i derivati creditizi il valore nominale deve essere moltiplicato per la *duration* prudenziale (SD), che viene calcolata nel modo seguente⁶:

53

$$SD = \text{Max}\{10 \text{ Handelstage}/(1 \text{ Jahr}); 20 \times [\exp(-0.05 * S) - \exp(-0.05 * E)]\}$$

dove S rappresenta l'inizio ed E il termine in conformità al nm. 120.

Per i derivati su valute, il valore nominale adeguato è dato dall'importo in valuta estera convertito nella valuta funzionale della banca. Se la transazione viene effettuata fra due valute estere, il valore nominale adeguato è il maggiore dei due importi.

54

Per i derivati su azioni e i derivati su materie prime, il valore nominale è costituito dal prodotto della quantità di unità sottostante e del prezzo di mercato di un'unità.

55

Se il valore nominale costituisce una funzione del valore di riferimento, per determinare il valore nominale adeguato deve essere utilizzato il valore attuale di mercato del valore di riferimento.

56

Per gli *swap* con valore nominale variabile è determinante il valore nominale medio nell'arco della durata residua.

57

Se la struttura della transazione produce un effetto leva, deve essere utilizzato il corrispondente valore nominale di una transazione equivalente senza effetto leva. Quindi se, per esempio, il tasso d'interesse di riferimento di uno *swap* viene moltiplicato per un fattore, quest'ultimo deve essere utilizzato al valore nominale dello *swap*. Il valore nominale di un *total return swap* è l'importo nominale in essere del credito sottostante e non del relativo valore di mercato.

58

⁶ Il numero di giorni di negoziazione all'anno deve essere fissato in base alle convenzioni vigenti sul mercato. Esempio: per 250 giorni di negoziazione all'anno si applica il seguente calcolo: 10 giorni di negoziazione / (1 anno) = 10 / 250 = 0,04.

Per le operazioni su derivati in cui il valore nominale viene scambiato più volte, il valore nominale deve essere moltiplicato per il numero di pagamenti che devono ancora essere effettuati nell'ambito del contratto. 59

Per le transazioni basate sulla volatilità secondo il nm. 113, il valore nominale adeguato è uguale al valore nominale contrattuale moltiplicato per la volatilità o la varianza a cui si riferisce. 60

I valori nominali in valute estere vengono convertiti a pronti nella valuta funzionale della banca. 61

b) Fattore di maturità (MF)

[AS-CCR, Allegato 4, §164] Il fattore di maturità considera l'orizzonte temporale per i potenziali futuri incrementi di valore. L'orizzonte temporale diverge a seconda che avvenga o meno una compensazione dei margini in conformità al nm. 109. 62

Per i derivati in cui non avviene una compensazione dei margini si applica la formula $MF = \sqrt{\min(M; 1 \text{ anno}) / (1 \text{ anno})}$. M rappresenta il valore maggiore fra dieci giorni di negoziazione e la durata residua del derivato in conformità al nm. 115.⁷ 63*

Per i derivati in cui avviene una compensazione dei margini si applica la formula $MF = 1.5 * \sqrt{MPOR / (1 \text{ anno})}$. MPOR rappresenta il periodo di detenzione minimo prudenziale (*margin period of risk*) in conformità ai nm. 116–119.⁸ 64

[AS-CCR, Allegato 4, §187] Se un accordo sui margini comprende più panieri di negoziazione come esplicito al nm. 41, le operazioni comprese in tali panieri vengono trattate come derivati senza compensazione dei margini (vale a dire secondo il nm. 63). 65

c) Delta (δ)

Per ogni operazione su derivati viene calcolato un delta prudenziale (δ), il quale tiene conto della sensibilità nei confronti del fattore di rischio primario ed è positivo o negativo, a seconda della direzione del valore di mercato della transazione rispetto a quest'ultimo. Nell'AS-CCR non è consentito utilizzare le sensibilità calcolate in base a un metodo interno. Devono invece essere impiegate le seguenti formule di calcolo prudenziale. 66

[AS-CCR, Allegato 4, §159] Con riserva dei nm. **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** e 69 per le opzioni o le tranche CDO (*collateralized debt obligations*), $\delta = +1$ se il valore di mercato aumenta con l'incremento del generatore del rischio primario e $\delta = -1$ con il suo decremento. 67

⁷ Le operazioni in derivati con regolamento giornaliero (*daily settlement*) sono generalmente considerate strumenti derivati senza accordi sui margini. Ad esse si applica il nm. 63, con il parametro M impostato sul valore minimo di 10 giorni di negoziazione secondo il nm. 115. In alternativa, le operazioni in derivati con regolamento giornaliero possono altresì essere trattate alla stregua di quelle con compensazione giornaliera dei margini, ossia secondo quanto previsto dal nm. 64, in quanto ciò si traduce in equivalenti di credito più elevati.

⁸ Se il MPOR, così come i valori minimi in conformità ai nm. 116–119, è espresso in giorni di negoziazione, per poter effettuare la divisione all'interno della formula occorre stabilire la quantità di giorni di negoziazione all'anno in base alle convenzioni vigenti sul mercato. Esempio: per un MPOR di dieci giorni di negoziazione e 250 giorni di negoziazione all'anno, nella formula deve essere inserito il numero $10/250 = 0,04$.

Per le opzioni si applicano le seguenti formule:

68*

Delta (δ)	Opzione acquistata	Opzione venduta
<i>Call option</i>	$+\Phi\left(\frac{\ln(P/K) + 0.5 * \sigma^2 * T}{\sigma * \sqrt{T}}\right)$	$-\Phi\left(\frac{\ln(P/K) + 0.5 * \sigma^2 * T}{\sigma * \sqrt{T}}\right)$
<i>Put option</i>	$-\Phi\left(\frac{-\ln(P/K) - 0.5 * \sigma^2 * T}{\sigma * \sqrt{T}}\right)$	$+\Phi\left(\frac{-\ln(P/K) - 0.5 * \sigma^2 * T}{\sigma * \sqrt{T}}\right)$

dove:

$\Phi(\dots)$ = funzione di ripartizione cumulativa della ripartizione normale standard,

$\ln(\dots)$ = funzione logaritmo naturale,

P = prezzo di mercato del valore di riferimento o, nel caso di opzioni asiatiche, l'importo momentaneo del valore medio soggiacente al profilo di rendimento^{9,10},

K = prezzo di esercizio dell'opzione (*strike*)¹¹

σ = volatilità prudenziale in conformità al nm. 105

T = il termine ultimo di esercizio dell'opzione stabilito nel contratto

Per le tranche CDO (nm. 122) si applica la formula $\delta = \frac{+15}{(1+14*A) \times (1+14*D)}$ se la banca riceve la garanzia e $\delta = \frac{-15}{(1+14*A) \times (1+14*D)}$ se la fornisce. A è il limite inferiore (*attachment point*) e D il limite superiore (*detachment point*) della tranche CDO.

69

d) Fattore(i) scalare(i)

I fattori scalari si basano sul generatore del rischio primario in questione (v. nm. 111) e sono indicati nella tabella al nm. 105 con riserva dei nm. 71 e 72.

70

⁹ Con "prezzo di mercato" s'intende, per i derivati su tassi d'interesse, il tasso d'interesse di riferimento, mentre per i derivati creditizi il *credit spread*. Per i derivati su tassi d'interesse in valute in cui si constatano tassi d'interesse di mercato negativi o contratti con tassi di esercizio negativi, i tassi di mercato e di esercizio devono essere differiti di un'adeguata costante positiva λ . P deve pertanto essere sostituito da $P + \lambda$ e K da $K + \lambda$. La costante λ deve essere scelta per ogni valuta in modo tale che tutti i tassi d'interesse di mercato e i tassi di esercizio in questa valuta siano necessariamente positivi (cioè >0) (p. es., per la valuta CHF, λ potrebbe corrispondere alla fascia inferiore della fascia obiettivo della BNS). Lo stesso valore λ deve essere utilizzato in modo coerente per tutte le opzioni su tassi d'interesse nella stessa valuta.

¹⁰ Se disponibili e provenienti da una fonte affidabile, devono essere utilizzati i prezzi *forward* corrispondenti al momento di esercizio, altrimenti i prezzi *spot*.

¹¹ V. nota a piè di pagina 9 per i prezzi di esercizio negativi.

[AS-CCR, Allegato 4, §184] Per le transazioni di base secondo il nm. 112, il fattore scalare della tabella viene dimezzato. Per esempio, per gli *swap* su tassi d'interesse *floating/floating* emessi in un'unica valuta il fattore scalare è pari allo 0,25%. 71

Per le transazioni basate sulla volatilità (*volatility transactions*) in conformità al nm. 113, il fattore scalare della tabella viene moltiplicato per il fattore 5. 72

F. Aggregazione di *add-on* in un paniere di compensazione

a) Fasi generali

Le regole per l'aggregazione del SEN per ogni contratto derivato utilizzando un *add-on* aggregato per paniere di compensazione sono descritte nei nm. 74–104. 73

In un paniere di compensazione fungono da base per l'aggregazione i SEN dei contratti derivati in conformità ai nm. 49–72. L'aggregazione avviene in tre fasi: (i) compensazione integrale, se consentita, (ii) compensazione parziale, se consentita e (iii) nessuna compensazione.¹² 74

Livello (i): la compensazione integrale viene effettuata addizionando i SEN dei singoli contratti su derivati. I SEN opposti con segno diverso si compensano. I SEN compensati integralmente secondo il primo livello costituiscono la base per la compensazione parziale. 75

Livello (ii): la compensazione parziale viene effettuata in base a formule predefinite con parametri di correlazione prudenziali e varia a seconda della categoria di rischio. Oltre alla compensazione parziale di operazioni opposte, questa fase tiene conto anche dell'effetto di diversificazione tra operazioni che vanno nella stessa direzione. I risultati della compensazione parziale sono positivi o pari a zero e costituiscono l'*add-on* a questo livello di aggregazione. 76

Livello (iii): nell'ultima fase, l'*add-on* del paniere di compensazione si ottiene addizionando tutti gli *add-on* che risultano dalla compensazione parziale. 77

I criteri per la compensazione integrale e parziale nelle diverse categorie di fattori di rischio sono esposti nei nm. 84–104. La compensazione mediante le categorie di fattori di rischio secondo il nm. 111 non è consentita, pertanto gli *add-on* che risultano dalle diverse categorie di fattori di rischio vengono sommati. 78

b) Casi eccezionali: aggregazione degli *add-on* di transazioni di base o basate sulla volatilità

[AS-CCR, Allegato 4, §162-163] I criteri di cui ai nm. 84–104 non si applicano alle transazioni di base o basate sulla volatilità secondo i nm. 112–113. A tali transazioni si applicano le disposizioni particolari riportate ai nm. 80–83. 79

¹² La terminologia degli standard minimi di Basilea [AS-CCR] utilizza il concetto di "*hedging set*". Con esso s'intende un insieme di contratti su derivati per i quali, nel calcolo dell'*add-on* aggregato, è consentita una compensazione integrale o parziale.

Le transazioni di base possono essere reciprocamente compensate se si riferiscono alla stessa coppia di fattori di rischio affini (ossia alla stessa base). Per ogni base viene calcolato un *add-on* a sé stante in conformità ai nm. 81 e 82 e sommato agli altri *add-on*. 80

Le transazioni di base su tassi d'interesse (p. es. *swap* su tassi d'interesse *floating/floating*) che si riferiscono alla stessa base vengono integralmente compensate nella fascia di scadenza secondo il nm. 84 e parzialmente compensate nelle tre fasce di scadenza secondo la formula di cui ai nm. 86 e 87. 81

Le transazioni di base nelle altre categorie di fattori di rischio (tassi d'interesse esclusi) vengono integralmente compensate se si riferiscono alla stessa base. In questo caso non viene effettuata alcuna compensazione parziale. L'*add-on* per ogni base è pari all'importo assoluto del SEN compensato all'interno di questa base. 82

Eventuali transazioni basate sulla volatilità possono essere compensate integralmente o parzialmente solo con altre transazioni basate sulla volatilità. La compensazione integrale e parziale delle transazioni basate sulla volatilità si basa sulle stesse regole applicabili alle transazioni che non sono basate sulla volatilità all'interno delle varie categorie di fattori di rischio (nm. 84–104). Per esempio, vengono compensate integralmente innanzitutto le transazioni che si riferiscono alla volatilità o alla varianza del medesimo titolo azionario o del medesimo indice azionario. Infine, la reciproca compensazione parziale di tutte le transazioni basate sulla volatilità delle azioni avviene in base alla formula esplicita nel nm. 97. Una compensazione fra transazioni basate sulla volatilità delle azioni e altri derivati su azioni non è consentita. 83

c) Aggregazione degli *add-on* di derivati su tassi d'interesse [AS-CCR, Allegato 4, §166-169]

In base al loro termine (E) in conformità al nm. 120, i derivati su tassi d'interesse vengono suddivisi, in funzione delle valute e all'interno di ogni valuta, in tre fasce di scadenza: (i) E inferiore a un anno, (ii) E compreso fra 1 e 5 anni e (iii) E superiore a 5 anni. 84

La compensazione integrale dei derivati su tassi d'interesse (nm. 75) è consentita se hanno la stessa valuta e la stessa fascia di scadenza. 85

La compensazione parziale di derivati su tassi d'interesse (nm. 76) è consentita all'interno della stessa valuta. Per ogni valuta la compensazione parziale tra i SEN compensati per le tre fasce di scadenza (SEN_1 , SEN_2 e SEN_3) viene effettuata in base alla seguente formula: 86

$$\text{add-on} = \left[\frac{SEN_1^2 + SEN_2^2 + SEN_3^2}{+1.4 * SEN_1 * SEN_2 + 1.4 * SEN_2 * SEN_3 + 0.6 * SEN_1 * SEN_3} \right]^{1/2} \quad 87$$

In virtù di una semplificazione opzionale, si può rinunciare alla compensazione parziale in conformità ai nm. 86 e 87. In questo caso l'*add-on* si ottiene sommando gli importi assoluti dei SEN per valuta e fascia di scadenza. 88

Per ogni valuta viene calcolato un *add-on* a sé stante mediante la formula summenzionata e i vari *add-on* vengono sommati. 89

d) Aggregazione degli *add-on* di derivati su valute [AS-CCR, Allegato 4, §171]

La compensazione integrale dei derivati su tassi d'interesse (nm. 75) è consentita all'interno della stessa coppia valutaria. 90

Per i derivati su valute non vi è alcuna compensazione parziale. L'*add-on* per ogni coppia valutaria è uguale al valore assoluto del SEN compensato all'interno della coppia valutaria. 91

Gli *add-on* di tutte le coppie valutarie vengono sommati. 92

e) Aggregazione degli *add-on* di derivati creditizi [AS-CCR, Allegato 4, §172-173]

La compensazione integrale (nm. 75) è consentita all'interno di derivati creditizi con lo stesso debitore di riferimento (*single name entity*) o all'interno di derivati creditizi relativi allo stesso indice. 93

La compensazione parziale (nm. 76) comprende tutti i derivati creditizi e viene calcolata in base alla seguente formula: 94

$$\text{add-on} = \left[\left(\sum_i \rho_i * \text{SEN}_i \right)^2 + \sum_i (1 - \rho_i^2) * \text{SEN}_i^2 \right]^{1/2}$$

La somma si riferisce a tutti i debitori di riferimento e agli indici "i", ρ_i è il relativo parametro di correlazione secondo la tabella del nm. 105 e SEN_i è il SEN integralmente compensato relativo al debitore di riferimento o all'indice. 95

f) Aggregazione degli *add-on* di derivati su azioni [AS-CCR, Allegato 4, §177]

La compensazione integrale di derivati su azioni secondo il nm. 75 è consentita all'interno dello stesso singolo titolo o dello stesso indice. 96

La compensazione parziale comprende tutti i derivati su azioni e viene calcolata in base alla seguente formula: 97

$$\text{add-on} = \left[\left(\sum_j \rho_j * \text{SEN}_j \right)^2 + \sum_j (1 - \rho_j^2) * \text{SEN}_j^2 \right]^{1/2}$$

La somma si riferisce a tutti i singoli titoli e indici "j", ρ_j è il relativo parametro di correlazione secondo la tabella del nm. 105 e SEN_j è il SEN integralmente compensato relativo al singolo titolo o all'indice. 98

g) Aggregazione degli *add-on* di derivati su materie prime [AS-CCR, Allegato 4, §178–182]

Le materie prime vengono suddivise in quattro gruppi: (i) energia, (ii) metalli, (iii) agricoltura e (iv) altre materie prime. 99

All'interno di questo gruppo, le banche che operano con derivati su materie prime devono operare una classificazione maggiormente granulare dei vari tipi di materie prime che rispecchi in maniera adeguata la loro attività. Non è possibile riportare nella presente circolare un elenco esaustivo di tutti i tipi di materie prime. Nel sottogruppo «energia» la classificazione prevede almeno il greggio, l'elettricità, il gas naturale e il carbone. Ogni metallo (oro, argento, rame, ecc.) e ogni prodotto agricolo (granturco, frumento, soia, ecc.) costituisce un gruppo a sé stante all'interno dei singoli gruppi di materie prime. Se però con questa classificazione verrebbero sottovalutati considerevoli rischi di base, occorre procedere a una classificazione più granulare (p. es. in base alla qualità, alla provenienza, ecc.). 100

La compensazione integrale è consentita per le materie prime che appartengono allo stesso gruppo di materie prime e allo stesso tipo di materie prime secondo i nm. 99 e 100. 101

La compensazione parziale di derivati su materie prime è consentita all'interno dello stesso gruppo di materie prime secondo il nm. 99. Per ogni gruppo di materie prime la compensazione parziale viene calcolata in base alla seguente formula: 102

$$\text{add-on} = \left[\left(\sum_k \rho_k * \text{SEN}_k \right)^2 + \sum_k (1 - \rho_k^2) * \text{SEN}_k^2 \right]^{1/2}$$

La somma si riferisce a tutti i tipi di materie prime "k" all'interno del relativo gruppo di materie prime, ρ_k è il relativo parametro di correlazione secondo la tabella del nm. 105 e SEN_k è il SEN integralmente compensato relativo al tipo di materia prima. 103

Per ognuno dei quattro gruppi di materie prime secondo il nm. 99 viene calcolato un *add-on* a sé stante mediante la formula summenzionata e i vari *add-on* vengono sommati. 104

G. Parametri prudenziali per l'AS-CCR [AS-CCR, Allegato 4, §183]

Valore di riferimento			SF ¹³	Correlazio ne (ρ_i, ρ_j, ρ_k)	Volatilità per il nm. Erreur ! Source du renvoi introuvabl e. (σ)
Tassi d'interesse			0,50%		50%
Valute			4,00%		15%
Derivati creditizi	Debitore di riferimento	AAA-AA	0,38%	50%	100%
		A	0,42%	50%	100%
		BBB	0,54%	50%	100%
		BB	1,06%	50%	100%
		B	1,60%	50%	100%
		CCC	6,00%	50%	100%
		privi di rating	1,06%	50%	100%
	Indice	AAA-BBB (<i>investment grade</i>)	0,38%	80%	80%
		Altro	1,06%	80%	80%
Azioni	Singoli titoli		32%	50%	120%
	Indice		20%	80%	75%
Materie prime	Elettricità		40%	40%	150%
	Tutti gli altri tipi		18%	40%	70%

105

H. Definizioni, concetti, categorie

Nel seguente elenco vengono riportate importanti definizioni e categorie utilizzati per il calcolo dell'equivalente di credito in base all'AS-CCR.

106

- **Paniere di compensazione (*netting set*)** – L'equivalente di credito è calcolato in modo diverso a seconda che venga effettuata o meno una compensazione con una controparte secondo l'art. 61 OFoP. I contratti su derivati stipulati con la stessa controparte che soddisfano le condizioni di cui ai nm. 145–155 possono essere compensati tra loro, come spiegato nei nm. 34–47 e nei nm. 73–104. L'importo risultante da contratti che si compensano a vicenda in tal senso viene definito paniere di compensazione (*netting set*). Per ogni paniere di compensazione viene calcolato un equivalente di credito a sé stante. Se non viene effettuata alcuna compensazione, ogni singolo contratto costituisce un proprio paniere di compensazione.
- **Garanzie (*collateral, C*)** [AS-CCR, Allegato 4, §132+136] – L'AS-CCR tiene conto del rischio di credito della controparte relativo alle garanzie che la banca ha fornito alla

107

108*

¹³ Tenuto conto dei nm. 71 e 72 per le transazioni di base e per le transazioni basate sulla volatilità.

controparte e l'effetto di riduzione del rischio relativo alle garanzie che la banca ha ottenuto. Il parametro C può essere positivo o negativo e viene calcolato come il valore netto delle garanzie computabili secondo i nm. 124–135 e 156–278 ottenute dalla banca, al netto di tutte le garanzie fornite da quest'ultima, tenendo conto degli scarti o dei supplementi (*haircut*).¹⁴ Il valore delle garanzie che la banca ha ottenuto viene ridotto tramite gli *haircut*¹⁵. Il valore delle garanzie che la banca ha consegnato alla controparte viene incrementato nello stesso modo. Ad eccezione dei nm. 197 e 210, vengono utilizzati gli stessi *haircut* dell'approccio integrale applicato alle transazioni garantite secondo i nm. 191–277. Nell'AS-CCR non è necessario utilizzare un *haircut* per i disallineamenti valutari. Per le transazioni senza accordo sui margini il periodo di detenzione è di un anno, mentre per quelle con accordo sui margini si considera il periodo di detenzione minimo secondo i nm. 116–119.

- Sono considerate derivati con **compensazione dei margini** le operazioni su derivati nelle quali, in virtù di un **accordo sui margini** (*margin agreement*), vengono calcolati e scambiati, a intervalli regolari, margini di variazione sulla base del valore netto di mercato dei contratti su derivati. L'ammontare dei pagamenti dei margini comprende l'intero valore di mercato netto dei contratti su derivati compresi nel contratto di margine, fatti salvi eventuali valori di soglia (**threshold**, TH) e importi minimi di trasferimento (*minimum transfer amount*, MTA). Le transazioni con accordi unilaterali sui margini nelle quali la banca fornisce solo le garanzie senza riceverne devono essere trattate come transazioni senza compensazione dei margini [AS- CCR, Allegato 4, §138]. 109*
- Il **valore netto delle garanzie indipendenti dal prezzo di mercato** (**net independent collateral amount**, NICA) [AS-CCR, Allegato 4, §142–143] si riferisce alle garanzie contrattuali il cui ammontare non cambia a seconda dei valori di mercato dei derivati. Questa definizione comprende diversi concetti in uso in vari segmenti del mercato, come *initial margin* e *independent amount*. Sono considerate garanzie indipendenti dal prezzo di mercato (i) le garanzie che esulano dal margine di versamento suppletivo (*variation margin*) e/o (ii) l'importo di copertura indipendente stabilito nell'accordo sui margini (*independent amount*). Il NICA è l'importo netto delle garanzie che la controparte deve fornire previa deduzione delle garanzie contrattuali indipendenti dal prezzo di mercato che devono essere fornite dalla banca, pertanto il NICA può essere positivo o negativo. Le garanzie che la banca deve fornire non devono essere considerate nel NICA se sono protette contro il rischio di insolvenza nei confronti della controparte (*bankruptcy remote*). 110
- [AS-CCR, Allegato 4, §151–153] Ogni operazione su derivati deve essere attribuita almeno a una delle cinque **categorie di fattori di rischio** seguenti: (i) tassi d'interesse, (ii) valute, (iii) derivati creditizi, (iv) azioni e (v) materie prime (compreso l'oro). L'attribuzione si basa sul **generatore del rischio** primario dell'operazione su derivati. I fattori di rischio secondari non devono essere considerati nell'AS-CCR. Nelle operazioni su derivati con un unico valore di riferimento, il generatore del rischio primario viene diretta- 111

¹⁴ Il parametro C non è limitato alle garanzie scambiate nell'ambito di un accordo di compensazione o di un accordo sui margini. Se la banca ha ricevuto garanzie reali idonee sia per le posizioni in derivati che per altre posizioni esposte al rischio di credito, nell'AS-CCR può essere inclusa solo la parte che la banca ha allocato alle posizioni in derivati. Le banche sono libere di attribuire tali garanzie ai derivati e ad altre posizioni.

¹⁵ Per le garanzie che la banca ha ottenuto, gli *haircut* sono limitati al massimo al 100%.

mente estrapolato da quest'ultimo. Nelle operazioni su derivati con più valori di riferimento, per determinare il generatore del rischio primario la banca deve considerare le sensitività nei confronti dei valori di riferimento e la volatilità dei valori di riferimento. In caso di operazioni complesse con più generatori del rischio equivalenti, la FINMA o la società di audit può esigere un'attribuzione a più categorie di fattori di rischio. In questo caso, per ogni categoria di fattore di rischio viene calcolato un SEN a sé stante secondo i nm. 49–72 e integrato nel calcolo del PFE.

- Le **transazioni di base (*basis transaction*)** sono derivati che si riferiscono alla differenza fra due fattori di rischio affini. I fattori di rischio sono considerati affini se nel quadro dell'aggregazione secondo i nm. 73–104 è consentita una compensazione integrale o parziale. Esempi tipici di transazioni di base sono *swap* su tassi d'interesse *floating/floating* emessi in un'unica valuta e operazioni in cui vengono scambiati i prezzi di mercato di due materie prime affini (*commodity basis trade*). Gli *swap* su tassi d'interesse in cui vengono scambiati tassi d'interesse variabili in diverse valute non devono essere trattati come transazioni di base, bensì come derivati su valute. 112
- Le **transazioni basate sulla volatilità (*volatility transaction*)** sono derivati che si riferiscono alla volatilità (storica o implicita) o alla varianza di un fattore di rischio. Esempi tipici sono le operazioni che si basano su indici di volatilità, come pure gli *swap* basati sulla volatilità e sulla varianza. 113
- **Parametro della scadenza** [AS-CCR, Allegato 4, §155] – per ogni operazione su derivati sono rilevanti i seguenti periodi di tempo.¹⁶ 114

 - Il parametro **M** indica in genere la **durata residua** del derivato, tuttavia la durata minima è di almeno dieci giorni di negoziazione. La durata residua è la durata massima in cui i pagamenti contrattuali derivanti dall'operazione possono giungere a scadenza. Se un'operazione su derivati è strutturata in modo tale che, a determinate date future, tutti i crediti e gli impegni in essere vengano pareggiati e i parametri contrattuali adeguati affinché il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero, la durata residua viene fissata alla più vicina fra queste date [AS-CCR, Allegato 4, §158]. 115
 - [AS-CCR, Allegato 4, §164] Il periodo di detenzione minimo prudenziale (***margin period of risk, MPOR***) è fissata nel modo spiegato di seguito. 116

 - Per le transazioni regolate a livello bilaterale con compensazione giornaliera dei margini il MPOR è pari almeno a dieci giorni di negoziazione (v. nm. 232). 117
 - Nel quadro delle transazioni regolate per il tramite di una controparte centrale, per le posizioni delle banche membri del *clearing* nei confronti dei clienti il MPOR è pari almeno a cinque giorni di negoziazione se la compensazione dei margini è giornaliera (cfr. nm. 551). 118

¹⁶ Nel §156 concernente l'AS-CCR sono adottati alcuni esempi illustrativi concernenti i parametri della durata M, S ed E (<http://www.bis.org/publ/bcbs279.pdf>).

- Se una transazione o un paniere di compensazione soddisfa uno dei criteri menzionati nei nm. 233–239, il MPOR deve essere fissato in conformità alle relative disposizioni. Sono escluse dalla disposizione del nm. 233 le posizioni nei confronti delle controparti centrali qualificate secondo i nm. 521–524. 119
- In relazione ai derivati su tassi d'interesse e creditizi, l'**inizio (S)** e il **termine (E)** indicano la durata corrispondente fino all'inizio e fino alla fine del periodo di tempo a cui il derivato si riferisce. Gli *swap* su tassi d'interesse ordinari e i *credit default swap* (CDS) hanno un inizio pari a zero e il termine corrisponde alla durata residua.¹⁷ S ed E sono espressi in anni.¹⁸ 120*
- Per quanto riguarda le opzioni, il parametro **T** indica il termine ultimo di **esercizio dell'opzione** ed è espresso in anni. 121
- Il concetto di **tranche CDO** comprende tutti i derivati creditizi in cui la protezione del credito si estende a una tranche di perdita di un pool di debitori di riferimento (p. es. *nth to default swap* o tranche di cartolarizzazione). Il **limite inferiore** (*attachment point*, A) e il **limite superiore** (*detachment point*, D) indicano le corrispondenti quote di ripartizione delle perdite in cui la protezione creditizia inizia e finisce. Le tranche CDO vengono espresse in cifre comprese fra zero e uno. Nel caso di *nth to default swap* in un pool di *m* debitori di riferimento, $A = (n - 1)/m$ e $D = n/m$. 122

VI. Metodo del modello EPE (art. 59 OFoP)

Per quanto riguarda il metodo del modello EPE, si applicano le esplicazioni contenute nel testo base di Basilea (nm. 3) e le esplicazioni modificate in alcune parti dai documenti di Basilea III (nm. 5 e 7). Da un lato, ciò riguarda le norme per il calcolo delle esigenze in materia di fondi propri, dall'altro comprende anche le esigenze relative al secondo pilastro degli standard minimi di Basilea [§§777(i)-777(xiii)]. 123*

VII. Misure di riduzione del rischio (art. 61 OFoP)

A. Considerazioni generali

[B2§114] Se un rating dell'emissione tiene già conto degli effetti delle misure di riduzione del rischio, questi ultimi non devono essere nuovamente considerati per la determinazione dei fondi propri minimi. 124

¹⁷ Per le opzioni *bermudan* su *swap* (*Bermudan swaption*), S è la prima data di esercizio ed E è la scadenza dello *swap* sottostante. Per gli altri derivati che hanno come valore di riferimento il valore di un derivato su tassi d'interesse o di un derivato su crediti (p. es. *swaption* o opzioni su obbligazioni), S ed E sono il momento di inizio e il termine del derivato su tassi d'interesse o del derivato su crediti sottostante.

¹⁸ Esempio: per uno *swap* su tasso d'interesse con una durata residua di nove mesi S = 0 ed E = 0,75.

[B2§113] Se a una posizione che beneficia di misure di riduzione del rischio vengono assegnate esigenze in materia di fondi propri superiori a una posizione altrimenti identica che non applica tali misure, i corrispondenti effetti non devono essere considerati. 125

[B2§206] Se una banca si avvale di più tecniche di riduzione del rischio a fronte di una singola posizione, deve suddividere quest'ultima nelle singole quote coperte da un unico strumento di riduzione del rischio, e calcolarne separatamente la ponderazione del rischio. Analogamente, se la protezione del credito offerta da un singolo garante è composta da diverse parti con scadenze differenti, anch'esse devono essere suddivise in strumenti di riduzione del rischio di credito a sé stanti. 126

[B2§122, 124, 125] L'esigenza in materia di fondi propri può essere ridotta mediante l'utilizzo di garanzie, se: 127

- un eventuale calo della qualità del credito della controparte non comporta una diminuzione sostanziale del valore della garanzia; e 128
- la banca dispone di apposite procedure per la tempestiva alienazione delle garanzie. 129

[B2§127] Entrambe le banche coinvolte in una transazione garantita sono soggette all'applicazione di un'esigenza in materia di fondi propri, per esempio per le operazioni di pronti contro termine attive e passive (*repo* e *reverse repo*). Anche per un'operazione di prestito titoli vengono poste esplicite esigenze in materia di fondi propri a entrambe le parti coinvolte, come pure per il deposito di garanzie a fronte di un credito risultante da un derivato o da un'altra transazione in cui la banca sia esposta a un rischio di credito. 130

[B2§84, §166, Allegato 4, §2] Sono considerate operazioni di finanziamento di titoli (*securities financing transactions*, SFT) ai sensi della presente circolare le operazioni di prestito, le operazioni di pronti contro termine (*repo*) e le operazioni a esse analoghe effettuate con valori mobiliari. Sono considerate operazioni di prestito titoli con valori mobiliari i crediti su titoli con regolare compensazione dei margini (*margin lending*). Sono considerate operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe le operazioni a titolo pensionistico su titoli (*repo* e *reverse repo*) e le operazioni di prestito titoli (*securities lending and borrowing*). 131

[B2§128] Se una banca, in qualità di intermediaria, effettua un'operazione di pronti contro termine o un'operazione analoga tra un cliente e una terza parte, garantendo al cliente che quest'ultima adempirà i propri obblighi, le esigenze in materia di fondi propri devono essere soddisfatte come se la banca fosse la diretta controparte. 132

B. Disallineamento delle scadenze

[B2§203] Come durata residua effettiva di un credito viene considerato il periodo alla scadenza del quale la controparte deve aver adempiuto al più tardi i propri impegni. Per la durata residua della copertura deve essere utilizzata la durata residua più breve possibile, tenendo conto delle opzioni e dei diritti di disdetta impliciti. 133*

[B2§204] In caso di disallineamento delle scadenze, le coperture vengono riconosciute solo se la durata iniziale del contratto soggiacente è di almeno un anno. Indipendentemente da 134

ciò, in caso di disallineamento delle scadenze non saranno riconosciute le coperture con una durata residua pari o inferiore a tre mesi.

[B2§205] Alla copertura del credito tramite garanzie reali o personali, compensazione legale e derivati creditizi si applica il seguente aggiustamento: 135

$$P_a = P \cdot (t-0.25) / (T-0.25)$$

dove:

P_a = valore della copertura del credito in seguito ad aggiustamento dovuto al disallineamento delle scadenze

P = valore della copertura del credito in seguito ad aggiustamento in funzione di altri scarti (*haircut*)

T = valore minimo (5, durata residua del credito), espresso in anni

t = valore minimo (T , durata residua della copertura del credito), espresso in anni

VIII. Compensazione legale e contrattuale (art. 61 cpv. 1 lett. a OFoP)

A. Compensazione dei crediti e degli impegni iscritti a bilancio

[B2§188] Nei casi in cui una banca è in grado in ogni momento di determinare i crediti e gli impegni iscritti a bilancio nei confronti della controparte che possono essere compensati per legge (sotto forma di crediti o depositi), dispone di una base giuridica fondata relativamente all'applicabilità dell'accordo di compensazione in ogni ordinamento giuridico competente (in caso di insolvenza o di fallimento della controparte) nonché sorveglia e gestisce sia i rischi connessi sia le posizioni corrispondenti su base netta, essa potrà utilizzare il saldo netto di tali crediti e impegni come base per il calcolo delle sue esigenze in materia di fondi propri mediante la formula riportata nel nm. 204. Gli attivi (crediti) vengono trattati come crediti e gli impegni (depositi) come garanzie. L'*haircut* H è pari a zero, tranne in presenza di un disallineamento valutario. In caso di valutazione al corso di mercato su base giornaliera, deve essere utilizzato un periodo di detenzione di dieci giorni lavorativi e si applicano tutti i requisiti di cui ai nm. 133–135, 208–210, 240 e 241. 136

B. Riconoscimento degli accordi di compensazione per operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe

[B2§174] La compensazione tra posizioni del portafoglio della banca (*banking book*) e del portafoglio di negoziazione (*trading book*) è ammessa solo se le transazioni compensate soddisfano le due condizioni seguenti: 137

- il valore di mercato di tutte le transazioni è calcolato giornalmente; e 138

- gli strumenti di garanzia utilizzati nelle transazioni sono riconosciuti come garanzie finanziarie nel portafoglio della banca. 139

[B2§173] Gli effetti degli accordi bilaterali di compensazione che riguardano le operazioni di pronti contro termine e le operazioni analoghe vengono riconosciute a livello della controparte se gli accordi sono giuridicamente applicabili in caso di inadempienza in ogni ordinamento giuridico competente, anche se si tratta di insolvenza o fallimento. Inoltre, gli accordi di compensazione devono 140

- assicurare alla parte non inadempiente il diritto di liquidare e pareggiare tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo in caso di inadempienza della controparte, inclusi l'insolvenza o il fallimento di quest'ultima; 141
- assicurare la compensazione tra gli utili e le perdite derivanti dalle transazioni (compresi quelli sul valore delle eventuali garanzie reali) liquidate o pareggiate ai sensi del relativo accordo, così che da una controparte all'altra sia dovuto un solo importo netto; 142
- consentire l'immediata alienazione o compensazione delle garanzie reali in caso di inadempienza; e, 143
- nel caso in cui si verifichi un'inadempienza, essere, congiuntamente ai diritti derivanti dalle condizioni di cui ai nm. 141–143, applicabili in ogni giurisdizione competente, anche se l'inadempienza è costituita dall'insolvenza o dal fallimento della controparte. 144

C. Riconoscimento degli accordi di compensazione per i derivati [AS-CCR, Allegato 4, §134]

Le banche possono compensare reciprocamente i contratti con clausola di novazione, se tutti gli impegni contratti tra una banca e la relativa controparte per la consegna di una determinata valuta a una determinata data di valuta vengono automaticamente accorpati con tutti gli altri impegni nella stessa valuta e con la stessa data di valuta, creando, dal punto di vista giuridico, un unico importo che sostituisce i precedenti impegni lordi. 145

Le banche possono altresì compensare reciprocamente le transazioni anche nel quadro di un'altra forma giuridicamente valida, non menzionata nel nm. 145, di compensazione bilaterale, sotto forma di *close-out netting* e di altre forme di novazione. 146

In entrambi i casi summenzionati, una banca deve provare che 147

- sussiste un accordo bilaterale di compensazione scritto stipulato con la controparte il quale genera un unico impegno giuridico che copre tutte le transazioni registrate e secondo cui la banca avrà il diritto di ricevere o l'obbligo di pagare in funzione del saldo dei valori di mercato positivi e negativi delle singole transazioni incluse, se la controparte è inadempiente per uno dei seguenti motivi: insolvenza, fallimento, liquidazione o circostanze analoghe; 148

• dispone di pareri legali scritti e fondati secondo cui, in caso di vertenza legale, le competenti autorità giudiziarie o amministrative riconoscerebbero che il credito della banca è un ammontare netto in conformità	149
• alle prescrizioni legali del foro in cui ha sede la controparte e, qualora sia coinvolta una filiale estera della controparte, anche in conformità alle prescrizioni legali del Paese in cui è ubicata la filiale,	150
• alle prescrizioni legali vigenti per le singole transazioni,	151
• alle prescrizioni legali vigenti per i contratti o gli accordi necessari ai fini della compensazione (<i>netting</i>);	152
• dispone di procedure atte ad assicurare che le caratteristiche giuridiche degli accordi di compensazione vengono regolarmente esaminate alla luce di eventuali modifiche alle pertinenti leggi.	153
I contratti che prevedono clausole <i>walkaway</i> non sono ammessi nella compensazione ai fini del calcolo della copertura con fondi propri. Una clausola <i>walkaway</i> è una disposizione che permette a una controparte non inadempiente di effettuare solo pagamenti limitati o di non effettuare alcun pagamento a favore della controparte inadempiente, anche se quest'ultima è il creditore netto.	154
La semplice compensazione contabile dei pagamenti (<i>payments netting</i>) volta a ridurre i costi di esercizio dei regolamenti giornalieri dei saldi non viene riconosciuta nel calcolo dei fondi propri minimi, in quanto non ha alcun influsso sugli impegni lordi della controparte.	155

IX. Computo delle garanzie

A. Esigenze qualitative

[B3§110] Le banche devono garantire di disporre di risorse sufficienti per una gestione corretta degli accordi sui margini con le controparti per derivati e per operazioni di finanziamento dei titoli (SFT), vale a dire per quanto riguarda la puntualità e la correttezza delle richieste di ricostituzione del margine (<i>margin call</i>) in uscita nonché il tempo di reazione per le richieste di ricostituzione del margine in entrata. Inoltre, le banche devono adottare provvedimenti tesi all'amministrazione delle garanzie, in modo da poter controllare e sorvegliare i seguenti fattori:	156
• il rischio a cui sono esposte a causa degli accordi sui margini (p. es. volatilità e liquidità dei titoli impiegati come garanzie),	157
• concentrazioni del rischio su determinate tipologie di garanzie,	158
• l'ulteriore utilizzo di garanzie in contanti e di altro tipo, compresi i potenziali deficit di liquidità derivanti dall'ulteriore impiego delle garanzie ottenute dalle controparti,	159

- diritti ceduti a garanzie depositate presso le controparti. 160

B. Possibili approcci

[B2§121] Le banche possono scegliere tra un approccio semplificato e un approccio completo, utilizzando l'uno o l'altro nel portafoglio della banca, ma non entrambi contemporaneamente. Questa limitazione non si applica né ai crediti lombard, né alle operazioni di prestito, alle operazioni di pronti contro termine o a operazioni analoghe con valori mobiliari. Nel portafoglio di negoziazione può essere preso in considerazione solo l'approccio completo. 161

[B2§121] Una copertura parziale è ammessa in entrambi gli approcci, ma eventuali disallineamenti delle scadenze tra il credito sottostante e le garanzie sono ammesse solo nell'approccio completo. 162

X. Computo delle garanzie nell'approccio semplificato (art. 61 cpv. 1 lett. d OFoP)

A. Garanzie riconosciute

[B2§145] Nell'approccio semplificato vengono riconosciute le seguenti garanzie: 163

- depositi in contanti presso la banca che ha concesso il credito, incluse le obbligazioni di cassa o strumenti affini emessi dalla banca che ha concesso il credito, nonché investimenti fiduciari presso la banca che ha concesso il credito o presso un'altra banca; 164
- oro; 165
- titoli di credito valutati da un'agenzia di rating esterna riconosciuta, con rating appartenente almeno: 166
 - alla classe 5, se emessi da governi centrali o da altri enti di diritto pubblico che l'organo nazionale di vigilanza ha equiparato a governi centrali; 167
 - alla classe 4, se emessi da altre entità (inclusi banche e istituti di investimento); oppure 168
 - alla classe ST3 per i titoli di credito a breve termine; 169*
- titoli di credito senza rating di un'agenzia di rating riconosciuta, a condizione che: 170
 - siano stati emessi da un banca; 171
 - siano quotati in una borsa riconosciuta; 172
 - siano antergati; e 173

• tutte le altre emissioni antergate della stessa banca presentino un rating assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta pari almeno alla classe 4 o alla classe ST3 per i titoli di credito a breve termine;	174
• strumenti azionari (comprese le obbligazioni convertibili) appartenenti a un indice principale;	175
• fondi in valori mobiliari e OICVM (UCITS) ¹⁹ , se:	176
• il prezzo delle quote è pubblicato quotidianamente; e	177
• il fondo in valori mobiliari e gli OICVM sono circoscritti a investimenti in strumenti menzionati nel presente paragrafo. L'utilizzo di strumenti derivati da parte di fondi in valori mobiliari e OICVM unicamente allo scopo di copertura degli investimenti menzionati al presente numero marginale e al nm. 193 non deve impedire che le quote di tale fondo e di OICVM siano riconosciute come garanzie finanziarie;	178
• Abrogato	179*
[B3§111] Le posizioni di ricartolarizzazione di cui al nm. 94.1 della Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche» non sono ammesse come garanzie finanziarie indipendentemente dal rating del credito. Tale divieto si applica a prescindere dall'approccio adottato per la determinazione degli <i>haircut</i> .	180
 B. Calcolo	
[B2§194, 145] I <i>credit linked note</i> garantiti mediante denaro contante che sono stati emessi dalla banca contro crediti nel portafoglio bancario e soddisfano le esigenze per i derivati creditizi (sezione XIII) vengono trattati come crediti coperti da garanzie in contanti.	181
Se i depositi in contanti, le obbligazioni di cassa o altri strumenti affini emessi dalla banca che ha concesso il credito vengono detenuti a titolo di garanzia presso una banca terza, la parte di credito coperta dalla garanzia riceve la ponderazione della banca terza (dopo gli eventuali scarti necessari per il rischio di cambio) se le garanzie sono state cedute formalmente o costituite in pegno in modo incondizionato e irrevocabile a favore della banca che ha concesso il credito.	182
Alla parte di credito garantita da investimenti fiduciari presso una banca terza viene attribuita la ponderazione del rischio della banca presso la quale sono stati collocati gli investimenti fiduciari.	183
[B2§182] Per essere computate nell'approccio semplificato, le garanzie devono essere costituite in pegno o prestate in modo equivalente almeno per la durata del credito e rivalutate al valore di mercato almeno ogni sei mesi. Quest'ultima condizione non è applicabile ai depositi in contanti, agli investimenti fiduciari e alle obbligazioni di cassa. Alle parti di credito	184

¹⁹ Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (*Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities*).

coperte dal valore di mercato delle garanzie riconosciute si applica la ponderazione del rischio del garante. Fatti salvi i casi di cui ai nm. 185–189, la ponderazione del rischio della parte coperta non può scendere al di sotto del 20%. Alla parte rimanente del credito viene assegnata la ponderazione del rischio della rispettiva controparte.

[B2§183] Alle operazioni di pronti contro termine o operazioni analoghe che soddisfanno i criteri di cui ai nm. 260–268 e 271–276 si applica una ponderazione del rischio dello 0%. Se la controparte non è un operatore primario del mercato, all'operazione viene attribuita una ponderazione del rischio del 10%. 185

[B2§184] Ai derivati valutati quotidianamente al corso di mercato e coperti da liquidità nella stessa valuta è attribuita una ponderazione del rischio dello 0% fino a concorrenza dell'importo della copertura. Se coperti da titoli di Stato o da titoli di altri enti statali con una ponderazione del rischio pari allo 0%, tali strumenti ricevono una ponderazione del rischio del 10%. 186

[B2§185] Anziché le ponderazioni minime del rischio di cui al nm. 184, può essere impiegata una ponderazione del rischio dello 0%, se l'operazione e le garanzie sono denominate nella stessa valuta e se 187

- la garanzia consiste in un deposito in contanti; oppure 188

- se la garanzia consiste in titoli di un governo centrale o in titoli di un ente di diritto pubblico con una ponderazione del rischio dello 0% nell'approccio standard e al suo valore di mercato è stata applicata una riduzione del 20%. 189

Abrogato 190*

XI. Computo delle garanzie secondo l'approccio completo (art. 61 cpv. 1 lett. d OFoP)

A. Garanzie riconosciute

[B2§146, B3§111] Nell'approccio completo vengono riconosciute le seguenti garanzie: 191

- tutti gli strumenti indicati ai nm. 163–178, tranne gli strumenti menzionati al nm. 180; 192*

- le azioni che non appartengono a un indice principale, ma sono quotate in una borsa riconosciuta; 193

- fondi in valori mobiliari e OICVM che contengono le summenzionate azioni. 194

- [B2§703] Per le operazioni di pronti contro termine e le operazioni analoghe contenute nel portafoglio di negoziazione, fatto salvo il nm. 180, tutti gli strumenti attribuibili al portafoglio possono essere computati come garanzie. Per quegli strumenti che non vengono riconosciuti come garanzie nel portafoglio della banca (cioè non rientrano nelle categorie di cui al nm. 163 e segg.) occorre operare un *haircut*, alla stregua di quello applicato a titoli riconosciuti quotati in borsa ma non contenuti in un indice principale (nm. 209). Tuttavia, se le banche utilizzano stime proprie per la determinazione degli 195

haircut oppure un metodo del modello EPE, devono utilizzarle anche per il portafoglio di negoziazione.

B. Calcolo

- [B2§130] Nell'approccio completo, le banche che assumono garanzie devono calcolare il valore rettificato del credito nei confronti della controparte, al fine di tenere conto di eventuali variazioni di valore della garanzia. Mediante l'impiego di *haircut* (scarti di garanzia) positivi o negativi, le banche devono adeguare sia l'ammontare del credito nei confronti della controparte sia il valore delle garanzie ricevute dalla controparte, per tenere conto di eventuali variazioni future del valore di entrambi causate dalle fluttuazioni del mercato. 196
- [B2§131] In caso di disallineamento tra la valuta del credito e quella della garanzia, si rende necessaria una correzione supplementare al ribasso dell'ammontare della garanzia, già corretto in funzione della volatilità, per tenere conto di eventuali variazioni future del corso di cambio. 197
- [B2§132] Se l'importo del credito è superiore a quello della garanzia, entrambi corretti in funzione della volatilità (ivi compreso un aggiustamento supplementare per il rischio di cambio), le banche devono determinare le loro posizioni ponderate per il rischio come differenza tra i due importi corretti in funzione della volatilità, moltiplicata per la ponderazione del rischio della controparte. Le modalità precise di calcolo sono descritte ai nm. 204–207. 198*
- [B2§133] Possono essere utilizzati *haircut* prudenziali (nm. 208–210) oppure *haircut* stimati internamente (nm. 212 segg.). L'utilizzo di questi ultimi è consentito unicamente a condizione che la FINMA abbia verificato e certificato il rispetto di determinate condizioni qualitative e quantitative (nm. 216–230). 199
- [B2§134] Una banca può optare per *haircut* prudenziali o per *haircut* stimati internamente a prescindere dal fatto che per i rischi di credito abbia scelto l'approccio standard o l'approccio IRB. L'utilizzo di *haircut* stimati internamente implica che debbano essere impiegati per tutti i tipi di strumenti per i quali essi risultano idonei. Sono esonerati da questo obbligo i portafogli non significativi. 200
- [B2§135] L'ammontare dei singoli *haircut* dipende dal tipo di strumento, dal tipo di transazione, nonché dalla frequenza della valutazione al corso di mercato e del reintegro del margine. Per esempio, le operazioni di pronti contro termine e le operazioni analoghe soggette a valutazione al corso di mercato e obbligo di reintegro del margine su base giornaliera ricevono un *haircut* basato su un periodo di detenzione di cinque giorni, mentre alle operazioni di credito garantite, soggette a valutazione al corso di mercato su base giornaliera senza obbligo di reintegro del margine, si applicano *haircut* basati su un periodo di detenzione di venti giorni. A questo proposito occorre rispettare il nm. 241. 201
- [B2§136] Per determinati tipi di operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe (essenzialmente operazioni di pronti conto termine con titoli di Stato, come esplicito ai nm. 260–276), nella determinazione dell'importo del credito previa riduzione del rischio è possibile applicare un *haircut* pari a zero. 202

[B2§138] Oltre agli *haircut* prudenziali e a quelli stimati internamente, le banche possono utilizzare anche modelli *value-at-risk* (cfr. nm. 242 e segg). 203

[B2§147] Se vengono utilizzate delle garanzie, il valore della posizione previa riduzione del rischio di credito è calcolato come segue: 204

$$E^* = \max \{0, [E (1 + H_E) - C (1 - H_C - H_{FX})]\}$$

dove:

E^* = importo del credito previa riduzione del rischio di credito

E = importo corrente del credito

H_E = *haircut* applicato al credito

C = valore corrente della garanzia ricevuta

H_C = *haircut* applicato alla garanzia

H_{FX} = *haircut* applicato al disallineamento valutario fra la garanzia e il credito

[B2§148] L'importo del credito previa riduzione del rischio di credito viene moltiplicato per la ponderazione del rischio della controparte al fine di determinare il valore ponderato per il rischio del credito coperto da garanzie. 205

[B2§149] Il trattamento delle transazioni con disallineamento delle scadenze tra credito e garanzia è descritto nei nm. 133–135. 206

[B2§150] Se le garanzie sono costituite da un paniere di attivi, l'*haircut* applicato al paniere è calcolato in base alla formula $H = \sum_i a_i \cdot H_i$, dove a_i rappresenta il peso di un attivo nel paniere e H_i l'*haircut* ad esso applicabile. Il peso di a_i equivale alla quota di valore in termini percentuali dell'attivo i sull'intero paniere. 207

C. Utilizzo di *haircut* prudenziali standard

[B2§151, 153] [B3§111] *Haircut* prudenziali standard (in %) in caso di rivalutazione al corso di mercato delle garanzie, di obbligo di reintegro del margine su base giornaliera e di un periodo di detenzione di dieci giorni. 208

209*

Rating dell'emissione	Durata residua	Governi centrali ed enti di diritto pubblico che possono essere trattati alla stregua di governi centrali, come pure banche multilaterali di sviluppo secondo l'allegato 1	Altri emittenti	Posizioni di cartolarizzazione
Classi di rating 1 o 2 e ST1 per i titoli di credito a breve termine	≤ 1 anno > 1 anno ≤ 5 anni > 5 anni	0,5 2 4	1 4 8	2 8 16
Classi di rating 3 o 4 e ST2 o ST3 per i titoli di credito a breve termine e i titoli di credito bancari privi di rating secondo il nm. 170 (incl. investimenti fiduciari)	≤ 1 anno > 1 anno ≤ 5 anni > 5 anni	1 3 6	2 6 12	4 12 24
Classe di rating 5	Tutti	15	Non riconosciuti	Non riconosciuti
Indici principali (incl. obbligazioni convertibili) e oro		15		
Altre azioni negoziate in una borsa riconosciuta (incl. obbligazioni convertibili) e altre garanzie		25		
Fondi in valori mobiliari / OICVM		Massimo <i>haircut</i> applicabile a un titolo nel quale il fondo può investire.		
Garanzia in contanti nella stessa valuta ²⁰		0		

[B2§152] Se sussiste un disallineamento valutario tra il credito e la garanzia sotto forma di titoli di credito e garanzie in contanti, l'*haircut* prudenziale standard per il rischio di cambio è pari all'8% (in caso di valutazione al corso di mercato delle garanzie e di obbligo di reintegro del margine su base giornaliera e di un periodo di detenzione di dieci giorni).

210

[B2§153] Per le transazioni nelle quali la banca presta strumenti non riconosciuti, al credito viene applicato un *haircut* identico a quello delle azioni negoziate in una borsa riconosciuta, ma non contenute in un indice principale.

211

²⁰ Ivi compresi le obbligazioni di cassa o strumenti analoghi emessi dalla banca che ha concesso il credito, come pure gli investimenti fiduciari presso la banca che ha concesso il credito o presso un'altra banca.

D. Utilizzo di *haircut* stimati internamente

[B2§154] Su richiesta, la FINMA può autorizzare una banca a calcolare gli <i>haircut</i> usando proprie stime della volatilità del prezzo di mercato e del corso di cambio, subordinando tale autorizzazione al rispetto degli standard minimi qualitativi e quantitativi menzionati ai nm. 216–230.	212
[B2§154] Per quanto riguarda i titoli di credito con classe di rating 4 o 3 o superiore per i titoli di credito a breve termine, le stime della volatilità possono essere indicate per ogni categoria di titolo. La determinazione delle categorie di titoli deve tenere conto del tipo di emittente, del suo rating, della durata residua e della <i>duration</i> modificata. Le stime della volatilità devono essere rappresentative dei titoli effettivamente inclusi nella categoria considerata. Per quanto riguarda i titoli di credito ammessi a titolo di garanzia o le azioni, gli <i>haircut</i> devono essere calcolati separatamente per ogni titolo.	213
[B2§155] Le banche devono stimare singolarmente le volatilità della garanzia e del disallineamento valutario. Le volatilità stimate non devono tenere conto delle correlazioni tra i crediti non coperti da garanzie, le garanzie e i corsi di cambio.	214
[B2§156–160] Se gli <i>haircut</i> vengono calcolati in base a stime proprie della banca, devono essere soddisfatte le seguenti esigenze quantitative:	215
per il calcolo degli <i>haircut</i> deve essere utilizzato un intervallo di confidenza unilaterale del 99%;	216
il periodo di detenzione minimo dipende dal tipo di transazione e dalla frequenza del reintegro del margine o della valutazione al corso di mercato. Il periodo di detenzione minimo applicabile a diversi tipi di transazioni è indicato al nm. 232. Le banche possono impiegare <i>haircut</i> calcolati su periodi di detenzione più brevi e maggiorarli mediante la formula di cui al nm. 240 per ottenere un periodo di detenzione appropriato;	217
le banche devono tenere conto della scarsa liquidità degli attivi di qualità inferiore e aumentare il periodo di detenzione nei casi in cui quello prescritto risulti troppo breve in ragione della liquidità delle garanzie. Le banche devono altresì individuare i casi in cui i dati storici sottovalutano la volatilità potenziale, per esempio in presenza di corsi di cambio fissi, e sottoporre i dati a uno stress test;	218
il periodo di osservazione storico (periodo di rilevamento) scelto per il calcolo dell'<i>haircut</i> deve essere di almeno un anno. Se per le singole osservazioni giornaliere si applicano diverse ponderazioni, il periodo di osservazione medio ponderato deve essere almeno pari a sei mesi (in altri termini, nella media ponderata i valori devono risalire almeno a sei mesi); e	219
i dati devono essere aggiornati almeno una volta ogni trimestre. Se le condizioni di mercato lo richiedono, l'aggiornamento deve avvenire immediatamente.	220
[B2§162–165] Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti esigenze qualitative:	221

- le volatilità stimate (e i periodi di detenzione) devono essere utilizzate nel processo quotidiano di gestione dei rischi della banca; 222
- le banche devono disporre di validi processi che garantiscano la conformità alle prescrizioni documentate delle direttive interne, dei controlli e delle procedure riguardanti il sistema di misurazione dei rischi; 223
- il sistema di misurazione dei rischi deve essere utilizzato congiuntamente ai limiti interni di credito; e 224
- nell'ambito del processo interno di revisione della banca deve essere svolta una verifica periodica indipendente del sistema di misurazione dei rischi. Inoltre, l'insieme dei processi di gestione dei rischi deve essere esaminato a cadenza regolare e deve comprendere almeno i seguenti elementi: 225
 - l'integrazione della misurazione dei rischi nella gestione quotidiana dei rischi; 226
 - la convalida di ogni modifica importante nella procedura di misurazione dei rischi; 227
 - l'esattezza e la completezza dei dati sulle posizioni; 228
 - la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti di dati utilizzate per generare i modelli interni, compresa l'indipendenza di tali fonti; e 229
 - l'esattezza e l'idoneità delle ipotesi di volatilità. 230

E. Aggiustamenti necessari del periodo di detenzione minimo e degli *haircut*

a) Aggiustamenti del periodo di detenzione minimo [B2§166–167] [B3§103]

Per alcune transazioni è necessario adottare periodi di detenzione minimi diversi, a seconda del tipo e della frequenza della rivalutazione e del reintegro del margine: 231

Tipo di transazione	Periodo di detenzione minimo ²¹	Condizione	232
Operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe	5 giorni lavorativi	Obbligo di reintegro del margine su base giornaliera	
Altre transazioni sul mercato dei capitali, derivati ²² e crediti lombard	10 giorni lavorativi	Obbligo di reintegro del margine su base giornaliera	
Concessione di crediti coperti da garanzie	20 giorni lavorativi	Rivalutazione su base giornaliera	

Se una transazione o un paniere di negoziazione (v. nm. 107) soddisfa uno dei criteri di cui ai nm. 233–239, deve essere applicato un periodo di detenzione più lungo.

²¹ Supervisory Floor for Margin Period of Risk.

²² Con riserva del nm. 551.

Per tutti i panieri di negoziazione che, in un determinato momento di un dato trimestre, comprendevano più di 5000 operazioni, il periodo di detenzione minimo per il trimestre successivo viene fissato a 20 giorni lavorativi. 233

Per i panieri di negoziazione che contengono almeno un'operazione con garanzie non liquide oppure un derivato che non può essere facilmente sostituito, si applica un periodo di detenzione minimo di 20 giorni lavorativi. 234

In questo contesto, i concetti di «garanzie non liquide» e di «derivato che non può essere facilmente sostituito» devono essere interpretati in un contesto di condizioni di mercato critiche; sono caratterizzati dal venire meno di mercati continuamente attivi, sui quali, entro due giorni al massimo, un partecipante al mercato ottiene più quotazioni di prezzo che non sollecitano il mercato e non contengono un ribasso (nel caso delle garanzie) o una maggiorazione (nel caso di derivati) del o sul prezzo di mercato. 235

Le situazioni in cui le operazioni sono considerate non liquide ai sensi delle presenti esplicazioni riguardano per esempio gli strumenti in cui non avviene una determinazione del prezzo su base giornaliera come pure gli strumenti per i quali si applicano speciali norme contabili di valutazione (p. es. derivati oppure operazioni di pronti contro termine o operazioni analoghe, il cui valore temporale viene determinato tramite modelli sulla base di parametri di entrata non osservati sul mercato). 236

Inoltre, una banca deve considerare se nelle operazioni o nei titoli detenuti come garanzie sussiste una concentrazione su un determinato contraente e se la banca sarebbe in grado di sostituire le proprie operazioni, nel caso in cui il contraente si ritiri improvvisamente dal mercato. 237

Se negli ultimi due trimestri una banca, in un determinato paniere di compensazione, è stata al centro di più di due controversie sull'ammontare dei margini supplementari la cui durata ha superato il periodo di detenzione minimo applicabile (precedentemente all'applicazione della presente prescrizione), la banca deve tenere conto di tale cronologia applicando un periodo di detenzione per i due trimestri successivi, che corrisponde almeno al doppio del periodo di detenzione minimo secondo i nm. 233–237 per il paniere di compensazione in questione. 238

Nel reintegro del margine (*re-margining*) che avviene non su base giornaliera, bensì ogni N giorni, si applica un periodo di detenzione di almeno il valore minimo F secondo i nm. 231, 232 e 233–238 più N giorni meno uno. In pratica: 239

$$\text{Periodo di detenzione} = F + N - 1$$

b) Aggiustamento degli haircut

[B2§168] Se la frequenza del reintegro del margine o della rivalutazione è superiore a un giorno, l'importo minimo degli haircut deve essere calcolato in funzione del numero di giorni lavorativi che intercorrono tra l'obbligo di reintegro o la rivalutazione mediante la formula seguente: 240

$$H = H_M \sqrt{[(NR + (T_M - 1)) / T_M]}$$

dove:

H = haircut

H_M = *haircut* per il periodo di detenzione minimo

T_M = periodo di detenzione minimo per il corrispondente tipo di transazione

NR = numero effettivo di giorni lavorativi che intercorrono tra l'obbligo di reintegro del margine per le transazioni sul mercato dei capitali o le rivalutazioni per la concessione di crediti coperti da garanzie

[B2§168] Se la volatilità viene calcolata su un periodo di detenzione di T_N giorni che non coincide con il periodo di detenzione minimo T_M stabilito, l'*haircut* H_M è calcolato secondo la seguente formula: 241

$$H_M = H_N \sqrt{T_M / T_N}$$

dove:

T_N = periodo di detenzione utilizzato dalla banca per ottenere H_N

H_N = *haircut* basato sul periodo di detenzione T_N

F. Utilizzo di modelli VaR per la stima degli *haircut*

[B2§178] In alternativa all'utilizzo di *haircut* prudenziali standard o di stime interne, per determinare l'importo del credito previa riduzione del rischio è consentito applicare modelli VaR (*value-at-risk*), tenendo conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli. Questo approccio viene adottato soltanto per le operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe con controparti con cui sono stati sottoscritti accordi di compensazione. 242

[B2§178] Possono avvalersi dell'approccio modello VaR le banche che dispongono di un modello di rischio di mercato riconosciuto conformemente alla Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche». 243

Le banche che non applicano un modello di rischio di mercato riconosciuto dal punto di vista prudenziale possono far riconoscere separatamente i propri modelli VaR interni per il calcolo delle volatilità potenziali nelle operazioni di pronti contro termine e nelle operazioni analoghe. 244

Il riconoscimento dei modelli interni è tuttavia subordinato alla condizione che la banca sia in grado di dimostrarne la qualità alla FINMA per mezzo di un *backtesting* dei risultati sui dati di un anno. 245

[B2§179] I criteri quantitativi e qualitativi per il riconoscimento dei modelli interni relativi al rischio di mercato per le operazioni di pronti contro termine e le operazioni analoghe coincidono sostanzialmente con quelli della Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche». Per quanto riguarda il periodo di detenzione, la durata minima sarà tuttavia di cinque giorni lavorativi (anziché dieci) e potrà essere prorogata qualora non risultasse adeguata alla 246

liquidità dello strumento in questione. Se una transazione oppure una quantità compensabile di transazioni (paniere di compensazione, v. nm. 107) soddisfa uno dei criteri di cui ai nm. 233–239, deve essere applicato un periodo di detenzione in conformità a questi ultimi.

[B2§181] Per le banche che utilizzano i propri modelli interni di rischio di mercato, l'importo del credito previa riduzione del rischio di credito E^* viene calcolato come segue: 247

$$E^* = \max \{0, [(\sum E - \sum C) + (\text{risultato VaR ottenuto tramite il modello interno di rischio di mercato})]\} \quad 248$$

Per il calcolo delle esigenze di fondi propri le banche devono utilizzare il valore VaR del giorno lavorativo precedente. 249

G. Condizioni per l'applicazione di un *haircut* pari a zero

Indipendentemente dall'approccio scelto (semplificato, completo o basato su un modello VaR) per le operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe con contratto di riacquisto espresso in franchi svizzeri, per determinare i fondi propri minimi per il rischio di credito si considera soltanto la parte non coperta (vale a dire l'importo netto positivo del credito, calcolato senza l'utilizzo di *haircut*), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 250

- la controparte è un operatore *primario* del mercato; 251
- l'operazione di pronti contro termine viene effettuata in modo automatico mediante un sistema elettronico sperimentato che elimina i rischi operativi e di adempimento; 252
- le transazioni vengono eseguite dal sistema secondo il principio «fornitura contro pagamento»; 253
- i crediti e le garanzie sono valutati dal sistema almeno due volte al giorno sulla base dei corsi attuali sia dei valori mobiliari sia delle divise, la posizione netta viene calcolata immediatamente e la compensazione dei margini viene effettuata automaticamente lo stesso giorno; 254
- la documentazione determinante ai fini dell'accordo corrisponde a quella comunemente in uso sul mercato per questo tipo di operazioni di pronti contro termine sui valori mobiliari in questione; essa stabilisce che la transazione può essere disdetta con effetto immediato qualora la controparte non ottemperi l'obbligo di fornire garanzie supplementari sotto forma di liquidità o di valori mobiliari o di reintegro del margine o risulta inadempiente in altro modo; 255
- in caso di inadempienza, indipendentemente dal fatto che sia dovuta a insolvenza o a fallimento, la banca deve avere il diritto illimitato e legalmente esercitabile di prendere possesso immediato e di realizzare le garanzie; 256
- il sistema utilizzato per l'operazione di pronti contro termine è riconosciuto dalla FINMA; 257

• i valori mobiliari utilizzati per le operazioni di pronti contro termine sono titoli ammessi dalla Banca nazionale svizzera per questo tipo di operazioni.	258
Sono riconosciuti dalla FINMA i sistemi di pronti contro termine in franchi svizzeri che si basano sui sistemi integrati di SIX Repo SA o di Eurex Zürich SA e il cui regolamento avviene mediante SIX SIS SA e il sistema di pagamento SIC.	259
[B2§170] Alle operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe è possibile applicare, anziché le disposizioni di cui al nm. 250, un <i>haircut</i> (H) pari a zero, se la controparte è un operatore <i>primario</i> del mercato e le seguenti condizioni sono rispettate:	260
• il credito e la garanzia sono entrambi costituiti da denaro contante o da titoli emessi da un governo centrale o da un ente di diritto pubblico con una ponderazione del rischio dello 0% nell'approccio standard;	261
• il credito e la garanzia sono denominati nella stessa valuta;	262
• la transazione ha una durata massima di un giorno (<i>overnight</i>) oppure sia il credito sia la garanzia sono valutati al corso di mercato su base giornaliera e sono soggetti a obblighi di reintegro del margine su base giornaliera;	263
• nel caso in cui la controparte sia venuta meno all'obbligo di fornire garanzie supplementari, non intercorrono più di quattro giorni di negoziazione tra l'ultima rivalutazione prima del mancato adempimento dell'obbligo di reintegro del margine e la realizzazione della garanzia;	264
• l'operazione sia effettuata tramite un sistema di pagamento e di regolamento dei valori mobiliari generalmente riconosciuto per questa tipologia di operazioni;	265
• la documentazione determinante ai fini dell'accordo è quella comunemente in uso sul mercato per questo tipo di operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe sui titoli in questione;	266
• la documentazione determinante ai fini dell'accordo stabilisce che la transazione può essere disdetta con effetto immediato qualora la controparte non ottemperi l'obbligo di fornire garanzie supplementari sotto forma di liquidità o di valori mobiliari o di reintegro del margine o risulti altrimenti inadempiente; e	267
• in caso di inadempienza, indipendentemente dal fatto che sia dovuta a insolvenza o a fallimento, la banca deve avere il diritto illimitato e legalmente esercitabile di prendere possesso immediato e di realizzare le garanzie.	268
[B2§170] La deroga di cui al nm. 260 non è ammessa per le banche che applicano un approccio basato sul modello descritto ai nm. 242 e segg.	269
[B2§171] Sono considerati operatori <i>primari</i> del mercato secondo il nm. 260:	270
• i governi centrali, le banche centrali e gli enti di diritto pubblico;	271

- le banche e i commercianti di valori mobiliari; 272
- altre imprese attive nel settore finanziario (comprese le imprese di assicurazione) che possono ricevere una ponderazione del rischio del 20%; 273
- fondi di investimento sottoposti a vigilanza, soggetti alle esigenze in materia di fondi propri o a limiti di indebitamento; 274
- casse pensioni sottoposte a vigilanza; 275
- gestori riconosciuti di sistemi di pagamento o di regolamento di valori mobiliari. 276

[B2§172] Qualora un'autorità di vigilanza di un Paese terzo applichi una particolare deroga per le operazioni di pronti contro termine o operazioni analoghe su titoli di Stato emessi in quel Paese, è possibile far valere le stesse deroghe anche in Svizzera. 277

H. Operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe

[B2§176] Alle banche che utilizzano *haircut* prudenziali standard predefiniti o stime interne si applica la formula illustrata di seguito che tiene conto degli effetti degli accordi di compensazione: 278

$$E^* = \max \{0, [(\sum E - \sum C) + \sum (E_s \cdot H_s) + \sum (E_{FX}) \cdot (H_{FX})]\}$$

dove:

E^* = importo del credito previa riduzione del rischio di credito

E = importo corrente del credito

C = valore corrente della garanzia ricevuta

E_s = valore assoluto della posizione netta in un titolo

H_s = *haircut* applicato al titolo

E_{FX} = valore assoluto della posizione netta in una valuta diversa da quella concordata

H_{FX} = *haircut* per il disallineamento valutario

XII. Garanzie e derivati creditizi (art. 61 cpv. 1 lett. b e c OFoP)

A. Esigenze minime

Le banche devono riconoscere e comprendere i rischi legati alle garanzie e ai derivati creditizi. I sistemi di misurazione, di gestione e di sorveglianza dei rischi devono registrare in modo adeguato le garanzie e i derivati creditizi. 279

Le disposizioni di cui ai nm. 281–332 si riferiscono alle banche che per la determinazione dei fondi propri minimi per i rischi di credito applicano l'approccio standard internazionale (AS-BRI). Le banche IRB sono tenute ad applicare direttamente gli standard minimi di Basilea, con le limitazioni di cui al nm. 371. 280

B. Riconoscimento dell'effetto di copertura

Mediante garanzie e derivati creditizi, una banca beneficiaria di garanzia può ridurre il proprio rischio di credito nei confronti di una o più controparti. Tuttavia, affinché l'effetto di copertura di una garanzia o di un derivato creditizio possa essere preso in considerazione nel calcolo dei fondi propri minimi con l'approccio di sostituzione (nm. 311), i rischi di credito devono essere effettivamente trasferiti in capo al garante e le esigenze minime riportate di seguito rispettate. L'effetto di copertura è riconosciuto in ogni caso fino a concorrenza dell'importo massimo di versamento. 281

[B2§189] Un contratto relativo a una garanzia o un derivato creditizio 282

- deve rappresentare un credito diretto nei confronti del garante; 283
- deve essere esplicitamente legato a crediti specifici, affinché l'estensione della garanzia sia chiaramente definita e incontestabile; 284
- deve essere irrevocabile. Il contratto non deve concedere al garante il diritto di disdire unilateralmente il suo impegno di copertura del credito, di aumentarne i costi o di ridurre la durata convenuta, salvo nel caso in cui il beneficiario della garanzia non ottemperi gli obblighi di pagamento previsti a suo carico dal contratto di copertura o da altri impegni contrattuali fondamentali; 285
- non deve essere subordinato a condizioni: il contratto non deve contenere disposizioni che potrebbero autorizzare il garante a non adempiere immediatamente i propri impegni; 286
- deve essere vincolante e giuridicamente applicabile per tutte le parti coinvolte in tutti gli ordinamenti giuridici rilevanti; 287
- deve essere stipulato per iscritto. 288

[B2§195][B3, testo compreso tra §120 e §121] L'effetto di copertura può essere riconosciuto solo se il garante²³ appartiene a una delle seguenti categorie di emittenti: 289

- governi centrali e banche centrali secondo l'allegato 2 punto 1 OFoP (AS-BRI) con una ponderazione del rischio inferiore o uguale a quella del debitore di riferimento; 290
- BRI, FMI e banche multilaterali di sviluppo (cfr. allegato 1), con una ponderazione del rischio inferiore o uguale a quella del debitore di riferimento; 291
- enti di diritto pubblico, banche e commercianti di valori mobiliari secondo l'allegato 2 OFoP (AS-BRI) con una ponderazione del rischio inferiore o uguale a quella del debitore di riferimento; 292
- altre persone giuridiche con un rating esterno, tranne se la copertura avviene in riferimento a una posizione di cartolarizzazione. In queste persone giuridiche rientrano anche le società madre, le filiali e le società del gruppo con una ponderazione del rischio inferiore o uguale a quella del debitore di riferimento; 293
- se la copertura avviene in riferimento a una posizione di cartolarizzazione: altre persone giuridiche che possiedono un rating della classe di rating «4 o superiore» e che al momento della cessione della protezione del credito possedevano un rating della classe di rating «3 o superiore». Il garante che soddisfa queste condizioni può anche essere una società madre, una filiale o una società affiliata al debitore di riferimento, se la ponderazione del rischio è inferiore o uguale a quella del debitore di riferimento. Le banche autorizzate ad applicare l'approccio IRB a un credito diretto nei confronti del garante possono utilizzare, anziché rating esterni, anche stime PD interne per valutare la capacità di riconoscimento del garante in conformità alla prima frase del presente numero marginale. 294

C. Esigenze minime supplementari alle garanzie

[B2§190] Il garante risponde di tutti i pagamenti dovuti dal debitore di riferimento in forza del credito di riferimento sottostante. Se il garante è responsabile solo del rimborso del capitale del credito di riferimento sottostante, i tassi d'interesse e tutti gli altri impegni di pagamento non coperti dalla garanzia devono essere considerati non garantiti, in conformità al nm. 322. 295

[B2§190] In caso di insolvenza o di mora da parte del debitore di riferimento, il beneficiario della garanzia ha il diritto di esigere immediatamente e direttamente dal garante gli importi ancora dovuti secondo il contratto di credito. 296

D. Fideiussioni e garanzia della Confederazione concernente i rischi delle esportazioni

Se soddisfano le condizioni di cui ai nm. 283–296, le fideiussioni vengono riconosciute quali strumento di copertura alla stregua delle garanzie nel quadro della disposizione dei fondi 297

²³ Poiché, in caso di *credit linked note* (CLN), il garante ha già adempiuto i suoi impegni massimi, i limiti indicati nel presente nm. non si applicano ai CLN.

propri minimi. In linea di principio si parte dal presupposto che solo le fideiussioni solidali siano in grado di soddisfare tali esigenze. L'effetto di copertura delle fideiussioni della Confederazione emesse ai sensi della Legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) è riconosciuto anche se le corrispondenti condizioni poste alle garanzie non sono integralmente soddisfatte.

Lo stesso vale per l'effetto di copertura di una garanzia della Confederazione (svizzera) 298
 concernente i rischi delle esportazioni, che è riconosciuto anche se le corrispondenti condizioni poste alle garanzie non sono integralmente soddisfatte.

E. Esigenze minime supplementari relative ai derivati creditizi

[B2§191] Il credito da garantire deve far parte sia dei crediti specificati nel contratto tesi a 299
 determinare gli eventi creditizi sia a quelli volti al regolamento. Se il credito da garantire non soddisfa questa condizione, si applicano i nm. 307–310 o il nm. 327. Nel caso di un *total return swap* il credito di riferimento e il credito da garantire devono coincidere.

Negli eventi creditizi specificati nel contratto che provocano la scadenza del derivato creditizio 300
 devono rientrare almeno gli eventi seguenti:

- mora dei pagamenti stabiliti nel contratto che giungono a scadenza, risultanti dai crediti 301
 specificati per la determinazione degli eventi creditizi (al massimo con un termine di tolleranza equiparabile a quello dei crediti specificati nel contratto);
- insolvenza (p. es. fallimento, sovraindebitamento, incapacità di pagamento) del debitore 302
 di riferimento, dichiarazione di quest'ultimo documentata per iscritto concernente l'incapacità in generale di onorare i pagamenti in scadenza o eventi analoghi;
- ristrutturazione dei crediti specificati nel contratto per la determinazione degli eventi cre- 303
 ditizi mediante la remissione o la proroga del versamento del capitale, dei tassi d'interesse o delle spese, con conseguente riduzione o perdita del credito. Se la ristrutturazione non rappresenta un evento creditizio specificato nel contratto, si applicano il nm. 321 o il nm. 327.

[B2§191] La competenza di stabilire se sussiste un evento creditizio deve essere attribuita 304
 chiaramente a una o a più parti coinvolte e non deve spettare unicamente al garante. Il beneficiario della garanzia deve avere il diritto di comunicare al garante la sussistenza di un evento creditizio.

[B2§191] I derivati creditizi che prevedono una compensazione in contanti (*cash settlement*) 305
 possono essere riconosciuti ai fini del calcolo dei fondi propri soltanto se sussiste una valida procedura di valutazione per il credito di riferimento che permette di effettuare una stima affidabile della perdita. Occorre definire chiaramente il periodo successivo al verificarsi dell'evento creditizio entro il quale deve avvenire la valutazione.

[B2§191] Se non è prevista una compensazione in contanti, il beneficiario della garanzia deve 306
 avere il diritto, al verificarsi di un evento creditizio, di trasferire al garante tutti i crediti specificati

ai fini del regolamento. Le condizioni creditizie devono prevedere che il consenso eventualmente necessario per tale cessione non possa essere rifiutato senza motivi validi.

[B2§191] Se il credito da coprire non rientra tra quelli specificati nel contratto per la determinazione degli eventi creditizi o del regolamento (*asset mismatch*), devono essere soddisfatte almeno le seguenti condizioni: 307

- l'emittente del credito da coprire e il soggetto di riferimento del derivato creditizio devono costituire entità giuridiche identiche; 308
- i crediti specificati per la determinazione degli eventi creditizi e per il regolamento devono essere di rango pari o inferiore al credito da coprire; 309
- una clausola di inadempienza reciproca (*cross-default clause*) oppure di rimborso anticipato reciproco (*cross-acceleration clause*) legalmente valida deve garantire l'effettivo trasferimento dei rischi di credito al garante. 310

F. Calcolo

[B2§196] Se una garanzia soddisfa le esigenze di cui al nm. 283 e segg., alla quota di credito da coprire, per il quale esiste una copertura, può essere applicata la ponderazione del rischio del garante. 311

[B2§197] Le soglie di materialità per gli importi al di sotto dei quali non vengono effettuati pagamenti in caso di perdita costituiscono posizioni nel segmento *first loss* conservate dalla banca e devono essere ponderate con una ponderazione del rischio del 1250% dalla banca che acquista la garanzia del credito. 312

[B2§199] Se trasferisce una parte del rischio di un credito in una o più parti a uno o più garanti conservando una parte del rischio, e se il rischio trasferito e il rischio sopportato non sono a pari livello, la banca può riconoscere una garanzia o per il segmento di rango anteriore (p. es. segmento *second loss*) o per il segmento di rango inferiore (p. es. segmento *first loss*). In questo caso si applicano le disposizioni della sezione XIV (operazioni di cartolarizzazione). 313

[B2§193–194] Se detiene una copertura sotto forma di derivato creditizio che soddisfa tutti i requisiti di cui ai nm. 282–310 per quanto riguarda il pieno riconoscimento dell'effetto di copertura, per i derivati creditizi di seguito elencati la banca può applicare al credito da coprire la ponderazione del rischio del garante, se le seguenti condizioni vengono rispettate. 314

- *Credit default swap* (CDS): senza ulteriori condizioni. 315
- *Total return swap* (TRS): il presupposto è che la banca non registri come ricavi i pagamenti effettuati dal garante in forza del relativo contratto senza prima procedere ai rispettivi adeguamenti di valore (riducendo il *fair value* o aumentando le rettifiche di valore) del credito da coprire. 316
- [B2§207] *First to default swap* (FDS): applicazione per il credito contenuto nel paniere con la più bassa ponderazione del rischio, tuttavia al massimo fino a concorrenza dell'importo della copertura. Se il paniere contiene più crediti con una ponderazione 317

minima del rischio, la banca può scegliere liberamente il credito al quale applicare la sostituzione.

- [B2§209] *Second to default swap*: il ricorso alla ponderazione del rischio del garante per il credito del paniere con la seconda ponderazione del rischio più bassa è ammesso unicamente nel caso in cui il relativo paniere sia già stato coperto per mezzo di un *first-to-default swap* (con una copertura almeno dello stesso importo) oppure nel caso in cui uno dei crediti contenuti nel paniere sia già stato in sofferenza, e il *second-to-default swap* sia quindi diventato un *first-to-default swap*. 318
- Per i n^{th} -to-default swap si procede in modo analogo ai second-to-default swap. 319
- *Credit linked note* (CLN): poiché il garante ha già adempiuto i suoi impegni massimi, si applica una ponderazione del rischio dello 0%. 320

[B2§192] Se la ristrutturazione secondo il nm. 303 non costituisce un evento creditizio specificato nel contratto, con riserva dell'adempimento di tutte le altre esigenze rilevanti di cui ai nm. 282–310 è consentito il computo di un effetto di copertura parziale. L'effetto di copertura del derivato creditizio che non include la ristrutturazione, rispetto a un derivato creditizio che differisce esclusivamente per l'inclusione della ristrutturazione, può essere riconosciuto al 60%. Ciò significa che l'approccio di sostituzione può essere applicato al massimo al 60% dell'importo complessivo del credito da coprire, mentre il restante 40% deve essere considerato non coperto. 321

[B2§198] Se l'importo coperto da una garanzia o da un derivato creditizio è inferiore all'importo totale del credito da coprire e se la quota garantita e quella non garantita sono dello stesso rango, vale a dire se la banca e il garante sostengono le perdite in parti proporzionali, sarà concessa una riduzione proporzionale dei fondi propri minimi: alla parte coperta sarà applicato l'approccio di sostituzione e la parte rimanente sarà considerata non coperta. 322

[B2§200] Se la garanzia o il derivato creditizio sono emessi in una valuta diversa da quella del credito da coprire (*currency mismatch*), l'effetto di copertura riconosciuto a livello regolamentare nel caso di valute uguali viene ridotto di un margine di sicurezza, determinato mediante un *haircut*, secondo la seguente formula: 323

$$G_a = G \cdot (1 - H_{FX})$$

dove

$$G_a = \text{importo di copertura riconosciuto a livello regolamentare}$$

$$G = \text{importo coperto riconosciuto a livello regolamentare per valute uguali}$$

$$H_{FX} = \text{haircut applicato alla coppia di valute interessata.}$$

L'*haircut* applicabile si basa su un periodo di detenzione di dieci giorni lavorativi, nell'ipotesi che la garanzia venga valutata al corso di mercato su base giornaliera. Per le banche che utilizzano *haircut* prudenziali, il valore dell'*haircut* H_{FX} è pari all'8%. Se la banca non valuta la 324

garanzia al corso di mercato su base giornaliera, l'*haircut* deve essere calcolato, come indicato al nm. 240, mediante un'opportuna maggiorazione in scala del valore N_R .

[B2§205] In caso di disallineamento tra le durate residue di una garanzia o di un derivato creditizio e il credito da coprire (*maturity mismatch*), devono essere applicate le disposizioni di cui ai nm. 134 e 135. 325

Se la copertura di una posizione non attribuita al portafoglio di negoziazione è effettuata tramite un derivato creditizio con la divisione preposta alla negoziazione della banca, l'operazione di copertura può essere riconosciuta solo se tale divisione ha trasmesso a una terza parte esterna il trasferimento del rischio interno mediante una transazione esattamente opposta (cfr. nm. 25 della Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche»). In questo caso, al credito coperto viene attribuita la ponderazione del rischio della terza parte esterna. 326

Le polizze assicurative sulla vita non vincolate con valore di riscatto garantito stipulate sulla vita del mutuatario o dei suoi parenti prossimi (genitori, fratelli e sorelle, figli) possono essere trattate, in funzione del valore di riscatto, secondo le disposizioni vigenti per le garanzie (cfr. capitolo XII, sezione F), se: 326.1*

- derivano da un'impresa di assicurazione classificata nella classe di rating 1, 2 o 3 da un'agenzia di rating esterna riconosciuta; e 326.2*
- le condizioni concernenti le garanzie di cui ai nm. 279, 283–288 e ai nm. 295–296 sono soddisfatte. 326.3*

Le garanzie e i derivati creditizi per i quali non è possibile far valere un effetto di copertura non devono essere presi in considerazione per quanto riguarda il credito di riferimento. 327

G. Fondi propri minimi della banca che opera in qualità di garante

L'equivalente di credito di una garanzia corrisponde, secondo l'art. 54 cpv. 1 OFoP, all'importo garantito del credito. Secondo l'art. 53 OFoP, all'equivalente di credito deve essere applicata la ponderazione del rischio del debitore di riferimento. 328

Se la banca contrae un impegno in qualità di garante tramite un CDS o un TRS, ai fini della determinazione dei fondi propri necessari gli obblighi di copertura che ne derivano devono sempre essere trattati come un credito diretto nei confronti del debitore di riferimento. 329

Se la banca s'impegna in qualità di garante tramite un FDS privo di rating del paniere (*basket rating*) rilasciato da un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA, le ponderazioni del rischio dei singoli crediti presenti nel paniere devono essere moltiplicate per gli importi massimi di versamento previsti per il relativo evento creditizio. I fondi propri minimi per il FDS sono pari all'8% della somma degli importi massimi di versamento ponderati per il rischio, tuttavia non superiori all'importo massimo di versamento del FDS. 330

[B2§210] Se la banca s'impegna in qualità di garante tramite un *second-to-default swap*, in linea di principio si applica il nm. 330. A differenza del *first-to-default swap*, in mancanza di un rating del paniere, nella somma può tuttavia essere omessa la posizione che presenta l'importo minimo di versamento ponderato per il rischio, fino al *default* della prima posizione 331

contenuta nel paniere. Per i *nth-to-default swap* si procede in modo analogo. Per esempio, nel caso di un *fifth-to-default swap* è possibile non considerare nella somma i quattro importi più bassi di versamento ponderati per il rischio. In caso di *default* di una delle posizioni contenute nel paniere, il valore *n* si riduce di volta in volta di un'unità.

Il rimborso di un CLN dipende sia dalla solvibilità del debitore di riferimento che da quella dell'emittente. Per la determinazione dei fondi propri minimi si adotta la maggiore delle ponderazioni del rischio attribuite ai due debitori.

332

XIII. Quote di patrimoni collettivi gestiti (art. 66 cpv. 3^{bis} OFoP)

Le disposizioni che figurano nella presente sezione XIII si applicano alle quote di patrimoni collettivi gestiti (quote di PCG) detenute nel portafoglio bancario. In esse rientrano le quote di patrimoni collettivi gestiti, indipendentemente dal domicilio e dalla forma giuridica, in particolare anche tutte le società di investimento senza la limitazione secondo l'art. 2 cpv. 3 LICol come pure i portafogli collettivi interni secondo l'art. 4 LICol. Sono esclusi solo i fatti riportati all'art. 2 cpv. 2 lett. a-e e lett. g LICol. Le fondazioni che sono state istituite in conformità al diritto estero e che perseguono la gestione di patrimoni collettivi non sono escluse dalle disposizioni della presente sezione.

333

[FUNDS§80 (i)] Le quote di PCG che devono essere detenute nel portafoglio bancario devono essere trattate secondo uno o più²⁴ dei seguenti tre approcci: l'approccio *look through* (ALT), l'approccio *mandate based* (AMB) o l'approccio *fallback* (AFB). Gli approcci si differenziano in base all'aspetto della sensitività al rischio e della conservatività.

334

In alternativa all'AFB, le banche delle categorie di vigilanza 4 e 5 possono impiegare l'approccio semplificato (AS). Anche le banche della categoria di vigilanza 3 possono avvalersi di tale approccio se detengono in proporzioni insignificanti quote di PCG. Ciò si verifica se il valore contabile delle quote di PCG è inferiore all'1% del totale, calcolato senza tenere conto di tali quote, di tutte le altre posizioni ponderate per il rischio.

335

I nm. 338–358 descrivono tali approcci nell'applicazione dell'approccio standard (AS-BRI) per i rischi di credito. Per l'approccio IRB si applicano gli standard minimi di Basilea²⁵, tenuto conto delle precisazioni della sezione XV.

336

(Cascata) L'utilizzo del FBA è sempre consentito. Se non viene impiegato il FBA (o l'AS), deve essere utilizzato l'ALT, a condizione che siano soddisfatte le condizioni dei nm. 338–341. In alternativa può essere utilizzato l'AMB, se il contratto del fondo o la regolamentazione nazionale fornisce sufficienti informazioni per formulare una stima conservativa degli RWA di tutte le posizioni dei PCG.

337

²⁴ V. nm. 355

²⁵ V. nm. 3 e nm. 371

A. Approccio *look through* (ALT)

[FUNDS§80 (ii)] Nell'ALT devono essere ponderate per il rischio le posizioni soggiacenti alle quote di PCG, come se fossero detenute direttamente dalla banca. Si tratta dell'approccio più granulare con la maggiore sensitività al rischio e deve²⁶ essere utilizzato (con riserva del nm. 337) se: 338

- la banca si procura sufficienti e regolari informazioni concernenti le posizioni del fondo soggiacenti e 339
- l'informazione è verificata da un terzo indipendente. 340

[FUNDS§80 (iii)] Per soddisfare le condizioni del nm. 339, la frequenza dei rapporti finanziari dei PCG deve essere uguale o superiore al rendiconto finanziario della banca e l'eshaustività delle informazioni finanziarie deve essere sufficiente per calcolare le corrispondenti ponderazioni del rischio.²⁷ Per adempiere il nm. 340, le posizioni soggiacenti devono essere verificate almeno ogni due anni da una parte terza indipendente, da un depositario o dalla banca depositaria oppure, se opportuno, dalla (società di) direzione del fondo. 341

[FUNDS§80(iv)] Nell'ALT, la banca deve ponderare per il rischio tutte le posizioni soggiacenti alle quote di PCG, come se tali posizioni fossero detenute direttamente dalla banca. In esse rientrano in particolare anche tutte le posizioni su derivati detenuti dal PCG e le correlate posizioni di rischio di credito della controparte. 342

Aniché determinare l'esigenza in materia di fondi propri CVA per i derivati del PCG secondo i nm. 487–518, prima di utilizzare la ponderazione del rischio della controparte²⁸ le banche devono moltiplicare l'equivalente di credito per il rischio di controparte con un fattore 1,5. 343

[FUNDS§80 (v)] Per determinare la ponderazione del rischio delle loro quote di PCG (vale a dire le ponderazioni del rischio delle posizioni soggiacenti a tali quote), le banche possono utilizzare i calcoli di una terza parte, se non dispongono di dati o informazioni sufficienti che consentano loro di effettuare i calcoli in maniera autonoma. In questi casi le ponderazioni del rischio utilizzate devono essere 1,2 volte superiori, come se le posizioni fossero detenute direttamente dalla banca²⁹. 344

²⁶ Se sono soddisfatte le condizioni dell'art. 17 OFoP, a scopo di facilitazione può essere impiegato l'AMB anziché l'ALT.

²⁷ Non è necessaria né una verifica dei conti annuali né una verifica prudenziale dei rapporti del PCG. Deve essere utilizzato l'ultimo rapporto disponibile del PCG al momento del calcolo dei fondi propri. Se la banca detiene quote di PCG (e calcola le corrispondenti posizioni ponderate per il rischio) in cui funge da banca depositaria o che sono state emesse da una società di direzione del fondo appartenente al gruppo, allora le informazioni necessarie sono disponibili e l'ALT deve essere impiegato indipendentemente dalla frequenza dei rapporti del PCG.

²⁸ Una banca non deve utilizzare il fattore 1,5 per le posizioni alle quali non viene applicata l'esigenza in materia di fondi propri CVA. Ciò riguarda in particolare (i) le posizioni nei confronti di controparti centrali e (ii) le SFT (*securities financing transactions*), tranne nei casi in cui la FINMA chiede esplicitamente, in conformità al nm. 491, l'inclusione nell'esigenza in materia di fondi propri CVA.

²⁹ Per esempio, una posizione che nell'approccio standard ha una ponderazione del rischio del 20% otterrebbe una ponderazione del rischio del 24% (= 1.2 * 20 %), se l'ALT è stato effettuato da una parte terza.

B. Approccio *mandate based* (AMB)

[FUNDS§80 (vi)] L'AMB è un metodo per calcolare la ponderazione del rischio che deve essere impiegata se le condizioni per l'utilizzo dell'ALT non sono soddisfatte. 345

[FUNDS§80 (vii)] Nell'AMB le banche possono utilizzare le informazioni contenute nel contratto relativo ai PCG («mandato») oppure nelle regolamentazioni nazionali per i PCG³⁰. Al fine di garantire che tutti i rischi soggiacenti vengano considerati (incluso il rischio di credito della controparte) e che la ponderazione del rischio secondo l'AMB non sia inferiore rispetto a quella secondo l'ALT, le posizioni ponderate per il rischio degli equivalenti di credito dei PCG sono date dalla somma dei tre elementi elencati di seguito. 346

(a) Le ponderazioni del rischio delle posizioni iscritte a bilancio delle quote di patrimoni collettivi gestiti devono essere determinate sulla base della seguente ipotesi: il portafoglio è investito, per la maggior parte possibile, nei valori patrimoniali che, fra tutti gli investimenti consentiti in conformità al mandato (o alla regolamentazione), producono la più elevata ponderazione del rischio, e progressivamente negli investimenti con le ponderazioni del rischio immediatamente inferiori. Se a una data posizione può essere attribuita più di una sola ponderazione del rischio, deve essere utilizzata la maggiore ponderazione del rischio applicabile.³¹ 347

(b) Gli equivalenti di credito per le operazioni fuori bilancio dei patrimoni collettivi gestiti devono essere calcolati nella misura in cui è previsto dall'art. 49 OFoP. I rischi di controparte derivanti da posizioni su derivati sono disciplinati dal nm. 349.

(c) Gli equivalenti di credito per i rischi di controparte derivanti da posizioni su derivati del patrimonio collettivo gestito vengono calcolati secondo l'AS-CCR (nm. 32–122) e moltiplicati per la ponderazione del rischio della controparte. Se i costi di sostituzione prudenziali (RC) non sono noti ai fini del calcolo dell'AS-CCR (secondo i nm. 37–43), i RC vengono considerati uguali al valore nominale lordo. Se non è possibile calcolare il potenziale futuro incremento di valore (PFE), per il calcolo del PFE possono essere utilizzate semplificazioni conservative (p. es. sulla base dell'AS-CCR semplificato, cfr. allegato 2). Gli equivalenti di credito delle posizioni su derivati dei patrimoni collettivi gestiti che sarebbero soggetti alle esigenze in materia di fondi propri CVA (secondo la sezione XVII, nm. 487–518) se fossero detenuti dalla banca stessa devono essere moltiplicati per un fattore supplementare di 1,5 prima che venga utilizzata la ponderazione del rischio della controparte.³² 349

Per i patrimoni collettivi gestiti che possono utilizzare i derivati unicamente a scopo di copertura e se tali derivati non hanno alcun valore materiale di posizione, i derivati possono 350

³⁰ L'informazione che viene utilizzata nell'AMB non è strettamente limitata al mandato e alla regolamentazione nazionale per il PCG. Può essere tratta anche da altri rapporti pubblicati del PCG.

³¹ Per gli investimenti in obbligazioni societarie senza limitazioni relativamente al rating deve essere applicata, per esempio, una ponderazione del rischio di 150%.

³² Il fattore supplementare di 1,5 sostituisce le esigenze in materia di fondi propri CVA per le posizioni in derivati del fondo. Pertanto, per le posizioni alle quali non si applica l'esigenza in materia di fondi propri CVA, tale fattore non deve essere applicato. Ciò riguarda in particolare (i) le posizioni nei confronti delle controparti centrali e (ii) le SFT (*securities financing transactions*), tranne nei casi in cui la FINMA ne esiga esplicitamente, in conformità al nm. 491, l'inclusione nell'esigenza in materia di fondi propri CVA.

essere esclusi dal calcolo delle posizioni ponderate per il rischio. Di conseguenza, nemmeno l'effetto di copertura del derivato deve essere considerato.

C. Approccio *fallback* (FBA)

[FUNDS§80 (viii)] Se non possono essere utilizzati né l'ALT né l'AMB, le banche devono impiegare l'AFB. Con l'AFB, alle quote di patrimoni collettivi gestiti viene applicata una ponderazione del rischio del 1250%. 351

D. Approccio semplificato (VA)

Le quote relative a un patrimonio collettivo gestito con indicatore sintetico del rischio come definito nell'allegato 3, sezione 3 «Profilo di rischio e di rendimento» dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol; RS 951.311) possono essere ponderate nel modo seguente: 352*

- 250% per gli indicatori di rischio sintetici con un valore compreso fra 1 e 4 e con valore 5, 6 o 7, se il patrimonio collettivo gestito investe direttamente o indirettamente in imprese (fondi azionari) o in titoli di debito del settore pubblico o imprese (fondi obbligazionari) e detiene solo altre posizioni non rilevanti; 352.1*
- 400% per gli indicatori di rischio sintetico con valore 5, 6 o 7. 352.2*

E. Trattamento delle quote di un PCG che investe in altri patrimoni collettivi gestiti

[FUNDS§80 (ix)] Se una banca detiene quote di un PCG (p. es. PCG A) che a sua volta ha investito in un altro PCG (p. es. PCG B) per il quale la banca utilizza l'ALT o l'AMB, le ponderazioni del rischio delle quote che il primo PCG detiene nel secondo PCG (vale a dire delle quote che il PCG A detiene nel PCG B) possono essere determinate in base a uno dei tre approcci summenzionati (ALT, AMB, AFB). Per tutti gli altri livelli di investimenti in ulteriori PCG (vale a dire quote che il PCG B detiene nel PCG C, ecc.), le ponderazioni del rischio delle quote che il PCG B detiene nel PCG C possono essere determinate in base all'ALT, a condizione che tale approccio sia stato utilizzato per le quote della fascia precedente (quote che il PCG A detiene nel PCG B). Altrimenti deve essere utilizzato l'AFB.³³ 353

È contemplata una deroga per quanto concerne i *private equity funds* per gli istituti che soddisfano le condizioni secondo il nm. 335 relative all'applicazione dell'approccio semplificato: per i *private equity funds* che, già dal primo livello, vengono investiti in molteplici ulteriori *private equity funds*, l'AMB può essere applicato anche se preventivamente non è stato impiegato l'ALT, purché siano disponibili sufficienti informazioni per l'AMB³⁴. Le 354

³³ In altre parole, per tutti gli altri livelli l'AMB non può essere utilizzato e l'ALT può essere impiegato solo se tutti i livelli superiori sono già stati trattati secondo l'ALT.

³⁴ Se, per esempio, oltre alle informazioni derivanti dal rapporto trimestrale per gli investitori concernente la tipologia degli investimenti e gli importi investiti emerge altresì che il fondo non ha alcuna ulteriore posizione (p. es. mediante derivati), allora può essere utilizzato l'AMB. La totalità degli RWA del fondo è quindi data dalla somma degli RWA dei singoli investimenti e gli RWA di una quota del fondo corrispondono a (% della quota del fondo)* (totalità degli RWA del fondo).

informazioni rilevanti per l'applicazione dell'AMB devono essere rilevate ex novo almeno ogni due anni; nel frattempo possono essere considerati i cambiamenti trimestre per trimestre (investimenti venduti e acquistati).

F. Applicazione parziale di un approccio

[FUNDS§80 (x)] Nel calcolo della ponderazione del rischio per le quote in un unico PCG, una banca può utilizzare una combinazione dei tre approcci ALT, AMB e AFB, a condizione che le condizioni dei nm. 334–353 siano soddisfatte. 355

G. Ripartizione *pro rata* degli RWA PCG alle quote di PCG

[FUNDS§80(xvi)] Dopo aver determinato, secondo l'ALT o l'AMB, le ponderazioni del rischio per le posizioni del PCG nel quale detiene delle quote, la banca attribuisce *pro rata* tutte le posizioni ponderate per il rischio (RWA) del PCG alle sue quote di PCG, vale a dire: 356

$$\text{RWA delle quote di PCG detenute} = (\text{totalità RWA del PCG}) \times (\% \text{ quote del PCG detenute})$$

La ponderazione del rischio che risulta dalla formula summenzionata per la quota di PCG detenuta (RWA delle quote di PCG detenute / quote di PCG detenute) non deve essere superiore al 1250%; in caso contrario, viene fissata al 1250%. La ponderazione del rischio della quota di PCG secondo l'AFB costituisce pertanto il limite superiore di quella secondo l'ALT o l'AMB. 357

Poiché nella determinazione degli RWA del PCG devono essere considerate tutte le posizioni, comprese le posizioni fuori bilancio e i rischi di credito della controparte correlati ai derivati e alle SFT, per il *leverage* del PCG non sono necessari ulteriori adeguamenti. 358

XIV. Operazioni di cartolarizzazione (art. 49 cpv. 2 lett. b OFoP)

A. Standard minimi di Basilea

Al calcolo dei fondi propri minimi per le transazioni connesse alla cartolarizzazione dei rischi di credito («operazioni di cartolarizzazione») si applicano gli standard minimi di Basilea³⁵. Ciò comprende anche le esigenze del secondo pilastro degli standard minimi di Basilea, vale a dire [B2§784-807], tenendo conto degli adeguamenti secondo [SEC§801–807]. Se questi ultimi prevedono diverse opzioni o risultano necessarie ulteriori precisazioni, le informazioni supplementari sono riportate con l'indicazione dei relativi passaggi di testo. 359

B. Struttura delle opzioni nazionali

Il *securitisation external ratings-based approach* (SEC-ERBA) può essere utilizzato per il calcolo dei fondi propri minimi se la banca dispone di un know-how specialistico in materia di cartolarizzazione, non utilizza in modo meccanico i rating esterni applicati (dispone cioè di un 360*

³⁵ Cfr. nm. 9. Ciò comprende le norme per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili (*simple, transparent and comparable securitisations*, STC-securitisations).

adeguato processo interno che consenta di esaminare criticamente e verificare i rating nonché i metodi di rating applicati alle cartolarizzazioni) e i requisiti operativi secondo [SEC§71–73] sono soddisfatti.

[SEC§20] L'opzione nazionale per i fattori di conversione del credito in correlazione agli anticipi in contanti del gestore del credito non viene esercitata. 361

C. Consultazione dell'autorità di vigilanza o della società di audit

Se gli standard minimi di Basilea prevedono la consultazione dell'autorità di vigilanza – cfr. [SEC§1, 45, 49, 52, 52(b), 74, 75(c), 75(e) e 79] – occorre consultare la società di audit competente. A tale principio sono contemplate delle deroghe nei casi elencati di seguito. 362

- [SEC§1] Se l'operazione di cartolarizzazione è di un nuovo tipo oppure qualora non sia chiaro se si tratta o meno di un'operazione di cartolarizzazione, occorre consultare sia la società di audit sia la FINMA. 363
- [SEC§52(b)] Se per i rischi di credito e per i rischi di diluizione vengono applicati modelli a cascata a sé stanti per la ripartizione delle perdite, per determinare il calcolo dei fondi propri minimi occorre consultare sia la società di audit sia la FINMA. 364
- [SEC§45, 74, 75(e)] L'utilizzo dell'*internal assessment approach* (IAA) necessita dell'autorizzazione preventiva della FINMA. 365

Se nei processi interni alla banca sussistono o potrebbero sussistere le lacune menzionate nel [SEC§50(b)] o nel [SEC§77], la società di audit deve consultare la FINMA. 366

D. Trattamento di una cartolarizzazione a cui viene nuovamente applicata una ripartizione in tranche

[SEC§5] Le posizioni che risultano da un'ulteriore ripartizione in tranche di un'unica cartolarizzazione non devono essere trattate come ricartolarizzazioni, se le seguenti condizioni sono soddisfatte in maniera cumulativa: 367

- la nuova ripartizione in tranche non genera minore trasparenza relativamente al pool di attivi che fungono da garanzie per la singola cartolarizzazione; 368
- non sussistono ulteriori rischi di correlazione rispetto a quelli che già sussistono nel pool di attivi; 369
- nelle nuove tranche non viene prodotto un maggiore effetto leva (p. es. mediante schemi di deviazione del *cash flow* o meccanismi analoghi). 370

XV. Approccio basato sui rating interni (IRB; artt. 50 e 77 OFoP)

A. Standard minimi di Basilea e regolamentazione sussidiaria (art. 77 OFoP)

Si applicano le norme relative all'approccio IRB contenute negli standard minimi di Basilea comprese le esigenze del secondo pilastro degli standard minimi di Basilea secondo [B2§765-766], tenendo conto delle precisazioni riportate qui di seguito. Se gli standard minimi fanno riferimento all'approccio standard, si applicano in generale le norme relative all'approccio standard previste dagli standard minimi di Basilea. Se sono previste diverse opzioni, queste ultime sono riportate con l'indicazione dei relativi passaggi di testo. 371

Per la conversione in franchi svizzeri degli importi in euro menzionati negli standard minimi di Basilea si utilizza il fattore 1,5 (EUR 1 equivale a CHF 1.50). 372

La regolamentazione sussidiaria riguarda in particolare i seguenti ambiti: trattamento delle partecipazioni qualificate, anche nel contesto di partecipazioni in patrimoni collettivi gestiti (cfr. art. 66 cpv. 3^{bis} OFoP e sezione XIV, nm. 334–358); ponderazione degli impegni di versamento nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi (allegato 2 n. 5.2 OFoP). 373

B. Autorizzazione

La FINMA autorizza l'applicazione dell'approccio IRB se sono soddisfatte in via permanente le seguenti condizioni: 374

- le esigenze minime relative all'IRB specificate ai [§ 387–537] e precisate nella presente circolare sono rispettate; 375
- la banca dispone di un numero sufficiente di collaboratori e collaboratrici in grado di gestire i sistemi di rating [B2§394]; 376
- l'infrastruttura informatica facente parte dei sistemi di rating è sufficientemente sviluppata; 377
- i sistemi di rating, relativamente alle attività specifiche della banca, si basano su una concezione solida e sono implementati correttamente. 378

[B2§404] La FINMA può esigere che la banca utilizzi un numero di rating interni superiore al minimo richiesto secondo il [B2§404]. 379

[B2§259] Previo consenso della FINMA, una banca può escludere dall'applicazione dell'approccio IRB determinate unità operative prive di materialità, posizioni e classi di posizioni (cfr. nm. 395–399). 380

[B2§443] Nel decidere se autorizzare o meno una determinata banca a utilizzare l'approccio IRB, la FINMA si basa sui risultati delle verifiche condotte, sotto la sua direzione, congiuntamente alla società di audit, nonché eventualmente sui risultati delle verifiche 381

effettuate da autorità di vigilanza estere, da un'altra società di audit rispetto a quella incaricata ai sensi della Legge sulle borse o da altri esperti competenti in materia e indipendenti.

Gli oneri sostenuti dalla FINMA nell'ambito della procedura di autorizzazione e delle verifiche necessarie dopo il rilascio dell'autorizzazione sono fatturati alla banca. 382

La FINMA decide in merito alla necessità e al tipo di audit che occorre effettuare, tenendo conto dei costi supplementari che la banca dovrebbe sostenere. 383

C. Stress test nell'approccio IRB

[B2§437] Le prescrizioni relative all'impostazione degli stress test nell'approccio IRB non esulano dalle esigenze secondo i pilastri 1 e 2 [B2§434–437 e 765]. 384

La banca sottopone alla FINMA una strategia di stress test. 385

La FINMA valuta se la strategia è in linea con i pilastri 1 e 2 e può esigere che vengano apportate delle modifiche. 386

I risultati degli stress test devono essere inoltrati regolarmente alla FINMA. 387

I risultati degli stress test vengono discussi a cadenza periodica in una seduta comune tra la banca e la FINMA. 388

I risultati degli stress test confluiscono nella determinazione di eventuali supplementi di fondi propri in conformità al pilastro 2 [B2§765]. 389

D. Informazioni da fornire alla FINMA

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo dell'approccio IRB, la banca deve informare la FINMA 390

- se vengono apportate modifiche sostanziali ai sistemi di rating [B2§394]; oppure 391
- se viene modificata la prassi in materia di rischi. 392

E. Introduzione specifica alla banca (*roll-out*)

[B2§257, CCP1§256, 262(i)] Modalità ed entità del *roll-out*: la banca può introdurre l'approccio IRB secondo tutte le modalità indicate al [B2§257]. La prima introduzione dell'approccio IRB deve avvenire in modo tale che i fondi propri minimi per i rischi di credito di tutte le posizioni della banca nei confronti di controparti, per i quali risulti appropriata l'applicazione dell'approccio IRB, siano determinati in base a tale approccio almeno per il 90% circa. A tale proposito non devono essere considerate le posizioni nei confronti delle controparti centrali sotto forma di derivati, di SFT nonché di contributi al fondo di garanzia delle controparti centrali, che vengono trattati conformemente alla sezione XVIII. In linea di principio, la soglia minima del 90% deve essere rispettata anche dopo l'introduzione dell'approccio IRB. Nel caso 393

di cambiamenti strutturali fondamentali, quali per esempio acquisizioni o fusioni, previo accordo con la FINMA è possibile derogare temporaneamente alla soglia minima.

F. Classi di posizioni

Ai fini della ponderazione del rischio, in linea di principio ogni posizione deve essere attribuita a una delle seguenti classi di posizioni, attenendosi tassativamente alla ripartizione delle posizioni secondo gli standard minimi di Basilea. Il rispetto delle ulteriori norme di attribuzione concernenti le singole posizioni di cui ai nm. 395–397 non è obbligatorio, a condizione che i fondi propri necessari non dipendano dall'attribuzione di queste posizioni e che si tratti di posizioni prive di materialità. 394

- Posizioni nei confronti di imprese (comprese le posizioni PF, OF, CF, IPRE e HVCRE) definite nei [B2§218–228] e precisate nei nm. 401 e 402. Questa classe comprende anche le posizioni nei confronti di: borse, Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie, Banca di obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri ed enti di diritto pubblico che non hanno il diritto di riscuotere imposte e i cui impegni non sono garantiti integralmente da una collettività pubblica. 395
- Posizioni nei confronti di governi centrali secondo la definizione di [B2§229]. Questa classe di posizioni comprende anche le posizioni nei confronti di: banche centrali dei governi centrali, Unione europea (UE) e Banca centrale europea (BCE), Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Fondo monetario internazionale (FMI) e banche multilaterali di sviluppo elencate nell'allegato 1. Non sono invece incluse le posizioni nei confronti di enti di diritto pubblico. 396
- Posizioni nei confronti di banche secondo la definizione di [§ 230]. Questa classe di posizioni comprende anche le posizioni nei confronti di: commercianti di valori mobiliari, istituzioni comuni delle banche riconosciute dalla FINMA, banche multilaterali di sviluppo non riportate nell'allegato 1 ed enti di diritto pubblico aventi diritto a riscuotere imposte o i cui impegni sono garantiti integralmente da una collettività pubblica. Sono inoltre compresi nella presente categoria gli impegni di versamento a favore del responsabile della garanzia dei depositi. 397
- Posizioni *retail* secondo la definizione di [B2§231–234] e la precisazione di cui ai nm. 403–422. 398
- Posizioni in titoli di partecipazione secondo la definizione di [B2§235–238] e la precisazione di cui ai nm. 423–427 e 458. 399
- Posizioni in crediti acquistati *retail* e *corporate* secondo la definizione di [B2§239–243]. 400

G. Definizione delle posizioni HVCRE (finanziamenti di immobili commerciali ad alta volatilità)

[B2§227, primo punto] In relazione al mercato nazionale svizzero, nessuna posizione è classificata a priori come HVCRE. Tuttavia, nel caso specifico di una banca, la FINMA può classificare determinate posizioni CRE come HVCRE. 401

[B2§228] In relazione ai mercati esteri, la banca deve attenersi alle definizioni HVCRE fornite dall'autorità di vigilanza competente. Inoltre, nel caso specifico di una banca, la FINMA può classificare determinate posizioni CRE come HVCRE. 402

H. Definizione delle posizioni *retail*

[B2§231, primo punto] Valore massimo di una posizione nel caso di persone fisiche: l'intera posizione nei confronti di una persona fisica può essere considerata una posizione *retail* indipendentemente dalla sua entità. 403

[B2§231, secondo punto] Definizione di immobili residenziali riconosciuti: l'immobile residenziale è utilizzato o preso in affitto dal beneficiario del credito (questa definizione sostituisce la nozione di *owner-occupied* di cui al [B2§231]). Il numero massimo di unità abitative per immobile o complesso residenziale non è definito. 404

[B2§231, terzo punto] Definizione di piccole imprese: sono considerate piccole imprese le imprese con un fatturato annuo (consolidato, cfr. [§ 273]) fino a CHF 15 milioni. Se la banca ritiene che il fatturato annuo non sia un indicatore adeguato può scegliere, previa autorizzazione della FINMA, anche un altro indicatore (p. es. totale di bilancio). 405

[B2§231, terzo punto] Importo massimo dei crediti nel caso di piccole imprese: indipendentemente dal loro ammontare, le posizioni nei confronti di liberi professionisti possono essere attribuite alle posizioni *retail*. L'elemento imprescindibile che definisce i liberi professionisti è la responsabilità personale illimitata. 406

[B2§231–232] Crediti lombard e posizioni *retail*: i crediti lombard possono essere registrati nella categoria delle posizioni *retail* se sono soddisfatti i requisiti di cui ai [B2§231–232]. Ai sensi della flessibilità menzionata al [B2§231, quarto punto], anche l'intero portafoglio dei crediti lombard della banca può essere attribuito alle posizioni *retail*, concordando i dettagli con la FINMA. In generale devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 407

- in termini quantitativi, almeno il 95% dei crediti lombard della banca possono essere qualificati come posizioni *retail* per ammontare e tipo di controparte; 408
- la banca gestisce le operazioni di credito lombard da anni in modo tale da poter comprovare che le perdite storiche sui crediti sono molto contenute; 409
- tutti i crediti lombard sono gestiti dalle unità *retail* della banca secondo un processo di credito uniforme e nel rispetto dei relativi standard; 410

- la banca gestisce i crediti lombard mediante un sistema di gestione dei rischi sofisticato e comprovatamente affidabile. 411

Un sistema di gestione dei rischi conforme alle disposizioni del nm. 411 deve soddisfare in particolare i seguenti requisiti: 412

- i crediti lombard presentano in larga misura una netta copertura eccedentaria; 413
- i crediti lombard come pure il valore e la qualità delle relative garanzie vengono rigorosamente monitorati; 414
- in caso di riduzione del valore delle garanzie vengono adottate tempestive misure correttive; 415
- la realizzazione immediata delle garanzie è assicurata dal punto di vista giuridico senza contestazioni; 416
- alle singole garanzie vengono applicati specifici *haircut*, in linea di principio basati su dati statistici, che generalmente sono superiori agli *haircut* prudenziali standard (nm. 208–209); 417
- le garanzie sono realizzate immediatamente qualora la controparte non fornisca la compensazione dei margini prevista; 418
- i rischi di concentrazione riguardanti le garanzie sono sottoposte a un'adeguata sorveglianza. 419

[B2§232] Il numero minimo di posizioni per ogni *pool* non è definito a priori. 420

[B2§232, primo punto] Le posizioni nei confronti di piccole imprese (nm. 405) possono essere attribuite alla categoria delle posizioni *retail* secondo le condizioni previste al [B2§232, primo punto]. 421

[B2§233] La sottocategoria "*a) exposures secured by residential properties*" comprende le posizioni derivanti da crediti ipotecari (copertura sotto forma di immobili residenziali o commerciali, di norma interamente coperti). Le altre posizioni possono essere attribuite alla sottocategoria "*b) qualifying revolving retail exposures*", purché siano soddisfatte le condizioni previste a tale scopo (cfr. [B2§235]). In caso contrario, le posizioni devono essere attribuite alla sottocategoria "*c) all other retail exposures*". 422

I. Definizione dei titoli di partecipazione

Sono definiti titoli di partecipazione tutte le azioni e i titoli che incorporano un diritto di partecipazione ai sensi del [B2§235], comprese le quote di fondi di investimento. A seconda del tipo di titolo di partecipazione si distinguono le seguenti posizioni in titoli di partecipazione: 423

- posizioni in titoli di partecipazione negoziati in una borsa riconosciuta; 424

- tutte le altre posizioni in titoli di partecipazione, comprese le posizioni in *private equity*. 425

[B2§344] Le posizioni in *private equity* comprendono tutte le forme di investimento in imprese i cui titoli di partecipazione non sono liberamente negoziabili in una borsa, vale a dire le partecipazioni non liquide in società non quotate. Gli investitori in *private equity* ricavano il proprio rendimento da un'offerta pubblica di acquisto (*initial public offering*, IPO), una vendita, una fusione (*merger*) o una ricapitalizzazione. I tipi di posizione in *private equity* comprendono tra l'altro il *leveraged buyout*, il *venture capital*, il capitale di crescita, l'*angel investing* e il *mezzanine capital*. 426

I fondi propri minimi per le quote di patrimoni collettivi gestiti (quote di PCG) vengono determinati in base agli standard minimi di Basilea³⁶. Nessuna quota di PCG è esclusa dal trattamento secondo l'AFB, l'ALT o l'AMB ([FUNDS§80 (xi)], FUNDS§80(xii)), e nemmeno le fondazioni che sono state istituite in base al diritto estero e che perseguono la gestione di patrimoni collettivi sono escluse. 427

J. Ponderazione del rischio per imprese, governi centrali e banche

[B2§272] Previa deduzione delle singole rettifiche di valore e degli ammortamenti parziali, la ponderazione del rischio relativa alle posizioni in sofferenza ammonta al 100%, sia nell'approccio A-IRB che in quello F-IRB. 428

[B2§273] Nella definizione del fatturato annuo S (o del totale di bilancio) delle PMI in CHF (nm. 372), deve essere modificata la formula indicata alla fine del [B2§273] sostituendo (S-5)/45 con (S/1.5-5)/45. 429

[B2§274] Se il fatturato annuo di un'impresa non costituisce un indicatore appropriato per misurare le dimensioni dell'impresa, al suo posto viene utilizzato il totale di bilancio, purché sia più pertinente. Previa autorizzazione della FINMA, è consentito utilizzare un approccio semplificato che prevede l'attribuzione di un determinato fatturato annuo, calcolato a campione, a segmenti di controparti di dimensioni simili. Se né il fatturato annuo, né il totale di bilancio costituiscono indicatori appropriati alla dimensione, non viene applicata la riduzione delle ponderazioni del rischio basata sulla grandezza dell'impresa. 430

K. Ponderazione del rischio per finanziamenti speciali e finanziamenti di immobili a reddito ad alta volatilità (SL e HVCRE)

[B2§250] F-IRB per i crediti HVCRE: le banche che soddisfano le esigenze minime dell'IRB per la stima del PD delle posizioni HVCRE possono applicare le ponderazioni del rischio previste in materia dall'approccio F-IRB, tenendo conto delle disposizioni del [B2§283]. 431

[B2§251] A-IRB per i crediti HVCRE: le banche che soddisfano le esigenze minime dell'IRB per la stima di PD, LGD ed EAD delle posizioni HVCRE possono applicare le ponderazioni del rischio previste in materia dall'approccio A-IRB, tenendo conto delle disposizioni del [B2§283]. 432

³⁶ Cioè secondo bcbs266; cfr. nm. 6.

[B2§277] Riduzione delle ponderazioni del rischio UL applicabili alle posizioni SL (escluse le posizioni HVCRE): vengono applicate le ponderazioni del rischio definite al [B2§277]. 433

[B2§282] Riduzione delle ponderazioni del rischio UL applicabili alle posizioni HVCRE: non vengono applicate le ponderazioni del rischio definite al [B2§282]. Fa eccezione il caso in cui un'autorità di vigilanza estera abbia fornito una definizione degli HVCRE (cfr. nm. 402) autorizzando l'applicazione di ponderazioni del rischio UL ridotte. In questo caso è possibile utilizzare le corrispondenti ponderazioni del rischio UL ridotte. 434

L. Posizioni di rango inferiore e garanzie

[B2§288] Definizione di posizioni di rango inferiore: si considerano di posizione inferiore tutte le posizioni che rientrano nella definizione di postergazione di un credito secondo la Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche». 435

[B2§289] Altre forme di garanzia riconosciute nell'approccio F-IRB come CRE o RRE: cfr. nm. 439 e 440. 436

M. Non applicazione di *haircut* nelle operazioni analoghe alle operazioni di pronti contro termine

[B2§294] Per quanto riguarda la non applicazione di *haircut* nelle operazioni analoghe alle operazioni di pronti contro termine, si applicano per analogia le norme previste per l'approccio AS-BRI. 437

N. Garanzie nell'approccio F-IRB

[B2§506] Rimando alle esigenze minime dell'approccio standard (sezione II.D degli standard minimi di Basilea): per considerare le garanzie finanziarie riconosciute nella determinazione dei fondi propri minimi, una banca che adotta l'approccio F-IRB deve soddisfare le stesse esigenze minime previste dall'AS-BRI. 438

[B2§507–508] Garanzie CRE e RRE riconosciute nell'approccio F-IRB: in applicazione della nota a piè di pagina 92 del testo base di Basilea, gli immobili residenziali plurifamiliari sono ammessi a titolo di garanzia anche se fanno parte di un finanziamento di un immobile a reddito (SL o IPRE). Per contro, gli IPRE, in quanto immobili commerciali, non sono riconosciuti come garanzia (non viene quindi esercitata l'opzione menzionata nella nota a piè di pagina 93 del testo base di Basilea). 439

[B2§521] Altre garanzie fisiche riconosciute: l'approccio F-IRB non riconosce altre garanzie fisiche oltre a quelle indicate al [B2§507]. 440

O. Garanzie e derivati creditizi nell'approccio F-IRB

[B2§302, 305] (Testo compreso fra §120 e §121) Rimando all'approccio standard: le norme dell'approccio AS-BRI valide per le garanzie e i derivati creditizi si applicano per analogia all'approccio F-IRB. 441

[B2§302] (Testo tra §120 e §121) Garanti riconosciuti nell'approccio F-IRB: tutti i garanti riconosciuti nell'approccio AS-BRI sono riconosciuti anche nell'approccio F-IRB. Sono inoltre riconosciuti i garanti con rating interno. 442

P. Valore della posizione in caso di inadempienza (EAD)

[B2§309] Rimando all'approccio standard: la compensazione legale e contrattuale secondo le norme dell'approccio AS-BRI si applica per analogia anche all'IRB. Per gli eventuali disallineamenti valutari e delle scadenze, nella compensazione si adotta un trattamento analogo all'AS-BRI. 443

[B2§311] Rimando all'approccio standard [B2§82–87] nel quadro dell'approccio F-IRB: il calcolo degli equivalenti di credito deve essere eseguito, in linea di principio, come nell'approccio AS-BRI (art. 53–54 OFoP), ad eccezione di impegni irrevocabili (indipendentemente dalla durata), *note issuance facilities* (NIF) e *revolving underlying facilities* (RUF), a cui si applica un fattore di conversione del credito del 75% [B2§312]. 444

Q. Aggiustamento delle scadenze delle ponderazioni del rischio negli approcci F-IRB e A-IRB

[B2§318] Aggiustamento delle scadenze delle ponderazioni del rischio nell'approccio F-IRB: le banche che impiegano l'approccio F-IRB devono procedere a un aggiustamento delle scadenze delle ponderazioni del rischio come nell'A-IRB. 445

[B2§319] Eccezioni all'aggiustamento delle scadenze: tutte le posizioni nei confronti di imprese sono soggette, senza eccezioni, all'aggiustamento esplicito delle scadenze delle ponderazioni del rischio. 446

[B2§320] Scadenza delle posizioni senza durata convenuta: per le posizioni senza durata convenuta che possono essere disdette dalla banca in ogni momento senza condizioni e che devono essere rimborsate al massimo entro dodici mesi dalla disdetta, viene utilizzato $M = 1$ anno. Per quanto riguarda le altre posizioni senza durata esplicita, si applica $M = 2,5$ anni. 447

[B2§320, secondo punto] Scadenza effettiva delle posizioni con durata convenuta: se la banca non è in grado di calcolare la scadenza effettiva (M) secondo il [B2§320] oppure se il calcolo comporta un dispendio eccessivo, essa può ricorrere alla durata residua della posizione convenuta nel contratto. 448

[B2§322] Aggiustamento delle scadenze inferiori a un anno per le posizioni a breve termine: oltre alle transazioni citate al [B2§321], la durata minima di un anno per il parametro di scadenza M non si applica alle seguenti posizioni: 449

- posizioni derivanti da transazioni sul mercato dei capitali sotto forma di operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe, *margin lending*, o derivati. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: le transazioni vengono effettuate su una base di copertura, valutate quotidianamente al corso di mercato e, in caso di eventuali coperture eccedenti o sottocoperture rispetto alla garanzia convenuta inizialmente, rettificata mediante pagamenti di compensazione dei margini giornalieri o modifica dei depositi. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di reintegro del margine, le transazioni vengono chiuse realizzando le garanzie entro la scadenza usuale delle borse di opzioni e *futures*; 450
 - posizioni nei confronti di banche derivanti da transazioni su divise, nella misura in cui siano eseguite mediante un sistema adeguato che consente di eliminare i rischi di regolamento; 451
 - posizioni derivanti da finanziamenti commerciali a breve termine, *self-liquidating*, compresi i crediti documentari; 452
 - posizioni derivanti da bonifici elettronici (p. es. via SIC, SEGA, EUROCLEAR). 453
- Su richiesta, la FINMA può autorizzare una banca a liberare le ulteriori risorse investite a breve termine dal limite inferiore di un anno. 454
- [B2§325] Disallineamenti delle scadenze: per il trattamento dei disallineamenti delle scadenze si applicano per analogia le norme dell'AS-BRI. 455

R. Ponderazione del rischio delle posizioni retail

- [B2§328] La sottocategoria *exposures secured by residential properties* è definita al [B2§231] e al nm. 422. Quest'ultimo completa e precisa le norme del [B2§328]. 456
- [B2§328–330] Previa deduzione di singole rettifiche di valore e di ammortamenti parziali, la ponderazione del rischio delle posizioni retail in sofferenza ammonta al 100%, sia nell'approccio A-IRB che in quello F-IRB. 457

S. Ponderazione del rischio dei titoli di partecipazione

- [B2§237, nota a piè di pagina 59] Esclusione degli impegni direttamente coperti dal calcolo dei fondi propri minimi per le posizioni in titoli di partecipazione: gli impegni il cui ricavo è legato a quello dei titoli di partecipazione possono essere esclusi dal calcolo dei fondi propri minimi per i titoli di partecipazione, se sono direttamente coperti da una posizione in titoli di partecipazione in modo tale che la posizione netta non comporti più alcun rischio rilevante. 458
- [B2§260] Obbligo di applicare l'approccio IRB per i titoli di partecipazione: le banche che detengono titoli di partecipazione in quantità considerevole, ma che hanno adottato l'approccio AS-BRI per il calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di credito, non sono tenute ad applicare l'approccio IRB per il calcolo dei fondi propri minimi per i titoli di partecipazione. 459

[B2§343] Obbligo di utilizzare un approccio specifico basato sul mercato in funzione delle caratteristiche della banca: per il calcolo dei fondi propri minimi per i titoli di partecipazione, la banca è libera di scegliere l'approccio basato sul mercato che intende utilizzare, a condizione che le esigenze minime siano rispettate. 460

[B2§346] Obbligo di applicare il metodo dei modelli interni per il calcolo dei fondi propri minimi per le posizioni in titoli di partecipazione: per il calcolo dei fondi propri minimi la banca è libera di scegliere tra l'approccio PD/LGD e gli approcci basati sul mercato (metodo semplice della ponderazione del rischio, metodo dei modelli interni) purché le esigenze minime siano rispettate. 461

[B2§348] Applicazione di diversi approcci basati sul mercato per calcolare i fondi propri minimi per le posizioni in titoli di partecipazione: per il calcolo dei fondi propri minimi la banca può, alle condizioni previste dal [B2§348], utilizzare diversi approcci basati sul mercato. 462

[B2§356] Fondi propri minimi per le posizioni in titoli di partecipazione nei confronti di controparti con una ponderazione del rischio dello 0% nell'approccio standard: i fondi propri minimi per i tipi di titoli di partecipazione menzionati al [B2§356] devono essere calcolati secondo l'approccio IRB. 463

[B2§357] Fondi propri minimi per le posizioni in titoli di partecipazione di controparti sovvenzionate dallo Stato: i fondi propri minimi per i titoli di partecipazione menzionati al [B2§357] devono essere calcolati secondo l'approccio IRB. 464

[B2§358] Fondi propri minimi per le posizioni non rilevanti in titoli di partecipazione: per tutte le posizioni in titoli di partecipazione non considerate rilevanti in base ai criteri fissati al [B2§358], i fondi propri minimi devono essere calcolati secondo l'approccio IRB. 465

Previa deduzione di singole rettifiche di valore e di ammortamenti parziali, la ponderazione del rischio relativa a titoli di partecipazione in sofferenza ammonta al 100%. 466

T. Ponderazione del rischio dei crediti acquistati

[B2§242, quarto punto] L'approccio *bottom-up* deve essere obbligatoriamente applicato ai pool contenenti singole posizioni individuali superiori a CHF 150 000 (cfr. anche nm. 468). 467

[B2§365] Ricorso all'approccio *top-down* per i crediti acquistati nei confronti di imprese: su richiesta, la FINMA può autorizzare una banca a calcolare i fondi propri minimi per il rischio di insolvenza di crediti acquistati nei confronti di imprese ricorrendo all'approccio *top-down*. L'approccio *bottom-up* deve invece essere obbligatoriamente applicato ai pool contenenti singole posizioni superiori a CHF 150 000 (cfr. anche nm. 467). 468

[B2§369] Aggiustamento delle scadenze delle ponderazioni del rischio per determinare i fondi propri minimi per il rischio di diluizione: alle condizioni previste al [B2§369] è possibile applicare un parametro della durata $M = 1$ anno. 469

[B2§373] Garanti riconosciuti nell'approccio F-IRB per il calcolo dei fondi propri minimi per il rischio di diluizione: il numero di garanti riconosciuti corrisponde a quello definito al nm. 442. 470

U. Perdita attesa e rettifiche di valore

- [B2§378] Ponderazioni del rischio ridotte a fronte di EL per le posizioni SL (escluse le posizioni HVCRE): analogamente al nm. 433. 471
- [B2§379] Ponderazioni del rischio ridotte a fronte di EL per le posizioni HVCRE: analogamente al nm. 434. 472
- [B2§383] Assegnazione delle rettifiche forfetarie di valore a copertura dei rischi latenti (Circ. FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche», nm. 95) nei fondi propri: la FINMA può consentire a una banca che adotta o intende adottare sia l'approccio AS-BRI sia l'IRB di assegnare le rettifiche forfetarie di valore secondo il nm. 95 della Circolare FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche» sulla base della propria procedura interna. Detta procedura deve consentire un'adeguata assegnazione e non deve mirare in primo luogo a massimizzare i fondi propri computabili. 473
- I *credit valuation adjustment* di derivati non sono considerati rettifiche di valore secondo i [B2§374–386], ma vengono detratti dall'equivalente di credito del corrispondente derivato. 474

V. Fondi propri minimi e soglia inferiore (*floor*)

- Ai fini del calcolo dei fondi propri minimi secondo l'approccio IRB occorre moltiplicare le esigenze in materia di fondi propri calcolate secondo la presente circolare per le perdite inattese o moltiplicare le posizioni ponderate per il rischio sottostanti per il fattore scalare 1,06 fissato dal Comitato di Basilea [B2§14], allo scopo di calcolare le posizioni ponderate per il rischio sulla base dell'approccio IRB ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 lett. a OFoP. Congiuntamente alle posizioni ponderate per il rischio sulla base dell'approccio standard, queste rappresentano il totale delle posizioni ponderate per il rischio di credito secondo l'art. 42 cpv. 2 lett. a OFoP. 475
- In applicazione del regime del *floor* pubblicato dal Comitato di Basilea, si applica quanto segue³⁷: per le banche che per coprire i rischi di credito seguono l'approccio IRB, le esigenze minime in materia di fondi propri a livello dell'intera banca, considerando anche le deduzioni dei fondi propri computabili, non possono scendere al di sotto dell'80% delle esigenze e delle deduzioni che la banca avrebbe teoricamente detenuto al di sotto dello standard minimo previsto da Basilea I³⁸. In applicazione dell'art. 47 OFoP la FINMA disciplina nel caso specifico di un istituto come procedere in modo adeguato al calcolo approssimativo delle esigenze teoriche secondo Basilea I. Per i rischi di credito si basa sull'approccio standard internazionale. 476

³⁷ Cfr. Comunicato stampa del Comitato di Basilea del 13 luglio 2009 (<http://www.bis.org/press/p090713.htm>).

³⁸ Ciò corrisponderebbe al calcolo delle esigenze in materia di fondi propri in conformità all'Ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche e le casse di risparmio in vigore fino al 31.12.2006 (RU 1995 253, RU 1998 16).

W. Esigenze minime in materia di quantificazione del rischio

[B2§452, secondo punto, nota a piè di pagina 89] Durata della mora: sempre 90 giorni, indipendentemente dal tipo di debitore. 477

[B2§452] Definizione alternativa di insolvenza applicabile ai crediti lombard: in alternativa alla definizione del [B2§452], la banca può applicare ai crediti lombard un'altra definizione di insolvenza, secondo la quale un credito lombard si ritiene in sofferenza se: 478

- il valore di mercato realizzabile delle garanzie disponibili è sceso sotto il livello del credito lombard; e 479
- la posizione presenta una sottocopertura; e 480
- non è noto o è improbabile che la controparte possa far fronte ai suoi impegni oppure le misure di copertura convenute per l'eliminazione della sottocopertura non hanno sortito alcun risultato. 481

[B2§454] Applicazione e monitoraggio degli elementi descritti al [B2§453] per i crediti e le posizioni a rischio: la banca è libera di scegliere la modalità specifica con cui intende applicare e monitorare gli elementi per l'individuazione delle posizioni a rischio. Le misure di applicazione e monitoraggio devono però essere esaminate specificatamente per ogni banca nell'ambito della procedura di autorizzazione. 482

[B2§458] Riscadenzamento (*re-ageing*): in materia di riscadenzamento non esistono altri requisiti oltre a quelli descritti al [B2§458]. 483

[B2§467] Effetti di anzianità dei crediti (*seasoning*): la banca è invitata, ma non tenuta a priori, a correggere al rialzo le stime PD per evitare bruschi aumenti dei fondi propri minimi dovuti a prevedibili effetti di anzianità dei crediti. 484

[B2§471] Migliore stima EL per le posizioni in sofferenza: previo consenso della FINMA, le singole rettifiche di valore e i parziali ammortamenti costituiti per una posizione in sofferenza possono essere utilizzati come migliore stima della perdita attesa di tale posizione. 485

X. Convalida

[B2§500–505] Nella valutazione del rispetto delle esigenze concernenti la convalida la FINMA tiene conto delle raccomandazioni formulate nel capitolo 3 «Sound practices in the independent validation of IRB models within banks» del documento *Regulatory consistency assessment programme (RCAP) – Analysis of risk-weighted assets for credit risk in the banking book* del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria di aprile 2016. 485.1*

XVI. Direttive per una valutazione prudente delle posizioni considerate al valore equo (*fair value*)

Le direttive per una valutazione prudente delle posizioni considerate al valore equo di cui ai nm. 32–48 della Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche» devono essere adottate per analogia nel portafoglio della banca, senza dover valutare quotidianamente le posizioni contenute in tale portafoglio. 486

XVII. Esigenze in materia di fondi propri CVA (art. 55 OFoP)

(§99) I CVA (*credit valuation adjustments*) sono adeguamenti di valore dei derivati sulla base del rischio di credito della controparte. Per rischio CVA si intende segnatamente il rischio di potenziali perdite del valore di mercato dovute agli adeguamenti di valore. 487

Oltre ai fondi propri minimi per la copertura delle perdite sui crediti da parte delle controparti dei derivati conformemente ai nm. 32–123, tutte le banche devono coprire i rischi CVA di derivati con fondi propri. Ciò vale anche quando le prescrizioni applicabili in materia di presentazione dei conti non richiedono la costituzione di detti adeguamenti di valore e la banca, di norma, non effettua adeguamenti di valore di questo tipo. Per le esigenze in materia di fondi propri per i rischi CVA si adotta la formulazione breve «esigenze in materia di fondi propri CVA». 488

Tranne che per l'approccio semplificato, le esigenze in materia di fondi propri CVA non vengono calcolate singolarmente per ogni posizione, bensì per il portafoglio di tutta la banca. Il metodo di calcolo viene determinato con i metodi di calcolo selezionati per gli equivalenti di credito e per i rischi di tasso d'interesse specifici nel portafoglio di negoziazione. Le seguenti attività possono essere escluse dalle esigenze in materia di fondi propri CVA: 489

- transazioni il cui adempimento degli obblighi è garantito da una controparte centrale, e 490
- di norma le SFT. Qualora nelle operazioni SFT si constatino considerevoli rischi CVA, la FINMA può richiederne l'inclusione nelle esigenze in materia di fondi propri CVA. 491

Le banche possono rinunciare a coprire mediante fondi propri i rischi CVA di posizioni interne al gruppo. 492

A. Approccio avanzato

(§99) Le banche che utilizzano un metodo di modello EPE per gli equivalenti di credito dei derivati e un approccio modello dei rischi di mercato per la copertura con fondi propri di specifici rischi di tasso d'interesse nel portafoglio di negoziazione calcolano le proprie esigenze in materia di fondi propri CVA conformemente alle disposizioni contenute negli standard minimi di Basilea. 493

B. Approccio standard

[B3§99] Tutte le altre banche, vale a dire le banche che non soddisfano le esigenze di cui al nm. 493, calcolano i fondi propri minimi per i rischi CVA in base all'approccio standard o all'approccio semplificato. 494

Nell'approccio standard i fondi propri minimi (K) per l'intero portafoglio della banca si calcolano in base alla seguente formula³⁹: 495

$$K = 2,33 \cdot \sqrt{\left(0,5 \sum_{\text{Gegenpartien } i} S_i - \sum_{\text{Index-Positionen } \text{ind}} S_{\text{ind}} \right)^2 + 0,75 \sum_{\text{Gegenpartien } i} (S_i)^2}$$

dove 496

$$S_i = w_i \cdot \left(\sum_{\text{Netting Sets } j} EAD_j \cdot M_j \cdot D_j - \sum_{\text{Absicherungen } h} N_h \cdot M_h \cdot D_h \right)$$

rappresenta un'approssimazione della deviazione standard dalle oscillazioni di valore dovute ai rischi CVA della controparte "i" e

$$S_{\text{ind}} = w_{\text{ind}} \cdot N_{\text{ind}} \cdot M_{\text{ind}} \cdot D_{\text{ind}}$$

rappresenta la corrispondente deviazione standard per l'indice CDS della posizione di copertura (*CDS-index-hedge*) "ind".

Inoltre: 497

w_i è la ponderazione della controparte "i" in base al suo rating esterno conformemente alla tabella del nm. 511. Per quanto riguarda le controparti senza rating esterno, la banca, previa approvazione della FINMA, può attribuire il suo rating interno a un rating esterno. 498

EAD_j indica l'equivalente di credito, conformemente ai nm. 32–123, di un paniere di compensazione "j" sottoposto a un'esigenza di fondi propri CVA (v. nm. 107) di posizioni tenendo conto delle garanzie, così come viene impiegato per la copertura mediante fondi propri dei rischi di insolvenza. 499

M_j è la durata residua effettiva delle transazioni "j". Per le banche con modello EPE, M_j deve essere calcolato conformemente alle disposizioni degli standard minimi di Basilea [B2 allegato 4, §38], tuttavia senza limitare M_j a una durata di 5 anni. Per tutte le altre banche, M_j è il valore 500

³⁹ Il calcolo è spiegato nel documento di supporto alla Circ. FINMA 17/7 concernente gli esempi di approccio standard per i rischi CVA (www.finma.ch > Documentazione > Circolari > Allegati).

maggiore tra 1 e la media ponderata della durata residua (in numero di anni) di tutte le transazioni del paniere di compensazione; ogni transazione viene ponderata in base al proprio valore nominale.

D_j è un fattore di sconto di $[1 - \exp(-0,05 \cdot M_j)] / (0,05 \cdot M_j)$ per le banche che impiegano il metodo del valore di mercato o il metodo standard per la determinazione degli equivalenti di credito. Per le banche che utilizzano un metodo di modello EPE, questo sconto non è consentito, in quanto il fattore di sconto è già contenuto nella variabile M_j , quindi $D_j=1$. 501

N_h è il valore nominale di una posizione CDS "h" utilizzata per la copertura del rischio CVA. Se non viene effettuata alcuna copertura del rischio CVA per mezzo del CDS, $N_h=0$. 502

M_h è la durata residua dello strumento di garanzia con valore nominale N_h . 503

D_h è un fattore di sconto pari a $[1 - \exp(-0,05 \cdot M_h)] / (0,05 \cdot M_h)$. 504

w_{ind} è la ponderazione per le garanzie sull'indice. La banca deve attribuire a ogni indice "ind", in base allo *spread* medio, una delle sette ponderazioni w della tabella di cui al nm. 511. 505

N_{ind} è il valore nominale di una posizione CDS sull'indice "ind" impiegata per la copertura del rischio CVA. Se non viene effettuata alcuna copertura del rischio CVA mediante l'indice CDS, $N_{ind}=0$. 506

M_{ind} è la durata residua dello strumento di copertura con valore nominale N_{ind} . 507

D_{ind} è un fattore di sconto pari a $[1 - \exp(-0,05 \cdot M_{ind})] / (0,05 \cdot M_{ind})$. 508

Se una controparte è contenuta anche in un indice che funge da valore di base per un indice CDS impiegato ai fini della copertura, il valore nominale che spetta a questa singola denominazione può essere detratto dal valore nominale dell'indice CDS ed essere trattato come singola garanzia (N_h) di questo contraente con scadenza o scadenza dell'indice. 509

Le ponderazioni indicate in questa tabella si basano sul rating esterno della controparte: 510

Rating esterno ⁴⁰	Ponderazione w
AAA – AA	0,7%
A	0,8%
BBB	1%
BB	2%
B	3%
CCC	10%
Senza rating	Banche 1% Imprese 1,5% Enti di diritto pubblico secondo l'allegato 2 n. 2.1 OFoP 1,5% Enti di diritto pubblico secondo l'allegato 2 n. 2.2 e 2.3 OFoP 1% Governi centrali e banche centrali 2% Confederazione, Banca nazionale svizzera, Banca centrale europea, Unione europea 0,7% Altro 2%

511

In presenza di due o più rating diversi per controparte, per la determinazione della ponderazione da utilizzare si applicano per analogia le disposizioni di cui al nm. 17.

512

Se una banca pondera le posizioni senza impiegare rating esterni oppure per la ponderazione di una posizione non è disponibile alcun rating di un'agenzia di rating riconosciuta, devono essere utilizzate le ponderazioni della classe di rating «senza rating».

513

C. Approccio semplificato

Le banche che non soddisfano i criteri per l'approccio avanzato (nm. 493) possono impiegare l'approccio semplificato anziché l'approccio standard (nm. 494 segg.).

514

Nell'approccio semplificato, i fondi propri minimi per i rischi CVA per ogni contratto oppure per ogni paniere di compensazione (conformemente al nm. 107) vengono calcolati singolarmente e poi sommati.

515

Per i contratti senza compensazione, i fondi propri minimi per i rischi CVA sono pari a 2,33 moltiplicato per la ponderazione w (conformemente alla tabella di cui al nm. 511), per l'equivalente di credito, per la durata residua (in numero di anni). Le durate residue inferiori a un anno devono essere arrotondate a un anno.

516

Per i contratti con compensazione, i fondi propri minimi per i rischi CVA per paniere di compensazione sono pari a 2,33 moltiplicato per la ponderazione w (conformemente alla tabella di cui al nm. 511), moltiplicato per l'equivalente di credito, moltiplicato per il valore

517

⁴⁰ Per informazioni dettagliate sull'attribuzione dei rating da parte di agenzie di rating riconosciute relativamente a queste ponderazioni, si consultino le tavole di concordanza.

maggiore tra 1 e la media ponderata delle durate residue (in numero di anni) di tutte le transazioni del paniere di compensazione; ogni transazione viene ponderata in base al suo valore nominale.

Le banche che in genere non applicano rating possono impiegare, anziché le ponderazioni riportate nella tabella di cui al nm. 511, una ponderazione forfetaria di $w = 2\%$. 518

XVIII. Rischi di credito e rischi del valore di sostituzione nelle operazioni su derivati e nelle SFT con controparti centrali (artt. 69, 70 e 139 OFoP)

Per quanto riguarda le posizioni delle banche nei confronti delle controparti centrali, si applicano le seguenti disposizioni transitorie. 519

A. Definizioni generali [CCP1 e CCP2, Allegato 4, Sezione I, A. General Terms]

- Una **controparte centrale (central counterparty, CCP)** è una stanza di compensazione che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, fungendo così da venditore nei confronti dell'acquirente e da acquirente nei confronti del venditore per garantire l'esecuzione dei futuri obblighi di pagamento risultanti dai contraenti. Una controparte centrale può diventare in diversi modi controparte di una delle operazioni di negoziazione con i partecipanti al mercato: mediante novazione, con un sistema aperto di offerta oppure con altri accordi contrattualmente vincolanti. Nel quadro degli standard minimi di Basilea una controparte centrale costituisce un'impresa finanziaria. 520
- Una **controparte centrale qualificata (qualifying CCP, QCCP)** è un organismo che si è dotato, esplicitamente o in virtù di un'autorizzazione eccezionale, di una licenza per fungere da controparte centrale ed è altresì autorizzato dall'autorità di vigilanza competente a operare in tale veste per i prodotti offerti. Inoltre, la controparte centrale deve avere la propria sede in una giurisdizione nella quale sia assoggettata alla vigilanza prudenziale e la competente autorità di vigilanza renda noto che le disposizioni e le norme locali sono costantemente in linea con i principi CPSS-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari⁴¹. 521
- Le autorità di vigilanza competenti per le banche si riservano la facoltà di esigere dalle banche sottoposte alla loro sorveglianza una dotazione di fondi propri supplementari superiore ai fondi propri minimi per le posizioni nei confronti di controparti centrali. Ciò può rivelarsi opportuno, ad esempio, se dalle perizie esterne, per esempio un FSAP⁴², emergono lacune materiali presso la controparte centrale o nella regolamentazione 522

⁴¹ I "Principles for financial market infrastructures" sono stati pubblicati dal Committee on Payments and Settlement Systems (CPSS) – che nel settembre 2014 è diventato il Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) – e dal comitato tecnico dell'International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

⁴² Financial Sector Assessment Program.

delle controparti centrali, e la controparte centrale o la competente autorità di vigilanza non hanno nel frattempo trattato pubblicamente le lacune identificate.

- Se una controparte centrale ha sede in una giurisdizione nella quale l'autorità di vigilanza competente delle controparti centrali non applica alla CCP i principi CPSS-IOSCO, la FINMA ha la facoltà di giudicare se la controparte centrale soddisfa questa definizione. 523
- Affinché una controparte centrale possa essere considerata qualificata (QCCP), devono inoltre essere calcolate e rese disponibili le grandezze K_{CCP} , DF_{CM} e DF_{CCP} di cui ai nn. 564 e 565 per il calcolo della copertura con fondi propri che servono per il fondo di garanzia conformemente al nn. 566. 524
- Un **membro compensatore** è un membro di o un partecipante diretto a una controparte centrale che ha la facoltà di concludere operazioni con la controparte centrale, indipendentemente dal fatto che le transazioni con la CCP vengano effettuate per conto proprio a fini di copertura (*hedging*), investimento o speculazione oppure in qualità di intermediario tra la controparte centrale e altri operatori del mercato.⁴³ 525
- Un **cliente (o cliente compensatore)** è la controparte di un'operazione effettuata con una controparte centrale tramite un membro compensatore che svolge funzione di intermediario o un membro compensatore che garantisce l'adempimento del contratto da parte del cliente nei confronti della controparte centrale. 526
- Il **marginale iniziale (*initial margin*, IM)** definisce le garanzie che il membro compensatore o il cliente fornisce alla controparte centrale per ridurre la potenziale posizione futura della controparte centrale nei confronti del membro compensatore, dovuta a eventuali variazioni di valore delle transazioni. Nelle spiegazioni seguenti, le garanzie fornite non comprendono i contributi versati a una controparte centrale nell'ambito di accordi comuni di partecipazione alle perdite (in altri termini, se una controparte centrale ricorre al margine iniziale per ripartire le perdite dovute all'inadempienza di un membro compensatore sugli altri membri compensatori, esso è trattato come un fondo di garanzia). Il margine iniziale comprende anche eventuali garanzie fornite dal membro compensatore o dal cliente che oltrepassano la quantità minima richiesta dalla CCP, se la CCP o il membro compensatore può impedire, negli opportuni casi, che il membro compensatore o il cliente ritiri nuovamente le garanzie. 527
- Il **marginale di variazione (*variation margin*, VM)** indica le garanzie prestate dal membro compensatore o dal cliente che vengono trasferite alla controparte centrale su base giornaliera o infragiornaliera, ed è determinato in funzione delle variazioni di valore delle transazioni eseguite. 528

⁴³ Ai fini delle presenti spiegazioni, nel caso in cui una controparte centrale esegua transazioni con un'altra controparte centrale, quest'ultima deve essere considerata come membro compensatore della prima. Il fatto che le garanzie della seconda controparte centrale prestate alla prima siano da considerare come margine iniziale o contributo al fondo di garanzia dipende dagli accordi contrattuali tra le due controparti centrali. La FINMA deve essere consultata al riguardo.

- Le **posizioni derivanti da attività di negoziazione** comprendono il rischio di credito attuale⁴⁴ e il rischio di credito potenziale futuro di un membro compensatore o di un cliente nei confronti di una controparte centrale risultante da operazioni su derivati OTC, derivati negoziati su un mercato regolamentato, SFT e margini. 529
- Il **fondo di garanzia** (denominazione inglese: **default fund, DF**; in alternativa vengono impiegate altre denominazioni⁴⁵) designa i contributi, prefinanziati o irrevocabili, dei membri compensatori, in relazione agli accordi di partecipazione alle perdite di una controparte centrale. A essere determinante per la qualifica del fondo di garanzia non è la descrizione fornita da una CCP relativa al proprio accordo di ripartizione delle perdite, bensì la sostanza materiale di tali accordi. 530
- Una **transazione di pareggio** definisce la parte della transazione tra il membro compensatore e la controparte centrale allorché il primo agisce per conto del cliente (per esempio se il membro compensatore esegue l'operazione del cliente mediante compensazione o novazione). 531
- Una **relazione cliente a più livelli (multi level client structure)** si configura nel momento in cui una banca agisce in qualità di cliente indiretto in transazioni con la CCP, vale a dire se alla banca vengono offerti servizi di compensazione da parte di un istituto che di per sé non è direttamente un membro compensatorio, bensì cliente di un membro o di un cliente compensatorio. Nella relazione d'affari fra attori di una relazione cliente a più livelli, la parte che offre all'altra servizi di compensazione è l'**offerente (higher level client)**, mentre la parte che si avvale dei servizi di compensazione è il **cliente dell'offerente (lower level client)**. 532

B. Ambito di applicazione

- [CCP2§6(i)] Le posizioni nei confronti delle controparti centrali risultanti da transazioni su derivati OTC, derivati negoziati su un mercato regolamentato, SFT e transazioni con lunghi termini di regolamento (*long settlement transactions*)⁴⁶ sono trattate secondo i nm. 519 e 535–567 della presente sezione.⁴⁷ Tale trattamento non si applica alle posizioni risultanti dal regolamento di operazioni in contante (azioni, titoli fruttiferi, valute e materie prime). Le operazioni di cassa continuano ad essere trattate conformemente all'art. 76 OFoP [allegato 3 del testo base di Basilea]. Ai contributi ai fondi di garanzia che coprono unicamente il rischio di regolamento derivante dalle operazioni di cassa si applica una ponderazione del rischio dello 0%. 533
- [CCP2§6(ii)] Se la parte membro compensatore-cliente di un'operazione su derivati negoziati su un mercato regolamentato si basa su un accordo bilaterale di compensazione, sia la banca 534

⁴⁴ In questa accezione, nel rischio di credito attuale di un membro compensatorio rientra anche il margine di variazione a lui dovuto ma ancora in sospeso.

⁴⁵ Ingl.: "default fund, also known as clearing deposit or guaranty fund contributions (or any other name)".

⁴⁶ Le transazioni con lunghi termini di regolamento sono operazioni in cui la scadenza dell'esecuzione o della consegna è contrattualmente fissata in un momento successivo rispetto alla prima delle due scadenze seguenti: standard di mercato per lo strumento interessato o cinque giorni lavorativi dopo la chiusura dell'operazione da parte della banca.

⁴⁷ Riguarda in particolare anche i "derivati su commissione" del membro compensatore per conto del cliente, se il primo garantisce l'obbligo di adempimento della controparte centrale nei confronti del cliente (cfr. nm. 541).

cliente sia il membro compensatore devono trattare la transazione come un'operazione su derivati OTC e coprirli con fondi propri. Quanto esposto si applica per analogia alle transazioni tra un offerente e un suo cliente nel caso di una relazione cliente a più livelli.

C. Controparti centrali

[CCP2, Allegato 4, §188] A prescindere dal fatto che la controparte centrale sia classificata o meno come qualificata (v. nm. 521–524), ogni banca è tenuta a costituire un'adeguata dotazione di fondi propri per le posizioni nei confronti della controparte. Nel quadro della valutazione interna alla banca concernente l'adeguatezza dei suoi fondi propri, la banca deve valutare la necessità di detenere fondi propri supplementari superiori alle esigenze minime in materia di fondi propri, per esempio qualora (i) le operazioni concluse con una controparte centrale generino posizioni più rischiose oppure (ii) non vi sia la certezza che la controparte centrale soddisfi la definizione di QCCP. 535

[CCP2, Allegato 4, §189] Se funge da membro compensatore, la banca dovrebbe essere in grado di valutare, mediante analisi di scenario e stress test, se i fondi propri detenuti per le posizioni nei confronti delle controparti centrali coprono in maniera adeguata i rischi insiti nelle transazioni. La valutazione dovrebbe considerare le potenziali posizioni future o gli impegni eventuali, risultanti da futuri apporti al fondo di garanzia e/o riguardanti obbligazioni sussidiarie per l'assunzione o la sostituzione delle transazioni di pareggio dei clienti di un altro membro compensatore, qualora quest'ultimo risultasse in mora o insolvente. 536

[CCP2, Allegato 4, §190] Una banca deve sorvegliare tutte le posizioni nei confronti delle controparti centrali e informare regolarmente l'alta direzione nonché i competenti comitati della direzione e del consiglio di amministrazione in merito alle posizioni nei confronti delle controparti centrali, in merito a posizioni di negoziazione nei confronti delle singole controparti centrali, nonché a ulteriori impegni del membro compensatore, come contributi e obblighi di reintegro del margine nel fondo di garanzia. 537

[CCP2, Allegato 4, §191] Se una banca opera con una QCCP (cfr. nm. 521–524), si applicano i nm. 541–567. Nel caso di una controparte centrale non qualificata, si applicano invece i nm. 539 e 540. Se per un periodo massimo di tre mesi una controparte centrale non è più qualificata come QCCP, a condizione che la FINMA non disponga diversamente le operazioni di negoziazione realizzate con la controparte centrale non più qualificata possono continuare a essere coperte con un livello di fondi propri corrispondente a quello delle operazioni con una QCCP. Trascorso tale periodo, secondo i nm. 539 e 540 le posizioni nei confronti della controparte centrale devono tuttavia essere coperte mediante fondi propri. 538

D. Posizioni nei confronti di controparti centrali non qualificate

[CCP2, Allegato 4, §210] Per la copertura con fondi propri di posizioni derivanti da transazioni regolate con controparti centrali non qualificate, le banche sono tenute ad applicare un approccio standard per i rischi di credito. 539

[CCP2, Allegato 4, §211] Le banche devono applicare una ponderazione del rischio del 1250% per coprire con fondi propri i loro contributi al fondo di garanzia di una controparte centrale non qualificata. Nel caso di controparti centrali non qualificate sono considerati sia i 540

contributi prefinanziati sia quelli non versati (*unfunded*) al fondo di garanzia, se la banca ha l'obbligo di integrare i contributi al fondo di garanzia su richiesta della controparte centrale. Se sussiste tale obbligo (ad es. impegni illimitati vincolanti), la FINMA calcolerà l'importo degli impegni non prefinanziati, ai quali deve essere applicata una ponderazione del rischio del 1250%.

E. Posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate

a) Posizioni derivanti da posizioni regolate

[CCP2, Allegato 4, §192] Se una banca agisce per fini propri in qualità di membro compensatore di una controparte centrale, viene applicata una ponderazione del rischio del 2% alle posizioni derivanti da operazioni regolate con la controparte centrale qualificata su derivati OTC, derivati negoziati su un mercato regolamentato o SFT. Se il membro compensatore offre a un cliente servizi di compensazione, la ponderazione del rischio del 2% si applica parimenti ai valori della posizione del membro compensatore in caso di inadempienza (EAD) nei confronti della controparte centrale. Il membro compensatore è infatti tenuto a rimborsare al cliente tutte le perdite conseguenti a variazioni di valore delle transazioni in caso di inadempienza della controparte centrale. Le garanzie che la banca fornisce alla QCCP vengono ponderate secondo i nm. 559–563. 541

[CCP2, Allegato 4, §193] Il valore delle posizioni in caso di inadempienza (EAD) per tali operazioni deve essere calcolato, come enunciato alla sezione V, utilizzando l'approccio AS-CCR o il metodo del modello EPE⁴⁸, oppure in conformità alle disposizioni relative alle operazioni garantite e alle tecniche di riduzione del rischio di cui alle sezioni VI–XII, in linea con la consueta copertura con fondi propri per le posizioni corrispondenti.⁴⁹ 542

La soglia inferiore di 20 giorni lavorativi per il periodo di detenzione minimo di cui al nm. 233 non si applica al calcolo dei valori delle posizioni in relazione a QCCP, a condizione che nessuno dei criteri di cui ai nm. 234–236 (garanzie non liquide e «transazioni esotiche») o al nm. 238 (*margin disputes*, transazioni oggetto di controversia) sia soddisfatto. Ciò si riferisce ai calcoli del valore delle posizioni calcolato con l'approccio AS-CCR e il metodo del modello EPE, come pure ai calcoli del valore delle posizioni per le operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe secondo la sezione XI della presente circolare, e in particolare secondo il nm. 246. 543

In nessun caso il periodo di detenzione minimo per una posizione su derivati nei confronti di una QCCP è inferiore a dieci giorni di negoziazione. 544

Se la QCCP non presenta alcun margine di variazione o conserva, indipendentemente dalle variazioni di valore delle transazioni, il margine di variazione ottenuto senza che le garanzie siano protette contro l'insolvenza della QCCP, l'orizzonte temporale minimo per queste posizioni è la grandezza minore tra un anno e la durata residua della transazione, tuttavia almeno dieci giorni di negoziazione. La posizione deve pertanto essere trattata, dal punto di 545

⁴⁸ Anche in questo contesto, occorre considerare le modifiche al metodo del modello EPE apportate da Basilea III.

⁴⁹ Cfr. nm. 208 per gli *haircut* prudenziali standard e nm. 212 per le stime proprie degli *haircut* nonché il nm. 242 per l'utilizzo di modelli VaR.

vista del membro compensatore o del cliente, come un'operazione su derivati senza margine di variazione.

b) Compensazione (*netting*)

[CCP2, Allegato 4, §194] I valori di sostituzione di tutte le posizioni rilevanti per il calcolo dei valori delle posizioni possono essere compensati come valori netti di sostituzione per ogni paniere di compensazione, se il regolamento su base netta è giuridicamente applicabile in caso di inadempienza di una controparte, sia essa dovuta a mora, insolvenza o fallimento, a condizione che gli accordi di compensazione applicabili soddisfino i seguenti requisiti:⁵⁰ 546

- nm. 137–144 in caso di operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe, 547
- nm. 145–155 in caso di derivati, 548
- nel caso del metodo del modello EPE e del *cross-product netting*, §10–19 dell'Allegato 4 del testo di Basilea. 549

Se le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti in merito agli accordi di compensazione includono il termine «accordo quadro di compensazione», si deve intendere che l'accordo di compensazione conferisce diritti giuridicamente applicabili di compensazione dei crediti e degli impegni di tutti i contratti risultanti dal paniere di compensazione.⁵¹ Se la banca non è in grado di dimostrare che gli accordi di compensazione soddisfano detti requisiti, per il calcolo degli importi del credito ogni singola transazione è considerata come paniere di compensazione a sé stante. 550

c) Posizioni delle banche membri compensatori nei confronti dei clienti

[CCP2, Allegato 4, §195] Il membro compensatore deve sempre costituire un livello di fondi propri (inclusi i fondi propri necessari a coprire i rischi CVA, se applicabili) sufficiente a coprire le proprie posizioni nei confronti dei clienti alla stregua di una transazione bilaterale, indipendentemente dal fatto che il membro compensatore garantisca l'esecuzione del pagamento oppure agisca come intermediario tra il cliente e la QCCP. Tuttavia, per tenere conto di più brevi periodi di detenzione in caso di *close-out* delle operazioni compensate, le banche che fungono da membri compensatori possono calcolare la copertura con fondi propri per le posizioni nei confronti di clienti applicando l'approccio AS-CCR o il metodo del modello EPE con un periodo minimo di detenzione di 5 giorni. Lo stesso periodo minimo di detenzione si applica al calcolo dell'esigenza in materia di fondi propri CVA. 551

[CCP2, Allegato 4, §196] Se un membro compensatore ottiene garanzie dal suo cliente e le trasferisce alla QCCP, esso può considerare tali garanzie nel calcolo dell'equivalente di credito nei confronti del cliente. Tali garanzie riducono pertanto il rischio di credito del membro compensatore nei confronti del cliente. Ciò si applica per analogia alla posizione di un offerente nei confronti del suo cliente nel caso di una relazione cliente a più livelli. 552

⁵⁰ Ai sensi della presente sezione XVIII, il trattamento degli accordi sulla compensazione (*netting*) si applica anche a tutti i derivati negoziati sui mercati regolamentati.

⁵¹ Ciò al fine di tenere conto del fatto che per gli accordi di compensazione attualmente utilizzati dalle controparti centrali non si è ancora giunti a un livello di standardizzazione comparabile a quello degli accordi di compensazione bilaterali nell'ambito della negoziazione su mercati non regolamentati.

d) Posizioni della banca quale cliente di un membro compensatore

[CCP2, Allegato 4, §197] Se una banca è cliente di un membro compensatore e conclude una transazione con quest'ultimo operante in veste di intermediario finanziario (ossia il membro compensatore effettua una transazione di pareggio con una QQCP), le posizioni della banca nei confronti del membro compensatore possono essere trattate conformemente ai nm. 541–550, se sono soddisfatte le seguenti condizioni (nm. 554–556). Parimenti, se una banca conclude una transazione in qualità di cliente con la QQCP e un membro compensatore ne garantisce il buon esito, alle posizioni del cliente nei confronti di quest'ultima può essere applicato il trattamento secondo i nm. 541–550, se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui ai nm. 554–556. Quanto detto si applica per analogia alla posizione di un cliente nei confronti del suo offerente nel caso di una relazione d'affari a più livelli. 553

- Le transazioni di pareggio sono considerate dalla QQCP come transazioni con un cliente e la QQCP e/o il membro compensatore detengono a tale scopo le garanzie necessarie a proteggere i clienti da perdite dovute a: (i) inadempienza o insolvenza del membro compensatore, (ii) inadempienza o insolvenza degli altri clienti del membro compensatore e (iii) inadempienza comune o insolvenza del membro compensatore e dei suoi altri clienti.⁵² 554

- Il cliente deve aver accertato la situazione giuridica e, fondandosi su una solida base, giungere alla conclusione che, in caso di vertenza legale, le norme succitate sono giuridicamente valide, vincolanti e, all'occorrenza, giuridicamente applicabili in tutti gli ordinamenti giuridici rilevanti. L'accertamento giuridico deve essere aggiornato e periodicamente esaminato. 555

- Tutte le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e le disposizioni contrattuali e amministrative rilevanti devono prevedere che, in caso di inadempienza o insolvenza del membro compensatore, le transazioni di pareggio concluse con quest'ultimo continueranno molto probabilmente a essere eseguite indirettamente tramite la o con la QQCP. In siffatte circostanze, le posizioni del cliente e le garanzie costituite dal cliente con la QQCP saranno trasferite al valore di mercato, a meno che il cliente non chieda di pareggiare le posizioni al valore di mercato. 556

[CCP2, Allegato 4, §198] Se un cliente non è protetto da perdite in caso di inadempienza o insolvenza congiunta del membro compensatore e di un altro cliente, ma tutte le altre condizioni di cui ai nm. 553–556 sono soddisfatte, si applica una ponderazione del rischio del 4% al valore della posizione (EAD) dei clienti nei confronti del membro compensatore o dell'offerente. 557

[CCP2, Allegato 4, §199] Se la banca è cliente di un membro compensatore e le condizioni di cui ai nm. 554–557 non sono soddisfatte, la banca deve coprire con fondi propri le sue 558

⁵² In caso di insolvenza del membro compensatore non deve sussistere alcun ostacolo giuridico (eccetto la necessità di ottenere l'ordinanza del tribunale, a cui il cliente ha diritto) al trasferimento delle garanzie costituite dai clienti di un membro compensatore inadempiente a favore della controparte centrale, di uno o più membri compensatori solventi, del cliente stesso o di un suo mandatario. Le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere consultate per determinare se queste condizioni siano soddisfatte sulla base di fatti accertati.

posizioni (inclusi i fondi propri necessari a coprire i rischi CVA, se applicabili) nei confronti del membro compensatore alla stregua di un'operazione bilaterale.

e) Trattamento delle garanzie

[CCP2, Allegato 4, §200-201] I valori patrimoniali o le garanzie costituite devono, dal punto di vista della banca che li fornisce, ricevere sempre le ponderazioni per il rischio solitamente applicabili a queste posizioni nell'ambito della copertura con fondi propri, indipendentemente dal fatto che tali valori patrimoniali siano stati forniti a titolo di garanzia.⁵³ 559

Se i valori patrimoniali o le garanzie forniti da un membro compensatore o un cliente sono stati trasferiti a una QCCP o a un membro compensatore senza essere protetti in caso di insolvenza (*bankruptcy remoteness*), la banca che fornisce i valori patrimoniali o le garanzie deve coprire con fondi propri anche il rischio di credito nei confronti della controparte che detiene i valori patrimoniali o le garanzie. A tale scopo, i valori contabili delle garanzie fornite devono essere maggiorati degli *haircut* secondo i nm. 208–277. In seguito, le garanzie fornite vengono integrate nel calcolo dei valori delle posizioni derivanti da operazioni di negoziazione. In base all'approccio AS-CCR devono essere sommati a C e NICA (cfr. nm. 108 e nm. 110), mentre in base al metodo del modello EPE vengono integrati nella simulazione oppure moltiplicati separatamente per alpha. 560

[CCP2, Allegato 4, §201] Se la controparte che detiene le garanzie e i valori patrimoniali è la QCCP, viene applicata una ponderazione del rischio del 2% alle garanzie che sono coperte nei corrispondenti valori delle posizioni per le operazioni regolate. Se la QCCP detiene le garanzie o i valori patrimoniali per altri scopi, devono essere applicate le corrispondenti ponderazioni del rischio. 561

[CCP2, Allegato 4, §202] Le garanzie fornite dal membro compensatore (compresi contanti, titoli, altri valori patrimoniali costituiti in pegno nonché i margini iniziali e di variazione) detenute da un depositario (*custodian*⁵⁴) e protette in caso di insolvenza nei confronti della QCCP (*bankruptcy remote*) non sono soggette alla copertura con fondi propri a fronte del rischio di credito della controparte nei confronti dei depositari protetti da insolvenza. Nel calcolo delle posizioni ponderate per il rischio per il rischio di credito della controparte si tiene conto di una ponderazione del rischio dello 0%. 562

[CCP2, Allegato 4, §203] Le garanzie costituite da un cliente, detenute da un depositario e protette contro il rischio di insolvenza nei confronti della QCCP, del membro compensatore e di altri clienti, non sono soggette alla copertura con fondi propri a fronte del rischio di credito della controparte. Alle garanzie detenute presso la QCCP per conto di un cliente e non protette contro il rischio di insolvenza si applica una ponderazione del rischio del 2% se sono soddisfatte le condizioni di cui ai nm. 553–556, oppure del 4% se sono soddisfatte le condizioni di cui al nm. 557. 563

⁵³ I valori patrimoniali forniti a titolo di garanzia possono rientrare nel portafoglio di negoziazione della banca. Vengono trattati come se i valori patrimoniali non fossero stati forniti a titolo di garanzia.

⁵⁴ Il termine "depositario" utilizzato in questo paragrafo comprende fiduciari, intermediari, creditori pignoratizi, creditori garantiti o qualsiasi altro soggetto che detiene valori patrimoniali senza esserne l'avente economicamente diritto; cosicché i creditori del soggetto sono nell'incapacità di far valere pretese sulle attività detenute o di impedirne la restituzione qualora il soggetto stesso si renda insolvente o fallisca.

f) Contributi al fondo di garanzia (art. 70 OFoP)

[CCP2, Allegato 4, §206] Per le banche che agiscono in qualità di membro compensatore di una QCCP, i i fondi propri minimi derivanti dagli impegni nei confronti del fondo di garanzia della QCCP devono essere calcolati in conformità alle disposizioni del testo di Basilea III «Capital requirements for bank exposures to central counterparties» (nm. 8). Le sequenze del calcolo necessarie a tale scopo possono essere effettuate dalla QCCP, dalla banca, dall'autorità di vigilanza competente per la QCCP o da un'altra istituzione con accesso ai dati necessari, purché le condizioni di cui al nm. 566 siano adempiute. I fondi propri minimi non sono limitati dall'importo massimo degli impegni contrattuali della banca nei confronti del fondo di garanzia.

564

[CCP2, Allegato 4, §207] I fondi propri minimi per i rischi nei confronti del fondo di garanzia di una QCCP vengono calcolati in base alla seguente formula:

565

$$K_{\text{Bank}} = \max\left(\frac{K_{\text{CCP}}}{DF_{\text{CCP}} + DF_{\text{CM}}}; 8\% \times 2\%\right) \times DF_{\text{Bank}}$$

dove

K_{CCP} = i fondi propri minimi ipotetici della QCCP corrispondono al rischio di credito della controparte nei confronti di tutti i membri compensatori e i relativi clienti;

DF_{CCP} = i fondi propri prefinanziati della QCCP (p. es. fondi propri versati sul fondo di garanzia, utili non distribuiti, ecc.) che devono essere utilizzati dalla QCCP per coprire le perdite risultanti da un'inadempienza dei membri compensatori, e che sono di rango equivalente o inferiore rispetto ai fondi propri prefinanziati dei membri compensatori al fondo di garanzia.

DF_{CM} = la totalità dei contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tutti i membri compensatori; e

DF_{Bank} = il contributo prefinanziato della banca al fondo di garanzia della QCCP.

[CCP2, Allegato 4, §208] La QCCP, la banca, la competente autorità di vigilanza oppure un altro organo che abbia accesso ai dati necessari deve calcolare K_{CCP} , DF_{CM} e DF_{CCP} in modo tale che la competente autorità di vigilanza della QCCP possa verificare i calcoli. Devono essere messe a disposizione informazioni sufficienti per garantire che ogni banca che funge da membro compensatore possa calcolare la copertura con fondi propri relativamente alla contribuzione al fondo di garanzia e l'autorità di vigilanza della banca che funge da membro compensatore (oppure una società di audit da questa incaricata) possa verificare e confermare i calcoli. Il K_{CCP} deve essere calcolato come minimo su base trimestrale, tuttavia le autorità nazionali di vigilanza possono esigere una frequenza superiore in caso di cambiamenti sostanziali (p. es. se la QCCP compensa nuovi prodotti). La QCCP, la banca, la competente autorità di vigilanza o un'altra istituzione che abbia svolto i calcoli deve mettere a disposizione dell'autorità di vigilanza del paese di origine della banca che funge da membro compensatore sufficienti informazioni aggregate sulla composizione delle posizioni della QCCP nei confronti dei suoi membri compensatori e sottoporre ad ogni membro

566

compensatore informazioni sufficienti per il calcolo di K_{CCP} , DF_{CM} e DF_{CCP} . Tali informazioni dovrebbero essere comunicate con una frequenza tale da consentire all'autorità di vigilanza del paese di origine della banca che funge da membro compensatore di monitorare i rischi del membro compensatore. K_{CCP} e K_{Bank} devono essere ricalcolati almeno ogni trimestre e anche in caso di cambiamenti sostanziali nel numero o nel profilo di rischio delle transazioni compensate relativamente alle risorse finanziarie della QCCP.

g) Limite massimo dei fondi propri minimi in relazione alle QCCP

[CCP2, Allegato 4, §209] Se la somma dei fondi propri minimi per le posizioni di negoziazione (nm. 541–550 e nm. 559–563) e per gli impegni nei confronti del fondo di garanzia (nm. 564–566) è superiore rispetto ai fondi propri minimi secondo i nm. 539–540 che ne risulterebbero se la CCP non fosse qualificata, alla QCCP si applicano le disposizioni concernenti i fondi propri minimi secondo i nm. 539–540. 567

XVIIIa Posizioni garantite da pegno immobiliare (art. 72 OFoP)

Alle quote di crediti con copertura supplementare sotto forma di averi previdenziali costituiti in pegno o di prestazioni di previdenza costituiti in pegno secondo l'art. 72 cpv. 4 OFoP può essere applicato, se vengono soddisfatte le condizioni del precitato articolo, un fattore di ponderazione del rischio del 35% in conformità all'AS-BRI. 567.1*

Se le esigenze minime previste dalle «Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari» emanate nel luglio 2014 dall'Associazione svizzera dei banchieri non sono soddisfatte, il fattore di ponderazione del rischio del 100 % viene applicato a tutta la quota di credito (tutte le tranche), indipendentemente dalle garanzie di cui al nm. 567.1. Il domicilio del debitore, l'ubicazione dell'immobile o l'approccio utilizzato dalla banca per la determinazione dei fondi propri minimi non vengono considerati. 567.2*

XIX. Disposizioni transitorie

Abrogato 568*-571*

Banche multilaterali di sviluppo

Sono considerate/i banche multilaterali di sviluppo ai sensi dell'art. 66 OFoP e dell'allegato 2 n. 3.2:

- il Gruppo della Banca mondiale comprese la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), la Società finanziaria internazionale (SFI) e l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA);
- la Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank, ADB);
- la Banca africana di sviluppo (African Development Bank, AfDB);
- la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);
- la Banca interamericana di sviluppo (Inter-American Development Bank, IADB);
- la Banca europea per gli investimenti (BEI);
- il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);
- la Banca nordica per gli investimenti (Nordic Investment Bank, NIB);
- la Banca di sviluppo dei Caraibi (Caribbean Development Bank, CDB);
- la Banca islamica di sviluppo (Islamic Development Bank, IDB);
- la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (Council of Europe Development Bank, CEDB);
- la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB).

Approccio AS-CCR semplificato

- L'approccio AS-CCR semplificato (ASS-CCR) può essere utilizzato dalle banche delle categorie di vigilanza 4 e 5. L'approccio ASS-CCR è sostanzialmente in linea con il calcolo dell'equivalente di credito secondo l'approccio AS-CCR. La semplificazione avviene unicamente a livello dell'input di dati nell'AS-CCR; nello specifico:
- tutte le transazioni vengono trattate come transazioni senza compensazione dei margini, pertanto non sono necessari input di dati specifici alle transazioni come TH, MTA o NICA (cfr. nm. 39). Ciò vale senza eccezioni per tutte le transazioni di un paniere di compensazione a cui si applica l'ASS-CCR. 2
 - Per ogni transazione (ad eccezione di quelle di seguito elencate) sono necessari solo quei parametri, al minimo e in una forma specifica alla transazione, che erano già tali per l'applicazione del metodo del valore di mercato secondo il diritto prevalente. 3
 - I derivati sull'oro rientrano ora nella categoria del fattore di rischio delle materie prime. Le transazioni su derivati dall'elettricità devono essere contrassegnate come tali e deve essere utilizzato il corretto fattore scalare secondo l'AS-CCR. Per le tranche CDO deve essere utilizzato il corretto delta prudenziale secondo l'AS-CCR, il che presuppone che venga preso quale input il limite inferiore (*attachment point*) e il limite superiore (*detachment point*). 4
 - Gli altri input di dati necessari per l'applicazione dell'AS-CCR non devono essere specifici alla transazione; al loro posto possono essere utilizzati i cosiddetti *fallback-input* (cioè valori di input standard), come riportato nella tabella sottostante. 5
 - Tutte le transazioni di una categoria di fattori di rischio per la quale vengono utilizzati *fallback-input* devono obbligatoriamente essere considerate posizioni *long*. L'aggregazione avviene dunque nel modo seguente: 6
 - tassi d'interesse: tutti i *trade* devono essere considerati come se fossero in CHF. Totale semplice entro le tre fasce di scadenza (nessuna compensazione, in quanto tutti i $\Delta > 0$) e aggregazione mediante la formula di cui al nm. 87; 7
 - valute, azioni, credito e materie prime: sempre somma semplice di tutte le transazioni. Ciò equivale alla supposizione che tutti i derivati creditizi si riferiscono allo stesso debitore di riferimento, tutti i derivati su azioni allo stesso emittente e tutti i derivati su materie prime allo stesso metallo. 8
- All'interno delle categorie di rischio nelle quali l'unica semplificazione consiste nel fatto che tutti gli elementi vengono trattati come se non avvenisse alcuna compensazione dei margini, l'aggregazione può essere effettuata secondo l'AS-CCR integrale e la limitazione $\Delta > 0$ viene meno. 9

Allegato 2



Approccio AS-CCR semplificato

Vari *fallback-input* sono facoltativi, possono cioè essere liberamente sostituiti da input di dati specifici alla transazione. Ai cosiddetti *fallback* obbligatori si applicano tuttavia le limitazioni summenzionate, che sono riportate anche nella tabella.

10

Allegato 2

Approccio AS-CCR semplificato

Numero marginale in cui l'input di dati viene menzionato per la prima volta	Input di dati necessario	Categoria di fattore di rischio o di prodotto a cui l'input di dati è limitato	L'input di dati è disponibile perché è già necessario per il metodo del valore di mercato?	<i>Fallback-input</i>	<i>Fallback-input</i> obbligatorio o facoltativo
Nm. 34	Paniere di compensazione		Disponibile	ND, devono essere utilizzati i panieri di compensazione disponibili.	ND
Nm. 35	Con compensazione dei margini		Non disponibile	Tutte le transazioni devono essere trattate come «transazioni senza compensazione dei margini».	Obbligatorio
Nm. 36	Il costo di sostituzione può diventare positivo (sì/no)?		Disponibile	ND, deve essere utilizzata l'informazione disponibile.	ND
Nm. 37, 38	Valore netto di mercato (V)		Disponibile	ND, deve essere utilizzata l'informazione disponibile.	ND

Allegato 2

Approccio AS-CCR semplificato

Numero marginale in cui l'input di dati viene menzionato per la prima volta	Input di dati necessario	Categoria di fattore di rischio o di prodotto a cui l'input di dati è limitato	L'input di dati è disponibile perché è già necessario per il metodo del valore di mercato?	<i>Fallback-input</i>	<i>Fallback-input</i> obbligatorio o facoltativo
Nm. 37, 38	Garanzie (C)		Disponibile	ND, deve essere utilizzata l'informazione disponibile in forma adeguata. ⁵⁵	ND
Nm. 39	TH+MTA-NICA		Non disponibile	Non necessario, in quanto tutte le transazioni devono obbligatoriamente essere trattate come «transazioni senza compensazione dei margini».	Obbligatorio
Nm. 40-43	Incongruenza tra paniere di compensazione e compensazione dei margini?		Non disponibile	Non necessario, in quanto tutte le transazioni devono obbligatoriamente essere trattate come «transazioni senza compensazione dei margini».	Obbligatorio

⁵⁵ Nel caso in cui la banca proceda a implementazioni informatiche, si configurano due casi, nei quali è previsto il seguente utilizzo, specifico per il caso, dell'informazione disponibile in forma adeguata:

Caso 1: se, come nel metodo del valore di mercato, le garanzie vengono detratte «alla fine» dal valore dell'equivalente di credito calcolato, per evitare un doppio utilizzo il *fallback-input* è C=0.

Caso 2: se, come previsto nell'approccio AS-CCR, le garanzie vengono già considerate nel calcolo dell'equivalente di credito, esse non possono essere nuovamente detratte «alla fine» dall'equivalente di credito calcolato con l'AS-CCR.

Allegato 2

Approccio AS-CCR semplificato

Numero marginale in cui l'input di dati viene menzionato per la prima volta	Input di dati necessario	Categoria di fattore di rischio o di prodotto a cui l'input di dati è limitato	L'input di dati è disponibile perché è già necessario per il metodo del valore di mercato?	<i>Fallback-input</i>	<i>Fallback-input</i> obbligatorio o facoltativo
Nm. 51	Opzione binaria (sì/no)?		Non disponibile	"No", non viene operata alcuna distinzione, vale a dire la transazione deve essere trattata come se fosse una normale opzione.	Facoltativo
Nm. 52, 61	Valore nominale		Disponibile	ND, deve essere utilizzata l'informazione disponibile.	ND
Nm. 53	Inizio (S) e termine (E)	IR, credito	Non disponibile	S=0 e E=M (cioè durata residua)	Facoltativo
Nm. 63	Durata residua (M)		Disponibile	ND, deve essere utilizzata l'informazione disponibile. Se è disponibile solo l'appartenenza alle varie fasce di scadenza, a M deve essere attribuito il valore che corrisponde al limite superiore della fascia di scadenza e alla fascia di scadenza superiore M = 20 anni.	ND

Allegato 2

Approccio AS-CCR semplificato

Numero marginale in cui l'input di dati viene menzionato per la prima volta	Input di dati necessario	Categoria di fattore di rischio o di prodotto a cui l'input di dati è limitato	L'input di dati è disponibile perché è già necessario per il metodo del valore di mercato?	<i>Fallback-input</i>	<i>Fallback-input</i> obbligatorio o facoltativo
Nm. 64	MPOR		Non disponibile	Non necessario, in quanto tutte le transazioni devono obbligatoriamente essere trattate come «transazioni senza compensazione dei margini».	Obbligatorio
Nm. 67	<i>Long o short?</i>		Non disponibile	Nessuna compensazione di <i>add-on</i> nell'AS-CCR, perciò tutte le posizioni devono essere considerate <i>long</i> ($\text{delta} > 0$).	<i>Obbligatorio</i> nelle categorie di fattori di rischio con <i>fallback-input</i>
Nm. Erreur ! Source du renvoi introuvable.	Opzione (sì/no)?		Non disponibile	Non deve essere trattata come un'opzione ($\text{delta} = 1$).	Facoltativo
Nm. Erreur ! Source du renvoi introuvable.	P/K e T	Opzioni	Non disponibile	Non deve essere trattata come un'opzione ($\text{delta} = 1$).	Facoltativo
Nm. 69	CDO tranche (sì/no)?		Non disponibile	Nessun <i>fallback</i> , ma deve essere disponibile un input.	ND

Allegato 2



Approccio AS-CCR semplificato

Numero marginale in cui l'input di dati viene menzionato per la prima volta	Input di dati necessario	Categoria di fattore di rischio o di prodotto a cui l'input di dati è limitato	L'input di dati è disponibile perché è già necessario per il metodo del valore di mercato?	<i>Fallback-input</i>	<i>Fallback-input</i> obbligatorio o facoltativo
Nm. 69	A, D	Tranche CDO	Non disponibile	Nessun <i>fallback</i> , ma deve essere disponibile un input e il delta deve essere >0 (in quanto tutte le posizioni devono essere considerate <i>long</i>).	ND
Nm. 71	Transazione di base (sì/no)?	FX, EQ, credito, materie prime	Non disponibile	La transazione deve essere trattata come una transazione normale (cioè il SF non viene ridotto).	Facoltativo
Nm. 60, 72	Transazione di volatilità (sì/no)?		Non disponibile	La transazione deve essere trattata come una transazione normale (cioè deve essere utilizzato il valore nominale contrattuale e il SF non viene aumentato).	Facoltativo
Nm. 73	L'aggregazione e i criteri per una compensazione integrale e parziale sono soddisfatti?		Non disponibile	Poiché $\Delta > 0$, tutti i SEN sono positivi. Vedi le istruzioni sull'aggregazione all'inizio dell'allegato. Tutti i derivati su tassi d'interesse	Obbligatorio all'interno delle categorie di fattori di rischio con <i>fallback-input</i>

Allegato 2



Approccio AS-CCR semplificato

Numero marginale in cui l'input di dati viene menzionato per la prima volta	Input di dati necessario	Categoria di fattore di rischio o di prodotto a cui l'input di dati è limitato	L'input di dati è disponibile perché è già necessario per il metodo del valore di mercato?	<i>Fallback-input</i>	<i>Fallback-input</i> obbligatorio o facoltativo
				devono cioè essere considerati come se fossero in CHF (la durata residua M è nota). Occorre presupporre che tutti i derivati creditizi si riferiscano allo stesso debitore di riferimento, tutti i derivati su azioni allo stesso emittente e tutti i derivati su materie prime allo stesso metallo.	
Nm. 105	Categoria di fattore di rischio		Disponibile	Ora l'oro viene classificato come materia prima, altrimenti per l'attribuzione utilizzare l'informazione disponibile.	ND
Nm. 105	Indice (sì/no)?	EQ, credito	Non disponibile	Non deve essere trattata come indice, bensì come <i>single name</i> .	Facoltativo
Nm. 105	<i>Investment grade</i> (sì/no)?	Indice del credito	Non disponibile	Tutte le posizioni devono essere trattate come <i>single name</i> con rating "BB".	Facoltativo

Allegato 2

Approccio AS-CCR semplificato

Numero marginale in cui l'input di dati viene menzionato per la prima volta	Input di dati necessario	Categoria di fattore di rischio o di prodotto a cui l'input di dati è limitato	L'input di dati è disponibile perché è già necessario per il metodo del valore di mercato?	<i>Fallback-input</i>	<i>Fallback-input</i> obbligatorio o facoltativo
Nm. 105	Rating del debitore di riferimento	Credito	Non disponibile	Tutte le posizioni devono essere trattate come <i>single name</i> con rating "BB".	Facoltativo
Nm. 105	Elettricità (sì/no)?	Materie prime	Non disponibile	Nessun <i>fallback</i> , ma deve essere disponibile un input.	ND

Metodo del valore di mercato per derivati (art. 57 OFoP della versione del 1 luglio 2016)

A. Aliquote di maggiorazione (*add-on*) (art. 57 OFoP)

Nel metodo del valore di mercato, le maggiorazioni (supplementi di garanzia, *add-on*), esplicitate nel dettaglio nei nm. 9–29, vengono calcolate impiegando le seguenti aliquote:

Sottostante (valore di base) del contratto		Aliquote di maggiorazione in percentuale, in linea di principio in funzione della durata residua		
		≤ 1 anno	> 1 anno ≤ 5 anni	> 5 anni
1.	Interessi	0,0	0,5	1,5
2.	Divise e oro	1,0	5,0	7,5
3.	Titoli di partecipazione	6,0	8,0	10,0
4.	Metalli preziosi (oro escluso)	7,0	7,0	8,0
5.	Altre materie prime	10,0	12,0	15,0
6.	Derivati di credito (con credito di riferimento delle categorie «Governi centrali e banche centrali» o «Strumenti qualificati su saggi di interesse» secondo l'art. 4 lett. g OFoP)	5,0	5,0	5,0
7.	Derivati di credito (con credito di riferimento della categoria «Altri» secondo l'allegato 5 OFoP)	10,0	10,0	10,0

In caso di dubbi relativamente all'attribuzione di un contratto a una delle categorie da 1 a 7 secondo il nm. 2 in funzione del suo valore sottostante (valore di base), il contratto deve essere trattato come un contratto relativo ad «Altre materie prime» (categoria 5).

[§708] Aliquote di maggiorazione per *first-to-default swap*, *second-to-default swap* e *nth-to-default swap*: per i *first-to-default swap*, l'aliquota di maggiorazione è stabilita in funzione del credito di riferimento più rischioso contenuto nel paniere. Per i *second-to-default swap* e per i *nth-to-default swap*, per stabilire l'aliquota di maggiorazione è determinante per analogia il secondo credito di riferimento più rischioso rispettivamente il credito di riferimento nth più rischioso contenuto nel paniere.

Per i contratti il cui valore di sostituzione non può diventare positivo, può essere applicata una maggiorazione pari a zero.

Per i contratti il cui valore nominale può essere scambiato più volte, le aliquote di maggiorazione vanno moltiplicate per il numero di pagamenti che devono ancora essere effettuati nell'ambito del contratto.

Per i contratti strutturati in modo tale che gli impegni ancora aperti vengano pareggiati dopo un numero prestabilito di giorni e le cui condizioni vengono di volta in volta adeguate affinché alle predette date il valore di mercato risulti pari a zero, come durata residua si considera il periodo fino al termine successivo previsto per la nuova determinazione. Per i contratti su tassi d'interesse con una durata residua superiore a un anno che soddisfano i suddetti criteri, l'aliquota di maggiorazione non deve essere inferiore alla soglia minima dello 0,5%.

Metodo del valore di mercato per derivati (art. 57 OFoP della versione del 1 luglio 2016)

Per gli *swap* su tassi di interesse *floating/floating* emessi in un'unica valuta, l'aliquota di maggiorazione è pari allo 0% oppure non è calcolata affatto. L'equivalente di credito di questi contratti viene pertanto determinato solo per mezzo del corrispondente valore di sostituzione. 8

B. Equivalente di credito (art. 57 OFoP)

Il calcolo dell'equivalente di credito dipende in linea di principio dalla possibilità o meno di effettuare una compensazione con una controparte secondo l'art. 61 OFoP. 9

a) Equivalente di credito senza compensazione secondo l'art. 61 OFoP

In linea di principio la maggiorazione si calcola moltiplicando l'aliquota di maggiorazione di cui ai nm. 1–8 per il valore nominale del contratto quale base di calcolo. Se il valore nominale subisce un effetto leva o aumenta a causa della struttura della transazione, occorre basarsi sull'importo nominale effettivo. 10

La compensazione delle maggiorazioni con il valore di sostituzione negativo del relativo contratto non è consentito. Per questa ragione i valori di sostituzione negativi devono essere pari a zero. 11

b) Equivalente di credito con compensazione secondo l'art. 61 OFoP

Come di seguito descritto, se le condizioni di cui al nm. 13 sono soddisfatte, è possibile compensare i valori di sostituzione positivi e negativi risultanti da contratti su derivati con la stessa controparte a un valore di sostituzione netto e le relative maggiorazioni a una maggiorazione netta. Nel caso di una compensazione secondo l'art. 61 OFoP, l'equivalente di credito secondo l'art. 57 OFoP corrisponde alla somma dei due valori netti. L'importo risultante da contratti che si compensano a vicenda in tal senso viene definito *netting set*. 12

Se sussiste un corrispondente accordo bilaterale con la controparte, riconosciuto e applicabile negli ordinamenti giuridici menzionati ai nm. 17–19, la compensazione è consentita nei seguenti casi: 13

- per tutte le operazioni registrate attraverso un accordo di compensazione (*netting*) secondo il quale, in caso di inadempienza della controparte a seguito di insolvenza, fallimento, liquidazione o fattispecie analoghe, la banca ha soltanto il diritto di ricevere rispettivamente soltanto l'obbligo di pagare la differenza degli utili e delle perdite non realizzati dalle operazioni registrate (*close-out netting*); 14
- per tutti i crediti e gli impegni reciproci nella stessa valuta e in scadenza nello stesso giorno, che attraverso un accordo di conversione del debito tra la banca e la controparte vengono raggruppati in modo tale che la conversione generi un unico importo netto e dia quindi adito a un nuovo contratto giuridicamente vincolante che comporta l'estinzione di tutti i contratti precedenti (*netting by novation*). 15

L'accordo bilaterale deve essere riconosciuto in maniera comprovabile e eseguibile secondo i seguenti ordinamenti giuridici: 16

Metodo del valore di mercato per derivati (art. 57 OFoP della versione del 1 luglio 2016)

- il diritto dello Stato in cui la controparte ha la propria sede e, in caso di coinvolgimento della succursale estera di un'azienda, altresì il diritto vigente per la sede di tale succursale; 17
- il diritto determinante per le singole operazioni in questione; e 18
- il diritto a cui sono soggetti gli accordi necessari per effettuare la compensazione (*netting*). 19

La compensazione non è ammessa: 20

- per le operazioni chiuse (pareggio), a condizione che sussista un accordo per la compensazione dei pagamenti (*payment netting*) secondo cui il giorno della scadenza gli impegni di pagamento reciproci per valuta vengono determinati sulla base del saldo, con successivo pagamento soltanto dell'importo del saldo; 21
- se l'accordo contiene una disposizione che consente alla parte non inadempiente di corrispondere soltanto pagamenti limitati oppure di non corrispondere alcun pagamento alla parte inadempiente, anche se quest'ultima in ragione del saldo risulta una creditrice (clausola di uscita; *walk-away-clause*). 22

I valori di sostituzione positivi e negativi risultanti da derivati con la stessa controparte vengono compensati a un valore di sostituzione netto. Un eventuale valore di sostituzione netto negativo deve essere pari a zero. 23

La maggiorazione netta corrisponde: 24

- al 40% della somma delle maggiorazioni individuali secondo i nm. 10–11; e 25
- al 60% del prodotto risultante dai seguenti due valori: 26
 - la somma delle maggiorazioni individuali secondo i nm. 10–11; 27
 - il rapporto tra il valore di sostituzione netto secondo il nm. 23 e la somma dei valori di sostituzione positivi. 28

Le maggiorazioni individuali coincidono con quelle definite ai nm. 10–11 per i contratti su derivati ai quali si riferisce la compensazione bilaterale con una controparte di cui all'art. 61 OFoP. 29

La presente circolare è modificata come segue:

Modifiche del 20 giugno 2018 in vigore dal 30 giugno 2018.

nuovi nm.	569.1, 569.2
nm. modificati	568, 569
nm. abrogati	571

Modifiche del 20 giugno 2018 in vigore dal 1° gennaio 2019.

nuovi nm.	51.1, 326.1, 326.2, 326.3, 352.1, 352.2, 485.1, 567.1, 567.2, 569.1, 569.2
nm. modificati	9, 10, 13, 36, 51, 68, 108, 109, 123, 133, 169, 192, 198, 209, 352, 360, 568, 569
nm. abrogati	179, 190, 198, 571
altre modifiche	note a piè di pagina nei nm. 63, 108, 120, 495 nuovo titolo prima del nm. 485.1, 567.1

Modifiche del 31 ottobre 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.

nm. modificati	32, 33
nm. abrogati	568, 569, 569.1, 569.2, 570
altre modifiche	titoli che precedono il nm. 32

Modifica del 4 dicembre 2019 in vigore dal 1° luglio 2020.

nm. modificato	13
----------------	----

Gli allegati della circolare sono modificati come segue:

Modifiche del 20 giugno 2018 in vigore dal 1° gennaio 2019.

nuovo	allegato 3 «Tavole di concordanza»
modificato	allegato 1 «Banche multilaterali di sviluppo»: ultimo punto
abrogato	allegato 2 «Abbreviazioni e definizioni concernenti l'approccio IRB»

Elenco delle modifiche



allegato 3 «Modifiche apportate agli standard minimi di Basilea»
allegato 4 «Esempi di approccio standard per i rischi CVA (nm. 494–513)»

altre modifiche

l'allegato 5 «Approccio AS-CCR semplificato» è diventato l'allegato 2.

Modifica del 21 dicembre 2018 in vigore dal 24 dicembre 2018.

modificato

allegato 3 «Tavole di concordanza»: Integrazione delle tavole di concordanza I e II per le posizioni non cartolarizzate (rating a lungo termine e rating a breve termine).

In ragione della disposizione transitoria del 1° giugno 2012 di cui all'art. 137 dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) nell'allegato 3 «Tavole di concordanza» viene stralciata l'indicazione della ponderazione del rischio concernente l'approccio standard svizzero per le posizioni non cartolarizzate (rating a breve termine).

Modifica del 31 ottobre 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.

nuovo

allegato 4 «Metodo del valore di mercato per i derivati (art. 57 OFoP nella versione del 1° luglio 2016)»

Modifica del 4 dicembre 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.

modificato

allegato 3 «Tavole di concordanza»: Integrazione delle tavole di concordanza I e II per le posizioni non cartolarizzate (rating a lungo termine e rating a breve termine).

Modifica del 4 dicembre 2019 in vigore dal 1° luglio 2020.

abrogato

allegato 3 «Tavole di concordanza» (cfr. documento pubblicato sul sito internet www.finma.ch > FINMA Public > Istituti autorizzati)